SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 139

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 17 giugno 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO VIA PRINCIPE UMBERTO 4 - 00185 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero della salute

DECRETO 26 maggio 2011.

Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di deltametrina, a seguito dell'iscrizione nell'allegato I, alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 sulla base del dossier UVP06396127 di All. III. *(11A07497)*

DECRETO 26 maggio 2011.

Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di deltametrina, a seguito dell'iscrizione nell'allegato I, alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 sulla base del dossier UVP06184170 di All. III. *(11A07498)*

DECRETO 26 maggio 2011.

Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di deltametrina, a seguito dell'iscrizione nell'allegato I, alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 sulla base del dossier METEOR 15,7 g/l SC di All. III. *(11A07499)*

DECRETO 30 maggio 2011.

Ri-registrazione del prodotto fitosanitario, a base di idrazide maleica, a seguito dell'iscrizione nell'allegato I, alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 sulla base del dossier EMME H 60 WS 600 g/Kg di All. III. *(11A07495)*

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 8 giugno 2011, n. **85**.

Proroga dei termini per l'esercizio della delega di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Alla legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trenta mesi»;

b) all'articolo 2, comma 3, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni»;

c) all'articolo 2, comma 7, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni»;

d) all'articolo 3, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono il termine finale per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di centocinquanta giorni»;

e) all'articolo 16, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Gli interventi di cui al comma 1 sono riferiti a tutti gli enti territoriali per i quali ricorrano i requisiti di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione»;

f) all'articolo 23, comma 6, alinea, le parole: «trentasei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «quarantotto mesi»;

g) all'articolo 27, comma 1, le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trenta mesi».

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere *b)* e *d)*, non si applicano nei riguardi dei procedimenti relativi agli schemi di decreto legislativo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono già stati trasmessi alla Conferenza unificata ai fini dell'intesa di cui all'articolo 2, comma 3, secondo periodo, della legge 5 maggio 2009, n. 42.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 giugno 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

BOSSI, *Ministro delle riforme per il federalismo*

CALDEROLI, *Ministro per la semplificazione normativa*

FITTO, *Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4299):

Presentato dal Ministro dell'economia e finanze (Tremonti), dal Ministro delle riforme per il federalismo (Bossi) e dal Ministro per la semplificazione normativa (Calderoli) e dal Ministro per le regioni e coesione territoriale (Fitto) il 19 aprile 2011.

Assegnato alle Commissioni riunite V (bilancio, tesoro e programmazione) e VI (finanze), in sede referente, il 27 aprile 2011 con pareri delle Commissioni I e questioni regionali.

Esaminato dalle Commissioni riunite, in sede referente, il 3 e 4 maggio 2011.

Esaminato in aula il 17 maggio 2011 ed approvato il 18 maggio 2011.

Senato della Repubblica (atto n. 2729):

Assegnato alla 1^ Commissione (affari costituzionali), in sede referente, il 20 maggio 2011 con pareri delle Commissioni 5^, 6^ e Questioni regionali

Esaminato dalla 1^ Commissione, in sede referente, il 24 e 25 maggio 2011.

Esaminato in aula il 24 maggio 2011 ed approvato il 1° giugno 2011.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

Si riporta il testo degli articoli 2, 3, 16, 23 e 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione), come modificati dalla presente legge:

"Art. 2. *Oggetto e finalità* - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro *trenta mesi* dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto l'attuazione dell' articolo 119 della Costituzione, al fine di assicurare, attraverso la definizione dei princìpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e la definizione della perequazione, l'autonomia finanziaria di comuni, province, città metropolitane e regioni nonché al fine di armonizzare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio dei medesimi enti e i relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica.

2. Fermi restando gli specifici princìpi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28 e 29, i decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo sono informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:

a) autonomia di entrata e di spesa e maggiore responsabilizzazione amministrativa, finanziaria e contabile di tutti i livelli di governo;

b) lealtà istituzionale fra tutti i livelli di governo e concorso di tutte le amministrazioni pubbliche al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica nazionale in coerenza con i vincoli posti dall'Unione europea e dai trattati internazionali;

c) razionalità e coerenza dei singoli tributi e del sistema tributario nel suo complesso; semplificazione del sistema tributario, riduzione degli adempimenti a carico dei contribuenti, trasparenza del prelievo, efficienza nell'amministrazione dei tributi; rispetto dei princìpi sanciti dallo statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212;

d) coinvolgimento dei diversi livelli istituzionali nell'attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale prevedendo meccanismi di carattere premiale;

e) attribuzione di risorse autonome ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni, in relazione alle rispettive competenze, secondo il principio di territorialità e nel rispetto del principio di solidarietà e dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui all' articolo 118 della Costituzione; le risorse derivanti dai tributi e dalle entrate propri di regioni ed enti locali, dalle compartecipazioni al gettito di tributi erariali e dal fondo perequativo consentono di finanziare integralmente il normale esercizio delle funzioni pubbliche attribuite;

f) determinazione del costo e del fabbisogno standard quale costo e fabbisogno che, valorizzando l'efficienza e l'efficacia, costituisce l'indicatore rispetto al quale comparare e valutare l'azione pubblica; definizione degli obiettivi di servizio cui devono tendere le amministrazioni regionali e locali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali di cui all' articolo 117, secondo comma, lettere *m)* e *p)*, della Costituzione;

g) adozione per le proprie politiche di bilancio da parte di regioni, città metropolitane, province e comuni di regole coerenti con quelle derivanti dall'applicazione del patto di stabilità e crescita;

h) adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato; adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale e relativi conti satellite; adozione di un bilancio consolidato con le proprie aziende, società o altri organismi controllati, secondo uno schema comune; affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema e di schemi di contabilità economico-patrimoniale ispirati a comuni criteri di contabilizzazione; raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali con quelli adottati in ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi; definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le amministrazioni pubbliche di cui alla presente legge tenute al regime di contabilità civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili uniformi; definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni ai diversi enti territoriali; al fine di dare attuazione agli articoli 9 e 13, individuazione del termine entro il quale regioni ed enti locali devono comunicare al Governo i propri bilanci preventivi e consuntivi, come approvati, e previsione di sanzioni ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *e)*, in caso di mancato rispetto di tale termine;

i) previsione dell'obbligo di pubblicazione in siti internet dei bilanci delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni, tali da riportare in modo semplificato le entrate e le spese pro capite secondo modelli uniformi concordati in sede di Conferenza unificata;

l) salvaguardia dell'obiettivo di non alterare il criterio della progressività del sistema tributario e rispetto del principio della capacità contributiva ai fini del concorso alle spese pubbliche;

m) superamento graduale, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica a favore:

1) del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali di cui all' articolo 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione, e delle funzioni fondamentali di cui all' articolo 117, secondo comma, lettera *p)*, della Costituzione;

2) della perequazione della capacità fiscale per le altre funzioni;

n) rispetto della ripartizione delle competenze legislative fra Stato e regioni in tema di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;

o) esclusione di ogni doppia imposizione sul medesimo presupposto, salvo le addizionali previste dalla legge statale o regionale;

p) tendenziale correlazione tra prelievo fiscale e beneficio connesso alle funzioni esercitate sul territorio in modo da favorire la corrispondenza tra responsabilità finanziaria e amministrativa; continenza e responsabilità nell'imposizione di tributi propri;

q) previsione che la legge regionale possa, con riguardo ai presupposti non assoggettati ad imposizione da parte dello Stato:

1) istituire tributi regionali e locali;

2) determinare le variazioni delle aliquote o le agevolazioni che comuni, province e città metropolitane possono applicare nell'esercizio della propria autonomia con riferimento ai tributi locali di cui al numero 1);

r) previsione che la legge regionale possa, nel rispetto della normativa comunitaria e nei limiti stabiliti dalla legge statale, valutare la modulazione delle accise sulla benzina, sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto, utilizzati dai cittadini residenti e dalle imprese con sede legale e operativa nelle regioni interessate dalle concessioni di coltivazione di cui all' articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e successive modificazioni;

s) facoltà delle regioni di istituire a favore degli enti locali compartecipazioni al gettito dei tributi e delle compartecipazioni regionali;

t) esclusione di interventi sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi che non siano del proprio livello di governo; ove i predetti interventi siano effettuati dallo Stato sulle basi imponibili e sulle aliquote riguardanti i tributi degli enti locali e quelli di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *b)*, numeri 1) e 2), essi sono possibili, a parità di funzioni amministrative conferite, solo se prevedono la contestuale adozione di misure per la completa compensazione tramite modifica di aliquota o attribuzione di altri tributi e previa quantificazione finanziaria delle predette misure nella Conferenza di cui all' articolo 5; se i predetti interventi sono accompagnati da una riduzione di funzioni amministrative dei livelli di governo i cui tributi sono oggetto degli interventi medesimi, la compensazione è effettuata in misura corrispondente alla riduzione delle funzioni;

u) previsione di strumenti e meccanismi di accertamento e di riscossione che assicurino modalità efficienti di accreditamento diretto o di riversamento automatico del riscosso agli enti titolari del tributo; previsione che i tributi erariali compartecipati abbiano integrale evidenza contabile nel bilancio dello Stato;

v) definizione di modalità che assicurino a ciascun soggetto titolare del tributo l'accesso diretto alle anagrafi e a ogni altra banca dati utile alle attività di gestione tributaria, assicurando il rispetto della normativa a tutela della riservatezza dei dati personali;

z) premialità dei comportamenti virtuosi ed efficienti nell'esercizio della potestà tributaria, nella gestione finanziaria ed economica e previsione di meccanismi sanzionatori per gli enti che non rispettano gli equilibri economico-finanziari o non assicurano i livelli essenziali delle prestazioni di cui all' articolo 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione o l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *p)*, della Costituzione; previsione delle specifiche modalità attraverso le quali il Governo, nel caso in cui la regione o l'ente locale non assicuri i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione,

o l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *p)*, della Costituzione, o qualora gli scostamenti dal patto di convergenza di cui all'articolo 18 della presente legge abbiano caratteristiche permanenti e sistematiche, adotta misure sanzionatorie ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *e)*, che sono commisurate all'entità di tali scostamenti e possono comportare l'applicazione di misure automatiche per l'incremento delle entrate tributarie ed extra-tributarie, e può esercitare nei casi più gravi il potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, secondo quanto disposto dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e secondo il principio di responsabilità amministrativa e finanziaria;

aa) previsione che le sanzioni di cui alla lettera *z)* a carico degli enti inadempienti si applichino anche nel caso di mancato rispetto dei criteri uniformi di redazione dei bilanci, predefiniti ai sensi della lettera *h)*, o nel caso di mancata o tardiva comunicazione dei dati ai fini del coordinamento della finanza pubblica;

bb) garanzia del mantenimento di un adeguato livello di flessibilità fiscale nella costituzione di insiemi di tributi e compartecipazioni, da attribuire alle regioni e agli enti locali, la cui composizione sia rappresentata in misura rilevante da tributi manovrabili, con determinazione, per ciascun livello di governo, di un adeguato grado di autonomia di entrata, derivante da tali tributi;

cc) previsione di una adeguata flessibilità fiscale articolata su più tributi con una base imponibile stabile e distribuita in modo tendenzialmente uniforme sul territorio nazionale, tale da consentire a tutte le regioni ed enti locali, comprese quelle a più basso potenziale fiscale, di finanziare, attivando le proprie potenzialità, il livello di spesa non riconducibile ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali degli enti locali;

dd) trasparenza ed efficienza delle decisioni di entrata e di spesa, rivolte a garantire l'effettiva attuazione dei princìpi di efficacia, efficienza ed economicità di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b)*;

ee) riduzione della imposizione fiscale statale in misura corrispondente alla più ampia autonomia di entrata di regioni ed enti locali calcolata ad aliquota standard e corrispondente riduzione delle risorse statali umane e strumentali; eliminazione dal bilancio dello Stato delle previsioni di spesa relative al finanziamento delle funzioni attribuite a regioni, province, comuni e città metropolitane, con esclusione dei fondi perequativi e delle risorse per gli interventi di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione;

ff) definizione di una disciplina dei tributi locali in modo da consentire anche una più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale;

gg) individuazione di strumenti idonei a favorire la piena attuazione degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, con riguardo ai diritti e alla formazione della famiglia e all'adempimento dei relativi compiti;

hh) territorialità dei tributi regionali e locali e riferibilità al territorio delle compartecipazioni al gettito dei tributi erariali, in conformità a quanto previsto dall'articolo 119 della Costituzione;

ii) tendenziale corrispondenza tra autonomia impositiva e autonomia di gestione delle proprie risorse umane e strumentali da parte del settore pubblico; previsione di strumenti che consentano autonomia ai diversi livelli di governo nella gestione della contrattazione collettiva;

ll) certezza delle risorse e stabilità tendenziale del quadro di finanziamento, in misura corrispondente alle funzioni attribuite;

mm) individuazione, in conformità con il diritto comunitario, di forme di fiscalità di sviluppo, con particolare riguardo alla creazione di nuove attività di impresa nelle aree sottoutilizzate.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro per i rapporti con le regioni e del Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con gli altri Ministri volta a volta competenti nelle materie oggetto di tali decreti. Gli schemi di decreto legislativo, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato di relazione tecnica che evidenzi gli effetti delle disposizioni recate dal medesimo schema di decreto sul saldo netto da finanziare, sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche e sul fabbisogno del settore pubblico, perché su di essi sia espresso il parere della Commissione di cui all'articolo 3 e delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario, entro *novanta giorni* dalla trasmissione. In mancanza di intesa nel termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta.

4. Decorso il termine per l'espressione dei pareri di cui al comma 3, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo. Il Governo, qualora, anche a seguito dell'espressione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi all'intesa raggiunta in Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dall'intesa.

5. Il Governo assicura, nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, piena collaborazione con le regioni e gli enti locali.

6. Almeno uno dei decreti legislativi di cui al comma 1 è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Un decreto legislativo, da adottare entro il termine previsto al comma 1 del presente articolo, disciplina la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al comma 2 dell'articolo 20. Il Governo trasmette alle Camere, entro il 30 giugno 2010, una relazione concernente il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali e ipotesi di definizione su base quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, con l'indicazione delle possibili distribuzioni delle risorse. Tale relazione è comunque trasmessa alle Camere prima degli schemi di decreto legislativo concernenti i tributi, le compartecipazioni e la perequazione degli enti territoriali.

7. Entro *tre anni* dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere adottati decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e con la procedura di cui ai commi 3 e 4.

Art. 3. *Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale* - 1. E' istituita la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, composta da quindici senatori e da quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari, in modo da rispecchiarne la proporzione. Il presidente della Commissione è nominato tra i componenti della stessa dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati d'intesa tra loro. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina del presidente, per l'elezione di due vicepresidenti e di due segretari che, insieme con il presidente, compongono l'ufficio di presidenza.

2. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei propri lavori.

3. Gli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento della Commissione e del Comitato di cui al comma 4 sono posti per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Gli oneri connessi alla partecipazione alle riunioni del Comitato di cui al comma 4 sono a carico dei rispettivi soggetti istituzionali rappresentati, i quali provvedono a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del Comitato di cui al comma 4 non spetta alcun compenso.

4. Al fine di assicurare il raccordo della Commissione con le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, è istituito un Comitato di rappresentanti delle autonomie territoriali, nominato dalla componente rappresentativa delle regioni e degli enti locali nell'ambito della Conferenza unificata. Il Comitato, che si riunisce, previo assenso dei rispettivi Presidenti, presso le sedi del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, è composto da dodici membri, dei quali sei in rappresentanza delle regioni, due in rappresentanza delle province e quattro in rappresentanza dei comuni. La Commissione, ogniqualvolta lo ritenga necessario, procede allo svolgimento di audizioni del Comitato e ne acquisisce il parere.

5. La Commissione:

a) esprime i pareri sugli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 2;

b) verifica lo stato di attuazione di quanto previsto dalla presente legge e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere fino alla conclusione
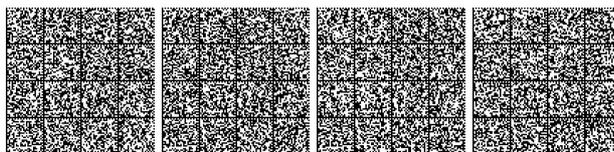
della fase transitoria di cui agli articoli 20 e 21. A tal fine può ottenere tutte le informazioni necessarie dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all' articolo 4 o dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all' articolo 5;

c) sulla base dell'attività conoscitiva svolta, formula osservazioni e fornisce al Governo elementi di valutazione utili alla predisposizione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2.

6.Qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono il termine finale per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di centocinquanta giorni.

7. La Commissione è sciolta al termine della fase transitoria di cui agli articoli 20 e 21.

Art. 16. *Interventi di cui al quinto comma dell' articolo 119 della Costituzione* - 1. I decreti legislativi di cui all' articolo 2, con riferimento all'attuazione dell' articolo 119, quinto comma, della Costituzione, sono adottati secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) definizione delle modalità in base alle quali gli interventi finalizzati agli obiettivi di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione sono finanziati con contributi speciali dal bilancio dello Stato, con i finanziamenti dell'Unione europea e con i cofinanziamenti nazionali, secondo il metodo della programmazione pluriennale. I finanziamenti dell'Unione europea non possono essere sostitutivi dei contributi speciali dello Stato;

b) confluenza dei contributi speciali dal bilancio dello Stato, mantenendo le proprie finalizzazioni, in appositi fondi a destinazione vincolata attribuiti ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni;

c) considerazione delle specifiche realtà territoriali, con particolare riguardo alla realtà socio-economica, al deficit infrastrutturale, ai diritti della persona, alla collocazione geografica degli enti, alla loro prossimità al confine con altri Stati o con regioni a statuto speciale, ai territori montani e alle isole minori, all'esigenza di tutela del patrimonio storico e artistico ai fini della promozione dello sviluppo economico e sociale;

d) individuazione di interventi diretti a promuovere lo sviluppo economico, la coesione delle aree sottoutilizzate del Paese e la solidarietà sociale, a rimuovere gli squilibri economici e sociali e a favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona; l'azione per la rimozione degli squilibri strutturali di natura economica e sociale a sostegno delle aree sottoutilizzate si attua attraverso interventi speciali organizzati in piani organici finanziati con risorse pluriennali, vincolate nella destinazione;

e) definizione delle modalità per cui gli obiettivi e i criteri di utilizzazione delle risorse stanziate dallo Stato ai sensi del presente articolo sono oggetto di intesa in sede di Conferenza unificata e disciplinati con i provvedimenti annuali che determinano la manovra finanziaria. L'entità delle risorse è determinata dai medesimi provvedimenti.

1-bis. *Gli interventi di cui al comma 1 sono riferiti a tutti gli enti territoriali per i quali ricorrano i requisiti di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione.*

Art.. 23. *Norme transitorie per le città metropolitane* - 1. Il presente articolo reca in via transitoria, fino alla data di entrata in vigore della disciplina ordinaria riguardante le funzioni fondamentali, gli organi e il sistema elettorale delle città metropolitane che sarà determinata con apposita legge, la disciplina per la prima istituzione delle stesse.

2. Le città metropolitane possono essere istituite, nell'ambito di una regione, nelle aree metropolitane in cui sono compresi i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria. La proposta di istituzione spetta:

a) al comune capoluogo congiuntamente alla provincia;

b) al comune capoluogo congiuntamente ad almeno il 20 per cento dei comuni della provincia interessata che rappresentino, unitamente al comune capoluogo, almeno il 60 per cento della popolazione;

c) alla provincia, congiuntamente ad almeno il 20 per cento dei comuni della provincia medesima che rappresentino almeno il 60 per cento della popolazione.

3. La proposta di istituzione di cui al comma 2 contiene:

a) la perimetrazione della città metropolitana, che, secondo il principio della continuità territoriale, comprende almeno tutti i comuni proponenti. Il territorio metropolitano coincide con il territorio di una provincia o di una sua parte e comprende il comune capoluogo;

b) l'articolazione del territorio della città metropolitana al suo interno in comuni;

c) una proposta di statuto provvisorio della città metropolitana, che definisce le forme di coordinamento dell'azione complessiva di governo all'interno del territorio metropolitano e disciplina le modalità per l'elezione o l'individuazione del presidente del consiglio provvisorio di cui al comma 6, lettera *b)*.

4. Sulla proposta di cui al comma 2, previa acquisizione del parere della regione da esprimere entro novanta giorni, è indetto un *referendum* tra tutti i cittadini della provincia. Il *referendum* è senza quorum di validità se il parere della regione è favorevole o in mancanza di parere. In caso di parere regionale negativo il quorum di validità è del 30 per cento degli aventi diritto.

5. Con regolamento da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell' articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, per le riforme per il federalismo, per la semplificazione normativa e per i rapporti con le regioni, è disciplinato il procedimento di indizione e di svolgimento del *referendum* di cui al comma 4, osservando le disposizioni della legge 25 maggio 1970, n. 352, in quanto compatibili.

6. Al fine dell'istituzione di ciascuna città metropolitana, il Governo è delegato ad adottare, entro *quarantotto mesi* dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dell'economia e delle finanze e per i rapporti con il Parlamento, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) istituzione della città metropolitana in conformità con la proposta approvata nel *referendum* di cui al comma 4;

b) istituzione, in ciascuna città metropolitana, fino alla data di insediamento dei rispettivi organi così come disciplinati dalla legge di cui al comma 1, di un'assemblea rappresentativa, denominata «consiglio provvisorio della città metropolitana», composta dai sindaci dei comuni che fanno parte della città metropolitana e dal presidente della provincia;

c) esclusione della corresponsione di emolumenti, gettoni di presenza o altre forme di retribuzione ai componenti del consiglio provvisorio della città metropolitana in ragione di tale incarico;

d) previsione che, fino alla data di insediamento dei rispettivi organi così come disciplinati dalla legge di cui al comma 1, il finanziamento degli enti che compongono la città metropolitana assicura loro una più ampia autonomia di entrata e di spesa in misura corrispondente alla complessità delle funzioni da esercitare in forma associata o congiunta, nel limite degli stanziamenti previsti a legislazione vigente;

e) previsione che, ai soli fini delle disposizioni concernenti le spese e l'attribuzione delle risorse finanziarie alle città metropolitane, con riguardo alla popolazione e al territorio metropolitano, le funzioni fondamentali della provincia sono considerate, in via provvisoria, funzioni fondamentali della città metropolitana, con efficacia dalla data di insediamento dei suoi organi definitivi;

f) previsione che, per le finalità di cui alla lettera *e)*, siano altresì considerate funzioni fondamentali della città metropolitana, con riguardo alla popolazione e al territorio metropolitano:

1) la pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali;

2) la strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici;

3) la promozione e il coordinamento dello sviluppo economico e sociale.

7. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 6, corredati delle deliberazioni e dei pareri prescritti, sono trasmessi al Consiglio di Stato e alla Conferenza unificata, che rendono il parere nel termine di trenta giorni. Successivamente sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro trenta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime.

8. La provincia di riferimento cessa di esistere e sono soppressi tutti i relativi organi a decorrere dalla data di insediamento degli organi della città metropolitana, individuati dalla legge di cui al comma 1, che provvede altresì a disciplinare il trasferimento delle funzioni e delle risorse umane, strumentali e finanziarie inerenti alle funzioni trasferite e a dare attuazione alle nuove perimetrazioni stabilite ai sensi del presente articolo. Lo statuto definitivo della città metropolitana è adottato dai competenti organi entro sei mesi dalla data del loro insediamento in base alla legge di cui al comma 1.
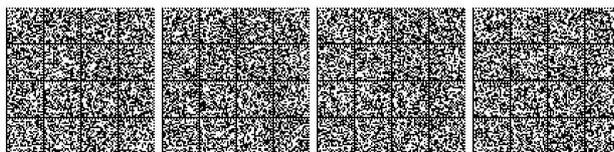
9. La legge di cui al comma 1 stabilisce la disciplina per l'esercizio dell'iniziativa da parte dei comuni della provincia non inclusi nella perimetrazione dell'area metropolitana, in modo da assicurare la scelta da parte di ciascuno di tali comuni circa l'inclusione nel territorio della città metropolitana ovvero in altra provincia già esistente, nel rispetto della continuità territoriale.

Art. 27. *Coordinamento della finanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.*

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto degli statuti speciali, concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ed all'esercizio dei diritti e doveri da essi derivanti, nonché al patto di stabilità interno e all'assolvimento degli obblighi posti dall'ordinamento comunitario, secondo criteri e modalità stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi, entro il termine di *trenta mesi* stabilito per l'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2 e secondo il principio del graduale superamento del criterio della spesa storica di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *m)*.

2. Le norme di attuazione di cui al comma 1 tengono conto della dimensione della finanza delle predette regioni e province autonome rispetto alla finanza pubblica complessiva, delle funzioni da esse effettivamente esercitate e dei relativi oneri, anche in considerazione degli svantaggi strutturali permanenti, ove ricorrano, dei costi dell'insularità e dei livelli di reddito pro capite che caratterizzano i rispettivi territori o parte di essi, rispetto a quelli corrispondentemente sostenuti per le medesime funzioni dallo Stato, dal complesso delle regioni e, per le regioni e province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, dagli enti locali. Le medesime norme di attuazione disciplinano altresì le specifiche modalità attraverso le quali lo Stato assicura il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarietà per le regioni a statuto speciale i cui livelli di reddito pro capite siano inferiori alla media nazionale, ferma restando la copertura del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all' articolo 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione, conformemente a quanto previsto dall' articolo 8, comma 1, lettera *b)*, della presente legge.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 sono attuate, nella misura stabilita dalle norme di attuazione degli statuti speciali e alle condizioni stabilite dalle stesse norme in applicazione dei criteri di cui al comma 2, anche mediante l'assunzione di oneri derivanti dal trasferimento o dalla delega di funzioni statali alle medesime regioni a statuto speciale e province autonome ovvero da altre misure finalizzate al conseguimento di risparmi per il bilancio dello Stato, nonché con altre modalità stabilite dalle norme di attuazione degli statuti speciali. Inoltre, le predette norme, per la parte di propria competenza:

a) disciplinano il coordinamento tra le leggi statali in materia di finanza pubblica e le corrispondenti leggi regionali e provinciali in materia, rispettivamente, di finanza regionale e provinciale, nonché di finanza locale nei casi in cui questa rientri nella competenza della regione a statuto speciale o provincia autonoma;

b) definiscono i princìpi fondamentali di coordinamento del sistema tributario con riferimento alla potestà legislativa attribuita dai rispettivi statuti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome in materia di tributi regionali, provinciali e locali;

c) individuano forme di fiscalità di sviluppo, ai sensi dell' articolo 2, comma 2, lettera *mm)*, e alle condizioni di cui all' articolo 16, comma 1, lettera *d)*.

4. A fronte dell'assegnazione di ulteriori nuove funzioni alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, così come alle regioni a statuto ordinario, nei casi diversi dal concorso al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ai sensi del comma 2, rispettivamente le norme di attuazione e i decreti legislativi di cui all' articolo 2 definiranno le corrispondenti modalità di finanziamento aggiuntivo attraverso forme di compartecipazione a tributi erariali e alle accise, fatto salvo quanto previsto dalle leggi costituzionali in vigore.

5. Alle riunioni del Consiglio dei ministri per l'esame degli schemi concernenti le norme di attuazione di cui al presente articolo sono invitati a partecipare, in conformità ai rispettivi statuti, i Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate.

6. La Commissione di cui all' articolo 4 svolge anche attività meramente ricognitiva delle disposizioni vigenti concernenti l'ordinamento finanziario delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e della relativa applicazione. Nell'esercizio di tale funzione la Commissione è integrata da un rappresentante tecnico della singola regione o provincia interessata.

7. Al fine di assicurare il rispetto delle norme fondamentali della presente legge e dei princìpi che da essa derivano, nel rispetto delle peculiarità di ciascuna regione a statuto speciale e di ciascuna provincia autonoma, è istituito presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione, un tavolo di confronto tra il Governo e ciascuna regione a statuto speciale e ciascuna provincia autonoma, costituito dai Ministri per i rapporti con le regioni, per le riforme per il federalismo, per la semplificazione normativa, dell'economia e delle finanze e per le politiche europee nonché dai Presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome. Il tavolo individua linee guida, indirizzi e strumenti per assicurare il concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome agli obiettivi di perequazione e di solidarietà e per valutare la congruità delle attribuzioni finanziarie ulteriori intervenute successivamente all'entrata in vigore degli statuti, verificandone la coerenza con i princìpi di cui alla presente legge e con i nuovi assetti della finanza pubblica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è assicurata l'organizzazione del tavolo.".

11G0126

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 maggio 2011.

Riduzioni di imposta previste dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, relative al periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2011.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che aveva previsto che nell'anno 2009, nel limite complessivo di spesa di 60 milioni di euro, fosse riconosciuta una riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali sul trattamento economico accessorio del personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico titolare di un reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2008, a 35.000 euro;

Visto l'articolo 1, comma 47, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, che ha confermato, nel limite complessivo di spesa annuo di 60 milioni di euro, anche per l'anno 2011 le agevolazioni fiscali riconosciute agli appartenenti alle Forze armate e di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco Ball' articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, precisando che il limite di reddito
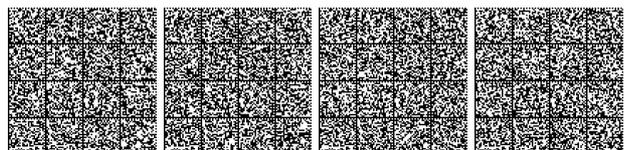
di lavoro dipendente di 35.000 euro, per l'attribuzione dei benefici fiscali nell'anno 2011, va riferito all'anno 2010;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2009 e in particolare l'articolo 2, comma 1, che, in attuazione del citato articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, ha riconosciuto, per l'anno 2009, la riduzione per ciascun beneficiario sull'imposta lorda determinata sul trattamento economico accessorio corrisposto al personale del comparto sicurezza e difesa e del soccorso pubblico, tenuto conto del citato limite di spesa e del numero complessivo dei destinatari del beneficio, risultante dalla certificazione unica dipendente (CUD) rilasciata dai sostituti di imposta con riferimento ai redditi di lavoro dipendente percepiti nell'anno 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010, recante "Riduzioni di imposta previste dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, relativo al periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2010";

Visto il numero complessivo del personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, in servizio alla data del 1° gennaio 2011, che, in base alla certificazione unica dipendente (CUD) rilasciata dai sostituti di imposta, risulta avere avuto un reddito di lavoro dipendente riferito all'anno 2010 non superiore a 35.000 euro, pari a 422.704 unità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, recante l'approvazione del testo unico delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, recante l'istituzione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni, recante l'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Considerata la necessità di rideterminare, per l'anno 2011, il valore massimo della detrazione di imposta per ciascun beneficiario di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2009, nel rispetto del menzionato limite di spesa di 60 milioni di euro, tenuto conto il citato numero massimo del personale in possesso dei requisiti di reddito per l'accesso al benefico fiscale;

Sulla proposta dei Ministri della difesa, dell'interno, della giustizia e delle politiche agricole, alimentari e forestali e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle finanze;

Decreta

Art. 1.

Misura della riduzione di imposta

1. Nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2011, la misura della riduzione dell'imposta lorda di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2009, determinata sul trattamento economico accessorio corrisposto al personale di cui all'articolo 1 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il cui reddito complessivo di lavoro dipendente nell'anno 2010 sia stato non superiore a 35.000 euro, è rideterminata, per ciascun beneficiario, nell'importo massimo di 141,90 euro.

2. Continuano ad essere applicate le disposizioni recate dagli articoli 1 e 2, commi 2; 3 e 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2009.

3. Fermo restando il limite massimo di 60 milioni di euro, qualora la detrazione d'imposta non trovi capienza sull'imposta lorda relativa alle retribuzioni di cui all'articolo 2. comma 3. del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2009, la parte eccedente può essere fruita in riduzione dell'imposta dovuta sulle medesime retribuzioni corrisposte nell'anno 2011 e assoggettate all'aliquota a tassazione separata di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Roma, 19 maggio 2011

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro della difesa
LA RUSSA

Il Ministro dell'interno
MARONI

Il Ministro della giustizia
ALFANO

Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali
ROMANO

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
BRUNETTA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2011
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 14, foglio n. 53

11A08106

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 2 marzo 2011.

Definizione della classe di laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali - LMR/02.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto l'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni;

Visto l'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni;

Visto il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,n. 42 e successive modificazioni;

Visto l'articolo 1-*ter* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito nella legge 31 marzo 2005, n.43;

Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370, e in particolare l'articolo 6, commi 6 e 7;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, e in particolare l'articolo 2;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n.270, e in particolare gli articoli 3, 4, 5, 9 e 10;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1999, concernente la rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari e successiva rettifica, nonché il decreto ministeriale 4 ottobre 2000 concernente la rideterminazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la definizione delle relative declaratorie ed il decreto ministeriale 18 marzo 2005

Vista la dichiarazione di Bologna del 19 giugno 1999 e i Comunicati di Praga del 19 maggio 2001, di Berlino del 19 settembre 2003 e di Bergen del 20 maggio 2005, relativi all'armonizzazione dei sistemi dell' Istruzione Superiore dei Paesi dell'area europea;

Preso atto, in particolare, di quanto il Comunicato di Bergen prevede circa gli schemi di riferimento per i titoli e circa la specificazione degli obiettivi didattici in termini di risultati di apprendimento attesi;

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 2004, prot.9/2004 relativo all'Anagrafe degli studenti ed al Diploma supplement;

Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 2007, n. 544, e successive modificazioni, relativo alla Banca dati dell'offerta formativa e verifica del possesso dei requisiti necessari;

Visto il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, ed in particolare l' art. 29, commi 8 e 9;

Visti i decreti Ministeriali del MIUR del 16 marzo 2007, con i quali sono state determinate le classi di laurea e di laurea magistrale;

Visto il decreto ministeriale del MIBAC 26 maggio 2009, n. 86, ed in particolare l' art.1, con il quale vengono definiti gli ambiti di competenza del restauratore dei beni culturali;

Visto il decreto Interministeriale MIBAC-MIUR 26 maggio 2009, n.87, ed in particolare l' art. 1, comma 4 che prevede la definizione di una classe di laurea magistrale a ciclo unico abilitante per la professione di restauratore dei beni culturali;

Visti i pareri del Consiglio Universitario Nazionale (CUN), resi nell'adunanza del 10 settembre 2008, del 14 gennaio 2009 e dell'11 giugno 2009;

Visti i pareri del CNSU, resi nelle adunanze del 26 febbraio 2009 e del 5 febbraio 2010;

Ritenuto necessario rivedere le classi di cui ai decreti ministeriali 16 marzo 2007 che fanno riferimento al restauro dei beni culturali, per assicurare allo studente un processo formativo coerente con le finalità del presente decreto;

Acquisito il preliminare concerto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali con nota del 28 giugno 2010;

Acquisiti i pareri della VII Commissione della Camera dei Deputati e della VII Commissione del Senato della Repubblica, resi il 22 dicembre 2010;

Ritenuto di non potersi adeguare alla condizione di cui al punto 1) del citato parere della VII Commissione della Camera, in quanto verrebbe ad essere modificato il percorso formativo approvato in conformità a quello allegato al DI n. 87/2009;

Ritenuto opportuno adeguarsi solo ad alcune tra le osservazioni indicate dalla VII Commissione della Camera, laddove non incidano sulle autonome competenze delle università, mentre altre verranno prese in considerazione nel provvedimento che definirà i requisiti di cui all'art.1, comma 5, del presente provvedimento;

Considerato, inoltre, che la revisione delle attuali classi L-43 ed LM-11, di cui ai decreti ministeriali 16 marzo 2007 è stata approvata con decreto ministeriale 28 dicembre 2010, in corso di registrazione, e che con il decreto ministeriale 30 dicembre 2010, n.302 è stato istituito il diploma accademico di secondo livello di durata quinquennale, abilitante alla professione di Restauratore di beni culturali;
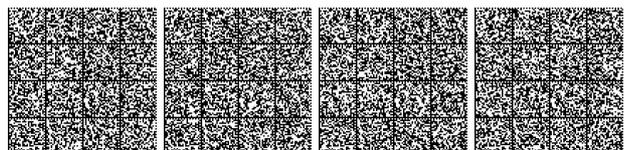
Decreta

Art. 1.

1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, e dell' art.1, comma 4 del decreto interministeriale 26 maggio 2009, n. 87, la classe delle lauree magistrali a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali, individuata nell'allegato che ne costituisce parte integrante.

2. I corsi di laurea magistrale a ciclo unico di cui al comma 1, istituiti dalle Università, ai sensi del presente provvedimento e con le modalità previste dall'articolo 11, comma 1, della legge n. 341/90, sono finalizzati a formare laureati magistrali con il profilo corrispondente alla qualifica professionale di restauratore di beni culturali, di cui all' art.29, commi 6, 7, 8 e 9 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e successive modificazioni.

3. Le università attribuiscono la denominazione al corso di laurea magistrale corrispondente a quella della qualifica professionale di cui al comma precedente.

4. Le università procedono all'istituzione dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico sopra citati nell'osservanza dell'articolo 9 del predetto decreto ministeriale n. 270/2004.

5. Fermo restando il pieno ed integrale rispetto di tutti i requisiti richiesti dagli articoli 2 e 3 del DI n. 87/2009, con decreto del MIUR di concerto con il MIBAC, sentita la Commissione Interministeriale MIBAC-MIUR di cui all' art. 5 del DI n.87/2009, sono definiti i requisiti necessari per i corsi di laurea magistrale di cui al presente decreto.

6. I suddetti corsi sono istituiti ed attivati dalle università previo parere favorevole della Commissione Interministeriale MIBAC-MIUR di cui all' art. 5 del DI n.87/2009, nel rispetto dei requisiti necessari di cui al comma 5.

7. Le modifiche dei regolamenti didattici di ateneo, con le quali le università prevedono l'inserimento di tali corsi nel regolamento didattico d'ateneo, sono approvate dalle stesse in tempo utile per assicurare l'avvio dei corsi di laurea magistrale di cui al presente decreto all' inizio di ciascun anno accademico.

8. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano, altresì, ai corsi omologhi organizzati dalle accademie di belle arti, dalle scuole di alta formazione e di studio degli istituti centrali del Ministero per i beni e le attività culturali, nonché ai centri di cui al comma 11 dell'articolo 29 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, tenuto conto che le predette istituzioni rilasceranno un titolo equipollente alla laurea magistrale di cui al presente decreto. L'attivazione dei corsi da parte di altri soggetti pubblici o privati resta, invece, subordinata al previo accreditamento in applicazione degli articoli 4 e 5 del decreto interministeriale n. 87 del 26 maggio 2009.

Art. 2.

1. Nel definire gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea magistrale di cui al presente decreto le università specificano gli obiettivi formativi con riferimento alla professione regolamentata dal MIBAC con DM n. 86/2009, in attuazione dell'art.29 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

2. I laureati magistrali al termine dei percorsi formativi determinati negli allegati al presente decreto devono aver acquisito le competenze professionali previste dal decreto MIBAC n. 86/2009.

3. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea magistrale devono assicurare agli studenti una solida preparazione sia nelle discipline di base che in quelle caratterizzanti, garantendo loro la possibilità di un approfondimento critico degli argomenti anche evitando la dispersione del loro impegno su un numero eccessivo di discipline, di insegnamenti o dei relativi moduli. Devono altresì assicurare agli studenti la possibilità di svolgere tutte le attività formative di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, fissando per quelle previste alle lettere *a)* e *b)*, un numero minimo totale di crediti rispettivamente pari a 8 e a 12.

4. Per quanto riguarda le attività formative autonomamente scelte dallo studente, ai sensi dell'articolo 10, comma 5 , lett. *a)* del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, i regolamenti didattici di ateneo assicurano la libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati nell'ateneo, consentendo anche l'acquisizione di ulteriori crediti formativi nelle discipline di base e caratterizzanti.

5. Per ogni corso di laurea magistrale i regolamenti didattici di ateneo determinano il numero intero di crediti assegnati a ciascuna attività formativa.

6. Relativamente al trasferimento degli studenti da un'università ad un'altra, da un corso di laurea magistrale ad un altro, i regolamenti didattici assicurano il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente, secondo criteri e modalità previsti dal regolamento didattico del corso di laurea magistrale di destinazione, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.

7. Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato tra corsi di laurea magistrale appartenenti alla stessa classe di cui al presente decreto, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50%.

Art. 3.

1. Le competenti strutture didattiche determinano, con il regolamento didattico del corso di laurea magistrale, l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative di cui all'art.12 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, secondo criteri di stretta funzionalità con gli obiettivi formativi specifici del corso.

2. Le università garantiscono l'attribuzione di un congruo numero intero di crediti formativi per ciascun in-

segnamento attivato, evitando la parcellizzazione delle attività formative. Il numero massimo degli esami è 30.
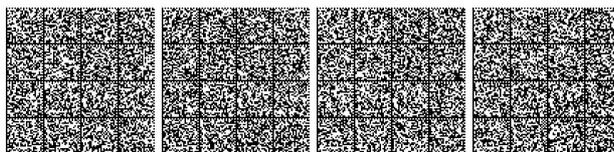
3. Secondo quanto previsto dall' articolo 5, comma 7 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, gli atenei possono riconoscere le conoscenze e le abilità professionali certificate individualmente ai sensi della normativa vigente in materia, nonché le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso. Il numero massimo di crediti formativi universitari riconoscibili è fissato per ogni corso di laurea magistrale nel proprio ordinamento didattico e non può comunque essere superiore ai limiti previsti dalla normativa vigente per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico.

Art. 4.

1. I crediti formativi universitari dei corsi di laurea magistrale di cui al presente decreto corrispondono a 25 ore di impegno per studente.

2. In considerazione dell'elevato contenuto pratico delle attività formative e di tirocinio applicativo di cui al presente decreto, la frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale non può essere superiore al trenta per cento.

3. Il regolamento didattico di ateneo fissa le modalità di verifica dell'adeguatezza della personale preparazione ai fini dell'ammissione al corso di laurea magistrale di cui al presente decreto, ai sensi dell'art. 6, comma 2 e dell'art. 11, comma 7, lettera *f)* del decreto ministeriale n. 270/2004.

Art. 5.

1. Ai sensi dell'articolo 29, comma 9, del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modificazioni, la prova finale dei corsi di laurea magistrale afferenti alla classe di cui al presente decreto ha valore di esame di Stato abilitante all'esercizio dell'attività professionale del Restauratore di Beni Culturali.

2. La prova finale:

a) consiste in due prove, una di carattere applicativo, consistente in un intervento pratico-laboratoriale ed una di carattere teorico-metodologico, consistente nella discussione di un elaborato scritto. Qualora la prima prova non venga superata, il candidato potrà ripetere l'esame nella sessione successiva.

b) è organizzata in due sessioni in periodi definiti a livello nazionale, con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro per i Beni e le attività Culturali ;

3. La Commissione per la prova finale è composta da 7 membri, nominati dal rettore su proposta del consiglio di corso di laurea, ed integrata da 2 membri designati dal MIBAC, scelti tra i restauratori che esercitino attività professionale da almeno 10 anni, e da 2 membri designati dal MIUR. Nella fase di prima applicazione, il MIBAC designerà i membri tra i soggetti in possesso dei requisiti indicati all'art. 182, comma 1, lettera *a)*, del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Art. 6.

1. I regolamenti didattici di ateneo e i regolamenti dei corsi di studio non possono prevedere denominazioni dei corsi di studio e dei relativi titoli che facciano riferimento a curricula, indirizzi, orientamenti o ad altre articolazioni interne dei medesimi corsi.

2. Le università provvedono inoltre a rilasciare, ai sensi dell' art.11, comma 8 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, e con le modalità indicate nel decreto ministeriale 30 aprile 2004, prot. 9/2004 e successive integrazioni, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, anche in lingua inglese e secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.

Art. 7.

1. A decorrere dall' anno accademico 2011/2012, le immatricolazioni degli studenti alle classi L-43 e LM-11 sono consentite esclusivamente con riferimento alle classi revisionate ai sensi del DM 28.12.2010, di cui in premessa.

2. Al fine del conseguimento del relativo titolo abilitante è consentita l' iscrizione ai corsi di laurea magistrale di cui al presente decreto agli studenti dei corsi di laurea L-41 di cui al decreto ministeriale 4.8.2000, e L-43 di cui al decreto ministeriale 16.3.2007, di Laurea specialistica della classe 12/S di cui al decreto ministeriale 28.11.2000 e di Laurea magistrale LM-11 di cui al decreto ministeriale 16.3.2007. Le università ne disciplinano le modalità, riconoscendo almeno i CFU già acquisiti nei settori scientifico-disciplinari presenti nell'ordinamento didattico degli stessi, fermo restando l'obbligo di acquisizione e/o riconoscimento dei 90 CFU di laboratorio necessari per il conseguimento stesso.

3. Nel primo triennio di applicazione, modifiche tecniche alla classe di cui al presente decreto possono essere disposte con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della Ricerca di concerto con il Ministro per i Beni e le attività Culturali, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto ministeriale n. 270/2004.

Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 2011

Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca
GELMINI

Il Ministro per i beni e le attività culturali
BONDI

Registrato alla Corte dei Conti il 21 aprile 2011

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali registro n. 5, foglio n. 79

ALLEGATO

Numerazione della classe-LMR/02

Classe delle lauree magistrali ciclo unico in
CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI BENI CULTURALI
OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI

I laureati nei corsi di laurea magistrale della classe dovranno acquisire:

- le **basi storiche, scientifiche e tecniche** necessarie all'esercizio della professione di restauratore di beni culturali;
- una **solida preparazione pratica** fondata sulle necessarie competenze e sulle abilità manuali;
- un **elevato livello di autonomia** professionale, decisionale ed operativa in ordine ai problemi di conservazione e restauro dei beni culturali;
- la **capacità di partecipare secondo le proprie conoscenze e** per la parte di competenza **alla valutazione critica dei** dati relativi alla tecnica e allo stato di conservazione del bene culturale interpretati alla luce delle conoscenze storiche e scientifiche per risolvere i problemi di prevenzione, di manutenzione e dell'intervento conservativo;
- la **capacità di intervenire** nelle situazioni di emergenza del patrimonio culturale attivando le opportune azioni nelle situazioni di catastrofe;
- la **capacità di gestire** gli interventi e lo staff di lavoro anche sotto il profilo giuridico ed economico
- la **competenza anche informatica** utile alla gestione della documentazione relativa al bene culturale;
- la **capacità di collaborare** con le figure professionali specifiche del settore e di comunicare con chiarezza i risultati dell'attività svolta;
- la **conoscenza** dei principi deontologici e delle ragioni etiche che sottendono alle scelte operative;
- la **consapevolezza** degli orientamenti più aggiornati a scala internazionale in materia di restauro;
- la **padronanza** scritta e orale di almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre all'italiano.

A tali fini il corso di laurea magistrale prevede **300 CFU** complessivi, di cui almeno **90 CFU** da maturare nei **laboratori e cantieri di restauro** previsti dagli ordinamenti di studio.
L'accesso al corso di laurea magistrale è subordinato alla verifica dell'idoneità dei candidati mediante specifiche prove.
Data la specificità delle problematiche inerenti alle diverse tipologie dei beni culturali, il corso di laurea in restauro sarà orientato, attraverso un'opportuna selezione degli insegnamenti e delle attività pratiche di laboratorio, secondo uno o più dei seguenti **percorsi formativi** professionalizzanti, **a ciascuno dei quali devono essere attribuiti non meno di 90 CFU nel loro complesso.**

Attività formative	Percorsi formativi	Contenuti sintetici	CFU	Tot CFU
Discipline tecniche del restauro	**1**	Materiali lapidei e derivati; superfici decorate dell'architettura		**90**
	2	Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile. Manufatti scolpiti in legno Arredi e strutture lignee Manufatti in materiali sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti		
	3	Materiali e manufatti tessili e pelle		
	4	Materiali e manufatti ceramici e vitrei Materiali e manufatti in metallo e leghe		
	5	Materiale librario e archivistico Manufatti cartacei . Materiale fotografico, cinematografico e digitale		
	6	Strumenti musicali Strumentazioni e strumenti scientifici e tecnici		
Totale				**90**

Tali attività saranno effettuate nell'ambito delle attività formative previste dall'articolo 10, comma 5d del DM 270/2004.
Le attività pratiche di laboratorio saranno essere accompagnate dal supporto di specifici insegnamenti teorici, dedicati ad approfondire, a seconda dell'orientamento prescelto, alcune problematiche fondamentali, relative ad esempio alle tecniche di esecuzione dei manufatti, alle tecniche storiche del restauro, alla fenomenologia

del deterioramento dei manufatti, ai metodi e materiali dei trattamenti conservativi e di restauro, alla tecnologia degli strumenti scientifici, all'archeologia del libro, alla storia della legatura, alla tecnologia degli strumenti musicali..

ATTIVITA' FORMATIVE INDISPENSABILI

Attività formative	Ambiti disciplinari	Settori scientifico-disciplinari	CFU	Tot CFU
Di base	Formazione scientifica	BIO/01 - Botanica generale BIO/03 - Botanica ambientale e applicata CHIM/03 - Chimica generale e inorganica CHIM/06 - Chimica organica CHIM/08 – Chimica farmaceutica CHIM/12 - Chimica dell'ambiente e dei beni culturali FIS/01 - Fisica sperimentale FIS/03 - Fisica della materia FIS/07 - Fisica applicata (ai beni culturali, ambientali, biologia e medicina) GEO/06 - Mineralogia ICAR/17 - Disegno INF/01 - Informatica ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni	24	**50**
	Formazione storica e storico-artistica	L-ANT/07 - Archeologia classica L-ANT/08 - Archeologia cristiana e medievale L-ART/01 - Storia dell'arte medievale L-ART/02 - Storia dell'arte moderna L-ART/04 -Museologia e critica artistica e del restauro L-ANT/01 - Preistoria e protostoria L-ANT/03 - Storia romana M-STO/01 - Storia medievale M-STO/02 - Storia moderna M-STO/04 - Storia contemporanea M-STO/08 - Archivistica, Bibliografia e Biblioteconomia	26	

Caratterizzanti	Metodologie per la conservazione e il restauro	L-ANT/10 - Metodologie della ricerca archeologica L-ART/04 -Museologia e critica artistica e del restauro M-STO/08 - Archivistica, Bibliografia e Biblioteconomia ICAR/19 - Restauro	8	**58**
	Scienze e tecnologie per la conservazione e il restauro	AGR/06 - Tecnologia del legno e utilizzazioni forestali AGR/11 - Entomologia AGR/12 - Patologia vegetale AGR/16 - Microbiologia agraria CHIM/01 - Chimica analitica CHIM/02 - Chimica fisica CHIM/04 - Chimica industriale CHIM/12 - Chimica dell'ambiente e dei beni culturali BIO/03 - Botanica ambientale e applicata BIO/05 - Zoologia BIO/07 - Ecologia BIO/08 - Antropologia BIO/10 - Biochimica BIO/19 Microbiologia generale	24	

		FIS/04 - Fisica nucleare FIS/07 - Fisica applicata (ai beni culturali, ambientali, biologia e medicina) GEO/06 - Mineralogia GEO/07 - Petrologia e petrografia GEO/09 - Georisorse minerarie e applicazioni mineralogico-petrografiche per l'ambiente e i beni culturali ICAR 12 - Tecnologia dell'architettura ICAR 16 - Architettura degli interni e allestimento ING-IND/11 - Fisica tecnica ambientale ING-IND/21 - Metallurgia ING-IND/22 - Scienza e tecnologia dei materiali		
	Beni culturali	L-ANT/01 - Preistoria e protostoria L-ANT/05 - Papirologia L-ANT/06 - Etruscologia e antichità italiche L-ART/03 - Storia dell'arte contemporanea L-ART/06 - Cinema, fotografia e televisione L-ART/07 - Musicologia e storia della musica L-ART/08 - Etnomusicologia IUS/19 - Storia del diritto medievale e moderno ICAR/18 - Storia dell'architettura M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche M-STO/05 - Storia della scienza e delle tecniche M-STO/08 - Archivistica, Bibliografia e Biblioteconomia M-STO/09 - Paleografia e diplomatica	14	
	Formazione giuridica, economica e gestionale	IUS/10 - Diritto Amministrativo IUS/14 - Diritto dell'Unione Europea SECS-P/07 - Economia aziendale SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi MED/44 - Medicina del lavoro ING-IND/35 - Ingegneria economico-gestionale	12	
TOTALE				**108**

11A07794

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 24 maggio 2011.

Disposizioni concernenti le modalità di gioco del Bingo effettuato con partecipazione a distanza.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione del gioco del bingo, emanato ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze del 12 settembre 2000, con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del bingo è affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 16 novembre 2000, concernente l'approvazione del regolamento di gioco del bingo, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 11-*quinquiesdecies*, comma 11, lettere *a)* e *c)* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante misure di contrasto alla diffusione del gioco illegale;

Visto il decreto direttoriale 28 febbraio 2007, rubricato «Disposizioni concernenti le modalità di gioco del bingo, di cui al decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, effettuato con partecipazione a distanza», e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 12 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, come modificato dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successivi provvedimenti di proroga, che ha stabilito che, con decreto dirigenziale, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può disporre, in via sperimentale, che nell'ambito del gioco del bingo, istituito dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, le somme giocate vengano destinate per almeno il 70 per cento a montepremi, per l'11 per cento a prelievo erariale e per l'1 per cento a compenso dell'affidatario del controllo centralizzato del gioco;

Visto l'art. 24, commi da 11 a 26, della legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008), recante disposizioni in materia di esercizio e di raccolta a distanza delle scommesse, concorsi a pronostici sportivi ed ippici, giochi di ippica nazionale, giochi di abilità, bingo, giochi numerici a totalizzatore nazionale, lotterie ad estrazione istantanea e differita, e i conseguenti provvedimenti attuativi;

Visto il decreto direttoriale 8 febbraio 2011 concernente «Decorrenza degli obblighi relativi alla raccolta del gioco a distanza» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 9 marzo 2011, n. 56;

Considerato che gli obblighi comunitari di notifica ai sensi della direttiva 98/34/CE, che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regole tecniche e delle regole relative ai servizi dell'informazione, sono stati assolti con procedura n. 2010/627/I del 16 settembre 2010, alla quale ha fatto seguito il periodo di sospensione previsto dalle procedure comunitarie, senza osservazioni;

Considerata la necessità ed opportunità di disciplinare le modalità del gioco del bingo effettuato con partecipazione a distanza;

ADOTTA
il seguente provvedimento:

Art. 1.

Oggetto e definizioni

1. Il presente decreto disciplina le modalità di estrazione centralizzata, di gestione e di raccolta del gioco del bingo, di cui al decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, effettuato con partecipazione a distanza.

2. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) Aams, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

b) bingo a distanza, il gioco del bingo, di cui al decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, effettuato con partecipazione a distanza mediante internet, televisione interattiva e telefonia fissa e mobile;

c) cartella, la cartella di cui all'art. 4, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, in formato elettronico utilizzabile per il bingo a distanza;

d) cartella vincente, la cartella che, in base ai numeri estratti, realizza una delle combinazioni vincenti di cui all'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29;

e) circuito di gioco, ambiente costituito da sale virtuali, esclusivamente dedicate al circuito, appartenenti ai sistemi di due o più concessionari, nel quale i giocatori partecipano alla stessa partita di bingo a distanza;

f) concessionario, il concessionario del gioco del bingo, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, autorizzato all'esercizio del bingo a distanza, nonché gli altri soggetti di cui all'art. 24, comma 13, della legge 7 luglio 2009, n. 88;

g) estrazione centralizzata, la generazione casuale, da parte del sistema centralizzato, di una serie di numeri interi compresi tra l'uno ed il novanta ambedue inclusi, comunicati al sistema del concessionario fino al numero che determina la combinazione vincente del bingo;

h) fase di vendita, il periodo di tempo durante il quale è consentito al giocatore l'inoltro della richiesta di acquisto di cartelle;

i) giocatore, ciascun soggetto che, tramite mezzi elettronici e di connessione telematica o telefonica, partecipa a partite di bingo a distanza;

j) gioco legale e responsabile, le modalità di gioco con vincita in denaro adottate dal concessionario, sulla

base dei provvedimenti di Aams, ai fini di tutela degli interessi del giocatore e di quelli pubblici;

k) palinsesto, le informazioni preventive ai giocatori, relative ad un periodo temporale, ad una sala virtuale ovvero ad un circuito di gioco, concernenti, per ciascuna partita, il prezzo delle cartelle, gli orari di inizio e di fine della fase di vendita ed i parametri per la determinazione dei premi obbligatori nonché dei premi facoltativi, qualora nella partita ne sia prevista l'assegnazione;

l) premi obbligatori, i premi del bingo e della cinquina, assegnati obbligatoriamente in tutte le partite;

m) premi facoltativi, i premi adottati facoltativamente dal concessionario, fermo restando l'assegnazione al montepremi della aliquota percentuale della raccolta stabilita dall'art. 6 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29 e variata, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2011, dal decreto direttoriale 8 ottobre 2009, attuativo dell'art. 12 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, come modificato dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successivi provvedimenti di proroga;

n) premio bingo speciale a progressivo di estrazione fisso, premio facoltativo di importo pari ad una aliquota percentuale prestabilita del fondo appositamente costituito, assegnato al giocatore che ha realizzato il bingo con un progressivo di estrazione uguale o inferiore a quello prestabilito;

o) premio bingo speciale a progressivo di estrazione incrementale, premio facoltativo assegnato al giocatore che ha realizzato il bingo con un progressivo di estrazione uguale o inferiore a quello prestabilito, nella prima partita successiva a quella in cui il fondo appositamente costituito ha raggiunto l'importo prestabilito come ammontare del premio stesso, ovvero, qualora in tale partita non si realizzi il bingo con un progressivo di estrazione uguale o inferiore a quello prestabilito, assegnato in una delle partite immediatamente successive al giocatore che realizza il bingo con un progressivo di estrazione uguale o inferiore a quello prestabilito, incrementato di una unità per ciascuna partita successiva;

p) progressivo di estrazione, i numeri progressivi che, nell'ambito della serie dell'estrazione centralizzata, indicano la posizione dei numeri che determinano le combinazioni vincenti della cinquina e del bingo, di cui all'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29;

q) pseudonimo, la denominazione fittizia, non modificabile, scelta dal giocatore, allo stesso univocamente associata, che lo identifica nell'ambiente di gioco del concessionario, obbligatoriamente adottata dal concessionario per comunicare l'identità fittizia del giocatore agli altri giocatori;

r) rappresentante del circuito, il concessionario del circuito di gioco che, in nome e per conto dei concessionari del circuito, comunica al sistema centralizzato i parametri da adottare per la determinazione dei premi, nonché, per ciascuna partita, gli orari di inizio e di fine della fase di vendita, il prezzo delle cartelle e l'eventuale adozione di premi bingo speciale a progressivo di estrazione fisso;

s) sala virtuale, ambiente virtuale di gioco appartenente al sistema del concessionario nel quale si effettuano partite di bingo a distanza;

t) sistema del concessionario, l'ambiente informatico accessibile dal giocatore mediante internet, televisione interattiva e telefonia fissa e mobile, con il quale il concessionario effettua partite di bingo a distanza;

u) sistema centralizzato, il sistema informatico del controllore centralizzato del gioco di cui all'art. 1, comma 3 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, interconnesso con il sistema del concessionario per la convalida della vendita delle cartelle al giocatore, per l'estrazione centralizzata e per il controllo del bingo a distanza;

v) contratto di conto di gioco, contratto tra il giocatore ed il concessionario di cui all'art. 24, comma 13, della legge 7 luglio 2009, n. 88, e dei relativi provvedimenti di attuazione, alla cui stipula è subordinata la partecipazione a distanza al gioco e con il quale le parti convengono di registrare su un conto di gioco intestato al giocatore le operazioni riguardanti il gioco con partecipazione a distanza.

Art. 2.

Autorizzazione all'esercizio del bingo a distanza

1. Ai fini dell'autorizzazione all'esercizio del gioco del bingo a distanza, il concessionario inoltra ad Aams apposita istanza corredata dalla relazione tecnico-organizzativa che definisce le regole e le modalità di svolgimento del gioco, adottate in conformità con quanto stabilito nel presente decreto, nonché dall'art. 24, commi 11-26, della legge 7 luglio 2009, n. 88, e nei relativi provvedimenti di attuazione.

2. Ai fini dell'autorizzazione all'esercizio del gioco del bingo a distanza tramite circuito di gioco, i concessionari ad esso aderenti inoltrano ad Aams apposita istanza, sottoscritta da tutti i concessionari, corredata dalla relazione tecnico-organizzativa che definisce le regole e le modalità di svolgimento del gioco nel circuito di gioco, adottate in conformità con quanto stabilito nel presente decreto, nonché dall'art. 24, commi 11-26, della legge 7 luglio 2009, n. 88, e nei relativi provvedimenti di attuazione.

3. Aams autorizza all'esercizio del bingo a distanza i concessionari in possesso dei requisiti previsti dalla citata legge 7 luglio 2009, n. 88, e dai relativi provvedimenti di attuazione, a seguito della verifica di conformità:

a) della relazione tecnico-organizzativa di cui ai commi 1 e 2, rispetto a quanto previsto dal presente decreto;

b) delle modalità di colloquio del sistema del concessionario con il sistema centralizzato, rispetto ai protocolli di comunicazione stabiliti da Aams con appositi provvedimenti.

4. Qualunque modifica rispetto a quanto indicato nella relazione tecnico-organizzativa, di cui ai commi 1 e 2, è subordinata alla preventiva comunicazione ad Aams.

Art. 3.

Sistema del concessionario

1. Il sistema del concessionario assicura:

a) il colloquio in tempo reale con i giocatori;

b) la vendita delle cartelle e l'assegnazione dei premi, nonché i rispettivi pagamenti in conformità alle disposizioni di cui alla legge 7 luglio 2009, n. 88, ed ai relativi provvedimenti di attuazione;

c) la gestione di partite di bingo a distanza.

2. Il sistema del concessionario garantisce la continuità del servizio, mediante l'adozione di sistemi ad alta affidabilità.

Art. 4.

Prezzi delle cartelle

1. Il prezzo delle cartelle è scelto dal concessionario, per ogni partita, tra gli importi di € 0,01 e multipli fino all'importo massimo di € 5,00.

Art. 5.

Premi

1. In ogni partita i premi obbligatori sono assegnati ai giocatori che realizzano le combinazioni vincenti di cui all'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29.

2. Il concessionario può adottare, in aggiunta ai premi obbligatori, previa comunicazione al controllore centralizzato del gioco, i seguenti premi facoltativi, ai quali può attribuire proprie denominazioni:

a) uno o più premi bingo speciale a progressivo di estrazione fisso;

b) un premio bingo speciale a progressivo di estrazione incrementale.

3. La somma da assegnare al montepremi in ciascuna partita, ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, così come variata, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2011, dal decreto direttoriale 8 ottobre 2009, attuativo dell'art. 12 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, come modificato dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successivi provvedimenti di proroga, è costituita da almeno il 70 per cento dell'importo della relativa vendita delle cartelle, con l'attribuzione:

a) alla cinquina, dell'aliquota percentuale che può assumere un valore compreso tra 5 e 12;

b) al bingo, dell'aliquota percentuale che può assumere un valore compreso tra 40 e 63;

c) al fondo per l'erogazione del premio bingo speciale a progressivo di estrazione fisso, dell'aliquota percentuale che può assumere un valore compreso tra 0 e 16;

d) al fondo per l'erogazione del premio bingo speciale a progressivo di estrazione incrementale, dell'aliquota percentuale che può assumere un valore compreso tra 0 e 16.

4. I premi bingo speciale a progressivo di estrazione fisso possono essere adottati in tutte le partite o in una parte di esse, con esclusione delle partite in cui è attribuibile il bingo speciale a progressivo di estrazione incrementale.

5. Il progressivo di estrazione e l'aliquota percentuale da applicare all'importo del fondo di cui al comma 3, lettera *c)*, relativi a ciascun premio bingo speciale a progressivo di estrazione fisso, sono stabiliti dal concessionario e sono comunicati al sistema centralizzato ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera *a)*.

6. Il progressivo di estrazione iniziale e l'importo del premio bingo a progressivo di estrazione incrementale sono stabiliti dal concessionario e comunicati al sistema centralizzato ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera *b)*.

7. Qualora nella stessa partita più cartelle realizzino le combinazioni vincenti di cui all'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, i premi sono ripartiti in parti uguali tra le cartelle vincenti.

8. Il concessionario può anticipare al fondo di cui al comma 3, lettera *c)*, un importo non superiore a € 100.000,00 per ciascuna sala virtuale. Tale importo è recuperato, previa comunicazione al controllore centralizzato del gioco.

9. I concessionari aderenti ad un circuito di gioco possono complessivamente anticipare al fondo di cui al comma 3, lettera *c)*, un importo non superiore a € 250.000,00. Tale importo è recuperato, previa comunicazione al controllore centralizzato del gioco.

10. L'ammontare dei versamenti, di cui ai commi 8 e 9, effettuati da ciascun concessionario e non ancora recuperati, non può eccedere l'importo di € 250.000,00.

Art. 6.

Determinazione dei premi

1. Per ciascuna sala virtuale, il concessionario e, per le sale virtuali di un circuito di gioco, il rappresentante del circuito comunicano al sistema centralizzato, secondo le modalità stabilite da Aams con i provvedimenti di cui all'art. 2, comma 3, lettera *b)*, i valori delle aliquote percentuali del montepremi, di cui all'art. 5, comma 3, da assegnare ai premi della cinquina e del bingo ed ai fondi per l'erogazione dei premi facoltativi.

2. Per ciascuna sala virtuale, il concessionario e, per le sale virtuali di un circuito di gioco, il rappresentante del circuito comunicano al sistema centralizzato, con le modalità di cui al comma 1, i valori dei seguenti parametri relativi ai premi facoltativi:

a) per ciascun premio bingo speciale a progressivo di estrazione fisso, il progressivo di estrazione e l'aliquota percentuale da applicare all'importo del fondo di cui all'art. 5, comma 3, lettera *c)*;

b) per il premio bingo speciale a progressivo di estrazione incrementale, il progressivo di estrazione iniziale e l'importo del fondo di cui all'art. 5, comma 3, lettera *d)*.

3. I valori di cui al comma 2 possono essere adottati a decorrere dalla partita successiva a quella nella quale avviene l'assegnazione del premio determinato sulla base dei valori in precedenza comunicati al sistema centralizzato.

Art. 7.

Abilitazione del giocatore

1. La partecipazione alle partite del bingo a distanza da parte del giocatore è subordinata alla titolarità del contratto di conto di gioco nonché al rispetto delle disposizioni di cui alla citata legge 7 luglio 2009, n. 88, e relativi provvedimenti di attuazione.

Art. 8.

Svolgimento della partita

1. Ferme restando le comunicazioni di cui all'art. 6, per ciascuna partita, prima dell'inizio della fase di vendita:

a) il concessionario comunica al sistema centralizzato, gli orari di inizio e di fine della fase di vendita, il prezzo delle cartelle, il numero di cartelle, non superiore a sessanta, costituenti il lotto da assegnare a ciascun giocatore, nonché l'eventuale adozione, ai sensi dell'art. 5, comma 4, di premi bingo speciale a progressivo di estrazione fisso;

b) il sistema centralizzato comunica al concessionario il progressivo di estrazione e l'importo relativo ai premi facoltativi eventualmente adottati.

2. Per le partite del circuito di gioco, la mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui al comma 1 da parte di un concessionario, ovvero la difformità dei dati rispetto a quelli comunicati dal rappresentante del circuito, comporta l'esclusione della sala virtuale del concessionario stesso dalla partita.

3. Per ciascuna partita, il concessionario:

a) all'inizio della fase di vendita comunica ai giocatori il prezzo delle cartelle e la durata della fase di vendita;

b) successivamente alla chiusura della partita precedente comunica ai giocatori i premi facoltativi eventualmente adottati e per ciascuno di essi il progressivo di estrazione ed il relativo importo;

c) nel corso della fase di vendita richiede al sistema centralizzato il numero provvisorio delle cartelle vendute e gli importi provvisori dei premi obbligatori e li comunica ai giocatori, unitamente alla durata residua della fase di vendita.

4. Nel corso della fase di vendita:

a) assegna a ciascun giocatore il lotto di cartelle, di cui al comma 1, lettera *a)*; qualora il giocatore intenda acquistare un numero di cartelle superiore a quello costituente un lotto, può richiedere l'assegnazione di ulteriori lotti;

b) il giocatore inoltra la richiesta di acquisto di cartelle, scelte tra quelle del lotto o dei lotti assegnati;

c) il concessionario comunica al sistema centralizzato i dati identificativi delle cartelle che il giocatore ha richiesto di acquistare, il codice identificativo del conto di gioco del giocatore e lo pseudonimo;

d) il sistema centralizzato convalida l'acquisto delle cartelle richieste dal giocatore e ne dà comunicazione al concessionario;

e) il concessionario, a seguito della convalida dell'acquisto da parte del sistema centralizzato, assegna le cartelle al giocatore;

f) il concessionario provvede all'addebito del prezzo delle cartelle, secondo le modalità previste dalla citata legge 7 luglio 2009, n. 88, e dai relativi provvedimenti attuativi.

5. Al termine della fase di vendita il sistema del concessionario richiede al sistema centralizzato:

a) il numero delle cartelle vendute e l'importo di ciascuno dei premi adottati nella partita;

b) la serie di numeri della estrazione centralizzata, il progressivo di estrazione della cinquina e del bingo, i premi assegnati nella partita, il codice identificativo delle cartelle vincenti, il codice che identifica il conto di gioco del vincitore e lo pseudonimo;

c) l'ammontare dei fondi di cui all'art. 5, comma 3, lettere *c)* e *d)*.

6. Il concessionario comunica ai giocatori l'ammontare di ciascun premio, la serie dei numeri estratti, il codice identificativo della cartella vincente e lo pseudonimo del vincitore. Successivamente comunica al sistema centralizzato la conclusione della partita.

7. Il concessionario provvede al pagamento dei premi, secondo le modalità previste dalla citata legge 7 luglio 2009, n. 88, e dai relativi provvedimenti attuativi.

8. Non si effettuano partite con la partecipazione di un numero di giocatori inferiore a tre. Non si effettuano partite con la partecipazione di un numero di giocatori uguale a tre se uno dei giocatori ha acquistato un numero di cartelle superiore al 50% del totale delle cartelle vendute. In tali casi l'importo delle eventuali cartelle vendute è rimborsato mediante accredito sui conti di gioco dei giocatori.

9. I malfunzionamenti del sistema di gioco, ovvero del sistema centralizzato, che impediscono temporaneamente lo svolgimento della partita, ne comportano la sospensione fino al ripristino del corretto funzionamento dei sistemi stessi.

Art. 9.

Prelievo erariale e compenso per il controllore centralizzato del gioco

1. Il sistema centralizzato liquida giornalmente gli importi del prelievo erariale e del compenso al controllore centralizzato, dovuti nelle misure stabilite dagli articoli 5 e 7 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29 e variate, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2011, dal decreto direttoriale 8 ottobre 2009, attuativo dell'art. 12 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, come modificato dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successivi provvedimenti di proroga, e ne rende disponibile l'informazione al concessionario.

2. Il concessionario effettua il versamento degli importi dovuti, di cui al comma 1, nei termini e con le modalità di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 2002, n. 66.

Art. 10.

Obblighi di informazione e tutela del giocatore

1. Il sistema del concessionario rende disponibili a chiunque accede al sito:

a) l'informazione relativa ai premi assegnati e, per ciascuno di essi all'ammontare, ai dati identificativi della cartella vincente, al codice identificativo di partecipazione nonché allo pseudonimo del vincitore, per tutte le partite di bingo effettuate, per un periodo pari ad almeno trenta giorni;

b) l'orario di apertura della sala virtuale, con almeno tre giorni di anticipo, e il palinsesto;

c) le modalità ed i tempi di pagamento delle vincite, nonché di prelievo delle somme dal conto di gioco;

d) l'informazione relativa ai requisiti minimi richiesti per la partecipazione al gioco;

e) i testi del presente decreto, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, nonché di ogni ulteriore provvedimento di Aams relativo al bingo ed al gioco a distanza in generale;

f) le informazioni in materia di gioco legale e responsabile nonché eventuali comunicazioni stabilite da Aams;

g) il testo della convenzione di concessione;

h) la denominazione, la natura giuridica, il codice fiscale, la partita IVA, la sede legale del concessionario nonché il numero di concessione;

i) il logo istituzionale di AAMS e il logo «gioco legale e responsabile», il link diretto al sito internet di Aams ovvero, nel caso di offerta del gioco mediante altri canali telematici o telefonici, l'indirizzo del sito internet di Aams;

j) le istruzioni per la partecipazione al gioco, le regole di svolgimento dei giochi e le modalità di gestione dei casi di malfunzionamento dei sistemi e delle reti di trasmissione.

2. I dati delle partite di bingo a distanza sono pubblicati sul sito internet di Aams per un periodo non inferiore a quindici giorni.

Art. 11.

Garanzie

1. Il versamento del prelievo erariale e del compenso del controllore centralizzato del gioco, ai sensi dell'art. 9, comma 2, è garantito secondo le modalità previste dai provvedimenti di attuazione della citata legge 7 luglio 2009, n. 88.

2. Il pagamento dei premi delle partite delle sale virtuali e del circuito di gioco e la liquidazione al giocatore dell'ammontare disponibile sul conto di gioco sono garantiti secondo le modalità previste dai provvedimenti di attuazione della citata legge 7 luglio 2009, n. 88.

3. In caso di inadempienza agli obblighi di cui all'art. 8, comma 7, del presente decreto, Aams procede all'escussione della cauzione di cui al comma 2 ed utilizza il relativo ammontare per la successiva liquidazione al giocatore degli importi ad esso spettanti.

Art. 12.

Vigilanza, controlli ed ispezioni

1. Aams esercita i poteri di vigilanza e di controllo secondo quanto disposto dalla legge 7 luglio 2009, n. 88, e dai relativi provvedimenti di attuazione, anche mediante accessi senza preavviso presso le sedi del concessionario nonché, per quanto riguarda il sistema del concessionario, anche presso eventuali fornitori.

Art. 13.

Decadenza e revoca delle autorizzazioni

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, dalle convenzioni per l'affidamento in concessione della gestione del gioco del bingo, nonché dall'art. 24, commi 24 e 25, della legge 7 luglio 2009, n. 88, e dai relativi provvedimenti di attuazione, le autorizzazioni di cui all'art. 2 sono soggette alla decadenza o alla revoca:

a) in caso di perdita dei requisiti previsti per l'autorizzazione, di cui al presente decreto;

b) quando nello svolgimento dell'attività sono commesse violazioni delle disposizioni previste dal presente decreto, dalla citata legge 7 luglio 2009, n. 88, e dai relativi provvedimenti attuativi, nonché dalla normativa tributaria.

2. Nei casi di particolare gravità sanzionabili con la decadenza o la revoca delle autorizzazioni di cui all'art. 2, e comunque, quando se ne ravvisi l'opportunità ai fini dell'accertamento dei fatti o della tutela degli interessi e dei diritti di Aams e dei giocatori, Aams può disporre la sospensione cautelativa delle autorizzazioni. La sospensione ha effetto dalla data di comunicazione al concessionario del provvedimento adottato da Aams. Salvo il caso di dolo o colpa grave, la sospensione non comporta alcuna responsabilità a carico di Aams, né nei confronti del concessionario, il quale nulla potrà richiedere a titolo di rimborso, indennizzo o risarcimento, anche nell'ipotesi in cui nessuna sanzione successivamente gli venga applicata, né nei confronti dei terzi.

Art. 14.

Disposizioni finali e transitorie

1. Le disposizioni del presente provvedimento trovano applicazione a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e dalla medesima data cessano di avere effetto le disposizioni del decreto direttoriale 28 febbraio 2007, rubricato «Disposizioni concernenti le modalità di gioco del bingo, di cui al decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, effettuato con partecipazione a distanza», e successive modificazioni.

2. Le autorizzazioni all'esercizio del bingo a distanza già rilasciate, ai sensi del decreto direttoriale 28 febbraio 2007, ai concessionari del gioco del bingo di cui all'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, sono adeguate, a pena di decadenza, alle disposizioni del presente decreto entro la data di sottoscrizione dell'atto

di integrazione di cui all'art. 24, comma 22, della legge 7 luglio 2009, n. 88.

3. Le autorizzazioni all'esercizio del bingo a distanza già rilasciate, ai sensi del decreto direttoriale 28 febbraio 2007, ai concessionari del gioco del bingo di cui all'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, che non hanno presentato la richiesta di integrazione della convenzione, per l'esercizio dei giochi a distanza, cessano di avere efficacia a decorrere dal centoventesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto direttoriale 8 febbraio 2011 concernente «Decorrenza degli obblighi relativi alla raccolta del gioco a distanza» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 9 marzo 2011, n. 56.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti di cui all'art. 24, comma 13, lettera *b)*, della legge 7 luglio 2009, n. 88, che hanno presentato entro l'8 aprile 2011 istanza per la procedura di integrazione di cui al comma 22 del citato art. 24, possono presentare l'istanza di cui all'art. 2, comma 2, del presente decreto. In ogni caso, le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 2, comma 3, sono efficaci a partire dalla data di sottoscrizione dell'atto di integrazione di cui all'art. 24, comma 22, della legge 7 luglio 2009, n. 88.

5. Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

Roma, 24 maggio 2011

Il direttore generale: FERRARA

Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2011
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 180

11A08077

DECRETO 10 giugno 2011.

Emissione delle monete d'argento da euro 10 celebrative del «500° Anniversario della nascita di Giorgio Vasari (1511-2011)», in versione *proof* - millesimo 2011.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 6 dicembre 1928, n. 2744, recante: «Costituzione dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e14 della legge 15 marzo1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 2 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il 5° comma dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il verbale n. 1, relativo alla riunione della commissione permanente tecnico - Artistica del 26gennaio 2011, dal quale risulta che il programma di emissioni numismatiche millesimo 2011 prevede, tra l'altro, l'emissione delle monete d'argento da euro 10 celebrative del «500° Anniversario della nascita di Giorgio Vasari (1511 - 2011)»;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione delle monete d'argento da euro 10 celebrative del «500° Anniversario della nascita di Giorgio Vasari (1511 - 2011)», in versione proof, millesimo 2011,da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi		Peso g.	
Argento	euro	mm.	legale	tolleranza	legale	tolleranza
	10,00	34	925	± 3‰	22	± 5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

Sul dritto: raffigurazione dell'autoritratto del Vasari con motivo decorativo ripreso da un'incisione della copertina del suo volume «Le vite»; in basso, il nome dell'autore «Colaneri»; in giro, la scritta«Repubblica italiana».

Sul rovescio: da un'incisione del Vasari, raffigurazione di figura femminile con in mano il libro «Le vite»; sullo sfondo, particolare decorativo ripreso da un'antica incisione dell'artista; al centro, il valore «10 €»; ai lati, l'anno di nascita di Vasari «1511» e l'anno di emissione «2011»; in basso,a sinistra, «R»; ad arco, nella parte inferiore, la scritta «G. Vasari».

Sul bordo: zigrinatura spessa discontinua.
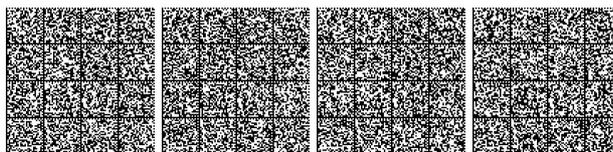
Art. 4.

Il contingente in valore nominale e le modalità di cessione della moneta di cui al presente decreto saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 5.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'argento, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DRITTO

ROVESCIO

Roma, 10 giugno 2011

Il direttore generale del Tesoro: GRILLI

11A08024

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 5 aprile 2011.

Riconoscimento, al sig. Calistri Gianluca, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza di Calistri Gianluca, nato l'8 giugno 1977 a Roma, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che Calistri Gianluca è in possesso del titolo accademico ottenuto in Italia, laurea in giurisprudenza, conseguita presso l'Università di Tor Vergata di Roma il 25 settembre 2003; Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessato ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dall'attestazione del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma datata 18 marzo 2011;

Considerato che il Ministero dell'Educacion spagnolo, con atto del 24 febbraio 2010 avendo accertato il superamento degli esami previsti nella risoluzione del 3 giugno 2009 ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritto all'Ilustre colegio de Abogados di Madrid dal 7 aprile 2010;

Considerato inoltre che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;
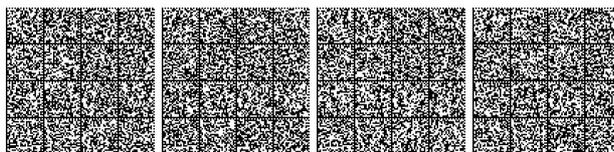
Considerato che nella fattispecie il richiedente risulta avere superato la prova scritta dell'esame di abilitazione per la professione di avvocato in Italia presso la Corte d'appello di Roma il 13 gennaio 2010;

Ritenuto che, ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato, non può non tenersi conto che lo stesso, oltre che possedere una formazione accademica ed istituzionale, ha dato prova di avere compiuto la prescritta pratica in Italia nonché di avere superato, con esito positivo, le prove scritte dell'esame di abilitazione alla professione forense;

Ritenuto che il superamento della prova scritta dell'esame di abilitazione alla professione forense può consentire di limitare la misura della prova attitudinale alla sola prova orale, quale presupposto essenziale per la verifica della capacità professionale dell'interessato;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 9 novembre 2010; Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Al sig. Calistri Gianluca, nato l'8 giugno 1977 a Roma, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

Unica prova orale su due materie: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta della candidata): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 5 aprile 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A07637

DECRETO 16 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Rotava Ivete, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Rotava Ivete, cittadina italiana, nata a Sao Domingos (Brasile), il 14 dicembre 1961 diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. n. 394/99 in combinato disposto con l'art.16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale brasiliano di «Assistente Social», ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di «Assistente sociale»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 su indicato così come modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998 come modificato dalla legge n. 189/200, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 2005 n. 264, che adotta il regolamento in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di assistente sociale;

Preso atto che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Diploma de Assistente Social», conseguito presso la «Faculdade de Ciencias Humanas e Sociales de Curitiba» in data 7 dicembre 1992;

Considerato inoltre che è iscritta presso il «Conselho Regional de Assistentes Sociais II Regiao», dal 7 aprile 1994;

Preso atto della documentazione relativa ad esperienza professionale;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 9 novembre 2010;

Sentito il parere scritto del rappresentante del Consiglio Nazionale di categoria in atti allegato;

Ritenuto che la formazione accademica e professionale della richiedente sia completa ai fini dell'iscrizione nella sezione B dell'albo degli assistenti sociali e che pertanto non sia necessaria l'applicazione di misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra. Rotava Ivete, cittadina italiana, nata a Sao Domingos (Brasile), il 14 dicembre 1961 è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Assistenti sociali» sezione B, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 16 maggio 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A07636

DECRETO 16 maggio 2011.

Riconoscimento, al sig. Brodoloni Duilio, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza di Brodoloni Duilio, nato il 7 dicembre 1942 a Foligno, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente Brodoloni Duilio è in possesso del titolo accademico ottenuto in Italia «Laurea in Giurisprudenza» conseguito presso l'Università degli Studi di Camerino in data 10 novembre 1989;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato che il Ministero dell'Educacion spagnolo, con atto del 18 gennaio 2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti nella risoluzione del 15 gennaio 2008, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritto all'«Ilustre colegio de Abogados de Madrid» come attestato in data 12 aprile 2010;

Ritenuto, più in particolare, che il superamento dei suddetti esami ed il conseguente certificato di omologa possano essere qualificati quale formazione aggiuntiva conseguita in altro stato membro in quanto costituiscono un ciclo di studi autonomo in diritto spagnolo, diverso e distinto rispetto al percorso seguito in Italia per l'ottenimento del diploma di laurea;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art.22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di pareri ed atti giudiziari che consentano di verificare la capacità professionale pratica del medesimo, oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 9 febbraio 2011;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Al sig. Brodoloni Duilio, nato il 7 dicembre 1942 a Foligno, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) Due prove scritte: consistenti nella redazione di un parere e di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 16 maggio 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A07638

DECRETO 16 maggio 2011.

Riconoscimento, al sig. Salem Hisham Atef, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Salem Hisham Atef, nato il 28 dicembre 1961 a Sharkia (Egitto), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/98, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico, ottenuto in Egitto di «Laurea in Giurisprudenza» nella sessione maggio 1985 presso l'«Università di Zagazig»;

Considerato che ha dimostrato di essere stato iscritto presso l'«Albo degli Avvocati egiziani per la difesa presso il Tribunale della Corte d'Appello» dal 16 aprile 2008;

Considerato che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Ritenuto di dovere tenere conto del decreto 28 maggio 2003, n.191 (regolamento in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato) al fine della determinazione della prova attitudinale da applicare al caso di specie, in considerazione del fatto che non risulta ancora emanato il decreto ministeriale di cui all'art. 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nonché della circostanza che il decreto in esame è attuazione delle previsioni contenute nel decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 115, i cui principi ispiratori permangono anche nell'ambito della disciplina di cui al decreto legislativo n. 206/2007;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione; dovendosi ritenere che solo in caso di piena corrispondenza si sia ritenuto di non dovere imporre alcuna prova attitudinale pratica ove si sia conseguita in altro Paese una formazione professionale del tutto corrispondente a quella interna;

Ritenuto, pertanto, che ove non sussistano i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa non limitata alla sola prova orale, dovendosi contemplare anche una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Viste inoltre le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 21 settembre 2010, nel corso della quale sono stati tra l'altro stabiliti criteri generali di individuazione delle misure compensative differenti rispetto a quelli applicati in precedenza, sulla base di una approfondita comparazione delle materie la cui conoscenza scritta e orale si ritiene essenziale al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia rispetto ai diversi percorsi accademico-professionali seguiti sia in ambito comunitario che non comunitario dai richiedenti;

Considerato il conforme della conferenza di servizi del 9 febbraio 2011;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria in atti allegato;

Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «avvocato» e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3 del D.P.R. del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/07;

Decreta:

Al sig. Salem Hisham Atef, nato il 28 dicembre 1961 a Sharkia (Egitto), cittadino italiano, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto penale, 2) diritto civile 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato, 10) deontologia e ordinamento forense.

La prova si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento
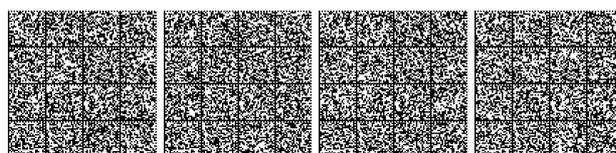
dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 16 maggio 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati sulle seguenti materie 1) diritto civile, 2) diritto penale e una a scelta della candidata tra le restanti materie ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale;

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato tra quelle sopra elencate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta;

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

11A07639

DECRETO 16 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Ciarfera Nunzia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza di Ciarfera Nunzia, nata il 4 ottobre 1982 a Galatina, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico laurea specialistica in giurisprudenza ottenuto presso l'Università degli studi di Lecce in data 30 gennaio 2007;

Considerato che la medesima risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato che il Ministero dell'Educacion spagnolo, con atto del 9 gennaio 2009, avendo accertato il superamento degli esami previsti nella risoluzione del 9 maggio 2007, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritta all'«Ilustre colegio de Abogados de Madrid» come attestato in data 11 febbraio 2009;

Ritenuto, più in particolare, che il superamento dei suddetti esami ed il conseguente certificato di omologa possano essere qualificati quale formazione aggiuntiva conseguita in altro stato membro in quanto costituiscono un ciclo di studi autonomo in diritto spagnolo, diverso e distinto rispetto al percorso seguito in Italia per l'ottenimento del diploma di laurea;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di pareri ed atti giudiziari che consentano di verificare la capacità professionale pratica del medesimo, oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 9 febbraio 2011;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Alla sig.ra Ciarfera Nunzia, nata il 4 agosto 1982 a Galatina, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) due prove scritte: consistenti nella redazione di un parere e di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessata certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 16 maggio 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A07644

DECRETO 16 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Pellicanò Susana Concepcion, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di dottore commercialista ed esperto contabile.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Pellicanò Susana Concepcion, nata a Buenos Aires il 28 febbraio 1951, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. 394/99 in combinato disposto con l'art. 16 del d.lgs. n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Contador Publico», conseguito in Argentina, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di «dottore commercialista ed esperto contabile»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, ai sensi dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto l'art. 1 co. 2 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 così come modificato dalla L. 189/2002, che prevede l'applicabilità del D.Lgs. stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 189, relativo alla costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili;

Preso atto che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Titulo de Contadora Publica», rilasciato in data 4 dicembre 1975 dall'«Universidad de Buenos Aires»;

Considerato che la richiedente ha dimostrato di essere stata iscritta al «Consejo profesional de Ciencias Economicas de la Ciudad Autonoma de Bunos Aires» dal 20 aprile 1976;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 1° aprile 2011;

Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio Nazionale di Categoria nella seduta di cui sopra;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «dottore commercialista ed esperto contabile» sez. B e quella di cui è in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative;

Visto l'art. 49 co. 3 del D.P.R. del 31 agosto 1999, n. 394 e successive integrazioni;

Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;

Decreta:

Alla sig.ra Pellicanò Susana Concepcion, nata a Buenos Aires il 28 febbraio 1951, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei «Dottori commercialisti ed esperti contabili», sez. B e l'esercizio della professione in Italia.

Il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: (scritte ed orali) 1) disciplina dei bilanci di esercizio e consolidati, 2) controllo della contabilità e dei bilanci, 3) diritto commerciale; (solo orale): 4) diritto civile, 5) diritto fallimentare, 6) diritto tributario, 7) legislazione e deontologia professionale.

La prova si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 16 maggio 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) la candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questa indicato nella domanda.

b) la commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, sez. B.

11A07645

DECRETO 16 maggio 2011.

Riconoscimento, al sig. Tebaldi Matteo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza di Tebaldi Matteo, nato il 21.9.1972 a Verona, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico Laurea in Giurisprudenza ottenuto presso l'Università «Alma Mater Studiorum» di Bologna il 19.3.2001;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato che l'interessato ha inoltro prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta da attestazione dell'Ordine degli Avvocati di Verona del 5.5.2003;

Preso atto che il richiedente ha presentato un attestato di frequenza alla Scuola di I livello per la formazione alla funzione difensiva penale dell'anno 2001-2002;

Considerato che il Ministero dell'Educacion spagnolo, con atto del 7.4.2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti nella risoluzione del 22.5.2009, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritto all'«Ilustre colegio de Abogados» de Lorca dal 15.7.2010;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Preso atto che nella conferenza di servizi del 9.2.2011, si è ritenuto che non può essere considerata rilevante la frequenza alla scuola per la funzione difensiva in quanto verte su materie diverse rispetto a quelle oggetto della misura compensativa stessa, la cui finalità è specificatamente orientata a verificare che le differenze di preparazione «professionale» dell'«abogado» spagnolo rispetto a quelle richieste a chi voglia esercitare la professione di «avvocato» in Italia sia colmata: e tale verifica non può non contemplare che una prova scritta, in particolare la redazione di un atto giudiziario nell'ambito dell'ordinamento giuridico italiano in autonomia, redazione autonoma che non può ancora far parte del bagaglio di professionalità del richiedente proprio in quanto prerogativa esclusiva dell'avvocato che sia già tale in Italia;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria in atti allegato;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Decreta:

Al sig. Tebaldi Matteo, nato il 21.9.1972 a Verona, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 16 maggio 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A07646

DECRETO 16 maggio 2011.

Riconoscimento, al sig. Anzilotti Antonio Bellisario, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza di Anzilotti Antonio Bellisario, nato il 23.6.1964 a Ostuni, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico Laurea in Giurisprudenza ottenuto presso l'Università di Bari in data 23.10.2006;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato che l'interessato ha inoltre prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta da attestazione dell'Ordine degli Avvocati di Brindisi del 19.11.2008;

Preso atto che il richiedente ha presentato un certificato d'idoneità alla pratica di mediazione familiare e minorile a seguito di un corso di due anni e un attestato di partecipazione a un corso in diritto di famiglia;

Considerato che il Ministero dell'Educacion spagnolo, con atto del 25.3.2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti nella risoluzione del 22.5.2009, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritto all'«Ilustre colegio de Abogados» di Madrid dal 26.4.2010;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di prepa-

razione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Considerato che nella conferenza di servizi del 9.2.2011, si è ritenuto di non attribuire ulteriore rilevanza ai certificati attestanti ulteriore formazione acquisita in Italia in quanto tale formazione verte su materie diverse rispetto a quelle oggetto della misura compensativa stessa, la cui finalità è specificatamente orientata a verificare che le differenze di preparazione «professionale» dell'«abogado» spagnolo rispetto a quelle richieste a chi voglia esercitare la professione di «avvocato» in Italia sia colmata: e tale verifica non può non contemplare una prova scritta, in particolare la redazione di un atto giudiziario nell'ambito dell'ordinamento giuridico italiano in autonomia, redazione autonoma che non può ancora far parte del bagaglio di professionalità del richiedente proprio in quanto prerogativa esclusiva dell'«avvocato» che sia già tale in Italia;

Considerato inoltre che il certificato di idoneità come mediatore non è finalizzato ad esiti ulteriormente professionalizzanti, considerato anche il fatto che l'aver frequentato tali scuole non incide in alcun modo sull'entità dell'esame di stato per la professione di avvocato in Italia, pertanto si ritiene che i certificati relativi al conseguimento di questo tipo di specializzazioni non possono essere considerati al fine di agevolazioni al conseguimento del titolo professionale in Italia attraverso una diminuzione della misura compensativa;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria in atti allegato;

Decreta:

Al sig. Anzilotti Antonio Bellisario, nato il 23.6.1964 a Ostuni, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 16 maggio 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A07647

DECRETO 24 maggio 2011.

Modifica al decreto 21 aprile 2011 di riconoscimento, alla sig.ra Musacchia Tiziana Caterina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista la richiesta di correzione del decreto dirigenziale di riconoscimento presentata dalla dott.ssa Musacchia;

Visto il proprio decreto datato 21 aprile 2011, con il quale si riconosceva il titolo di «Abogado», conseguito in Spagna dalla dott.ssa Musacchia Tiziana Caterina, nata il 20 gennaio 1962 a Montelepre, cittadina italiana, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della medesima professione;

Rilevato che in detto decreto, per mero errore materiale, sono inserite delle inesattezze;

Decreta:

Il decreto datato 21 aprile 2011, con il quale si riconosceva il titolo di «Abogado», conseguito in Spagna della dott.ssa Musacchia Tiziana Caterina, nata il 20 gennaio 1962 a Montelepre, cittadina italiana, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della medesima professione, è modificato come segue: in tutte le parti del decreto

in cui si fa riferimento al nome proprio della richiedente la frase: «Musacchia Tiziana Caterina, nata il 20 gennaio 1962 a Palermo» è sostituita dalla frase: «Musacchia Tiziana Caterina, nata il 20 gennaio 1962 a Montelepre».

Il decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dal 21 aprile 2011.

Roma, 24 maggio 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A07621

DECRETO 24 maggio 2011.

Riconoscimento, al sig. Alonso Rozadilla Gonzalo Jose, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di dottore commercialista ed esperto contabile.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Alonso Rozadilla Gonzalo Jose, nato il 26.4.1984 a Santa Maria De Guia (Spagna), cittadino spagnolo, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. n. 206/07 il riconoscimento del titolo professionale spagnolo di "Economista", ai fini dell'accesso alla sez. A dell'albo dei "dottori commercialisti ed esperti contabili" e l' esercizio in Italia della omonima professione;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, relativo alla costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili;

Considerato che ha conseguito il titolo accademico quadriennale di "Licenciado en Economia" nel settembre 2010 presso la "Universidad de Cantabria", avendo sostenuto una parte degli esami presso la Università degli studi di Bologna, con il programma "Erasmus";

Considerato che ha documentato di essere iscritto al "Colegio de Economistas" di Cantabria dal novembre 2010;

Viste le determinazioni della Conferenza di Servizi nella seduta del 1.4.2011;

Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio Nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la formazione accademica e professionale del richiedente non sia paragonabile a quella del dottore commercialista ed esperto contabile italiano - Sezione A dell'albo professionale, e che le lacune riscontrate siano tali da non poter essere colmate da misure compensative;

Ritenuto peraltro che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale adeguata per l'iscrizione nella sezione B del medesimo albo professionale;

Ritenuto che sussistono delle differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia - Sezione B dell'albo professionale, e quella di cui è in possesso l'istante, per cui è necessario applicare le misure compensative

Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/07;

Decreta:

Al sig. Alonso Rozadilla Gonzalo Jose, nato il 26.4.1984 a Santa Maria De Guia (Spagna), cittadino spagnolo, è riconosciuto il titolo professionale di "Economista" quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei "dottori commercialisti ed esperti contabili" - sezione B - e l'esercizio della professione in Italia.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova scritta e orale, da svolgersi in lingua italiana, volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) Diritto fallimentare, 2) Diritto tributario e relativo contenzioso, 3) controllo dei conto e dei bilanci, 4) diritto civile, 5) diritto commerciale, e solo orale 6) deontologia e legislazione professionale.

Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da quesia indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

La domanda di riconoscimento ai fini dell'iscrizione nella sezione A dell'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili è respinta.

Roma 24 maggio 2001

Il direttore generale: SARAGNANO

11A07622

DECRETO 27 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Corini Valentina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza di Corini Valentina, nata il 29 giugno 1981 a Roma, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico laurea specialistica in giurisprudenza ottenuto presso la Libera Università «Maria SS. Assunta» di Roma in data 6 ottobre 2006;

Considerato che la medesima risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Preso atto che l'interessata ha inoltre prodotto il diploma di specializzazione della scuola di specializzazione biennale per le professioni legali e attestati vari di partecipazione a corsi giuridici;

Considerato, inoltre, che l'interessata ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta da attestazione dell'Ordine degli avvocati di Velletri del 10 novembre 2008;

Considerato che il Ministero dell'Educacion spagnolo, con atto del 10 agosto 2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti nella risoluzione del 24 novembre 2008, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritta all'«Ilustre colegio de Abogados» di Madrid dal 2 settembre 2010;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale della richiedente;

Preso atto che nella conferenza di servizi del 9 febbraio 2011, si è ritenuto che non possono essere considerati rilevanti, ai fini della riduzione della prova da applicare, i certificati attestanti la frequenza ai vari corsi di formazione, in quanto non può essere data rilevanza alla documentazione che verte su materie diverse rispetto a quelle oggetto della misura compensativa stessa, la cui finalità è, come si è detto, specificamente orientata a verificare che le differenze di preparazione «professionale» dell'«abogado» spagnolo rispetto a quelle richieste a chi voglia esercitare la professione di avvocato in Italia sia colmata e tale verifica non può non contemplare una prova scritta, in particolare la redazione autonoma che non può ancora far parte del bagaglio di professionalità dei richiedenti proprio in quanto prerogativa esclusiva dell'avvocato che sia già tale in Italia;

Considerato inoltre che il diploma di specializzazione per le professioni legali presso le scuole di specializzazione, istituite presso le singole università italiane sono finalizzate alla riduzione di un anno del biennio di pratica forense e non ad esiti ulteriormente professionalizzanti, considerato anche il fatto che l'aver frequentato tali scuole non incide in alcun modo sull'entità dell'esame di stato per la professione di avvocato in Italia, pertanto si ritiene che i certificati relativi al conseguimento di questo tipo di specializzazioni non possono essere considerati al fine di agevolazioni al conseguimento del titolo professionale in Italia attraverso una diminuzione della misura compensativa;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria in atti allegato;

Decreta:

Alla sig.ra Corini Valentina, nata il 29 giugno 1981 a Roma, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito dalla stessa indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 27 maggio 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A08159

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 21 aprile 2011.

Ri-registrazione del prodotto fitosanitario, a base di deltametrina, a seguito dell'iscrizione nell'allegato I, alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 sulla base del dossier UVP05939488 di All.III.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del consiglio;

Visto il regolamento (CE) no 790/2009 della commissione del 10 agosto 2009, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) 1272/2008 del Parlamento europeo e del consiglio, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente l'istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei sottosegretari di Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 marzo 2003 di recepimento della direttiva 2003/5/CE della commissione del 10 gennaio 2003, relativo all'iscrizione della sostanza attiva deltametrina nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto in particolare, l'art. 1 del citato decreto ministeriale 28 marzo 2003 che indica il 31 ottobre 2013 quale scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva deltametrina nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego del prodotto fitosanitario a base della sostanza attiva deltametrina riportato nell'allegato al presente decreto;

Vista l'istanza presentata dall'Impresa titolare intesa ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto sulla base del fascicolo UVP05939488 conforme all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995, relativo al prodotto fitosanitario di riferimento K-Obiol EC 25, presentato dall'impresa Bayer Cropscience S.r.l.;

Vista la domanda presentata in data 18 gennaio 2010 dall'impresa Bayer Cropscience S.r.l. diretta ad ottenere l'autorizzazione dell'estensione dell'officina relativamente al solo confezionamento presso lo stabilimento Bayer S.a.s. di Marle-sur-Serre (Francia);

Vista, inoltre, le richiesta presentata dall' Impresa titolare della registrazione stessa, al fine di ottenere modifiche d'impiego e variazioni amministrative relative alle officine di produzione per il prodotto fitosanitario di cui trattasi e indicate nell'allegato al presente decreto;

Considerato che l'impresa titolare della autorizzazione del prodotto fitosanitario elencato nell'allegato al presente decreto ha ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del citato decreto 28 marzo 2003, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva deltametrina;

Considerato che la commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 ha preso atto della valutazione del sopracitato fascicolo UVP05939488, da parte degli Istituti scientifici convenzionati, al fine di ri-registrare il prodotto fitosanitario di cui trattasi fino al 31 ottobre 2013, alle nuove condizioni di impiego e con eventuale adeguamento alla composizione del prodotto fitosanitario di riferimento;

Viste le note con le quali l'Impresa titolare della registrazione del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto, ha ottemperato agli atti definitivi richiesti dall'ufficio;

Ritenuto di ri-registrare fino al 31 ottobre 2013, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva deltametrina in allegato I, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto alle condizioni definite alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n.194 sulla base della valutazione del fascicolo UVP05939488 conforme all'allegato III;

Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

È ri-registrato fino al 31 ottobre 2013, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva in allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto registrato al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, alle condizioni e sulle colture indicate nella rispettiva etichetta allegata al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

Sono altresì autorizzate le modifiche indicate per il prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto.

Sono fatti salvi gli adempimenti che saranno definiti a livello comunitario per la presentazione e la valutazione di informazioni supplementari necessarie per il rinnovo dell'iscrizione in allegato I della sostanza attiva deltametrina.

L'impresa titolare dell'autorizzazione sono tenute a rietichettare il prodotto fitosanitario non ancora immesso in commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. Sono altresì tenute ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego dei prodotti fitosanitari in conformità alle nuove disposizioni.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'Imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotto fitosanitario a base della sostanza attiva **deltametrina** ri-registrato alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier UVP05939488 di All. III fino al 31 ottobre 2013 ai sensi del decreto ministeriale 28 marzo 2003 di recepimento della direttiva di inclusione 2003/5/CE della Commissione del 10 gennaio 2003

	N. reg.ne	**Nome prodotto**	**Data reg.ne**	**Impresa**	**Modifiche autorizzate**
1.	6557	K-Obiol EC 25	07/11/1985	Bayer Cropscience Srl	- estensione dell'impiego contro: **Lasioderma serricorne, Corcyra cephalonica, Zabrotes subfasciatus, Callosobruchus maculatus** - eliminazione dell'impiego contro: **Bruchus spp. (Tonchi);** - rinuncia alla produzione nello stabilimento: **Diachem S.p.A**.- Unità produttiva SIFA Caravaggio (GB); **Isagro S.p A**. Aprilia (LT); - autorizzazione al confezionamento nello stabilimento: **Bayer S.a.S. Marle-sur-Serre (F)**

Etichetta/foglio illustrativo

K-OBIOL® EC 25

INSETTICIDA A LUNGA DURATA DI PROTEZIONE PER LA DISINFESTAZIONE DEI CEREALI IN GRANELLA IMMAGAZZINATI (AD ECCEZIONE DEL RISO)

Formulazione: concentrato emulsionabile

K-OBIOL® EC 25

COMPOSIZIONE:

100 G DI K-OBIOL EC 25 CONTENGONO:

G 2,66 DI DELTAMETRINA PURA (= 25 G/L)

G 23,91 DI PIPERONILBUTOSSIDO (= 225 G/L)

COFORMULANTI QUANTO BASTA A 100

CONTIENE: NAFTA SOLVENTE (PETROLIO) AROMATICA LEGGERA

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO :

Infiammabile. Nocivo per inalazione e ingestione. Irritante per la pelle. Rischio di gravi lesioni oculari. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.

CONSIGLI DI PRUDENZA :

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - Viale Certosa 130 - 20156 Milano- Tel. 02/3972.1

Registrazione N. 6557 del 7/11/1985 del Ministero della Sanità

Officine di produzione: Bayer CropScience AG – Industriepark Hoechst, Francoforte – Germania; Diachem S. p. A. – Unità produttiva SIFA – Caravaggio (BG), Bayer CropScience S.r.l. – Filago (BG); Bayer S.a.S. – Villefranche (Francia)

Officina di confezionamento: Bayer S.a.S. – Marle-sur-Serre (Francia)

Contenuto netto: 0,1 - 0,25 - 1 - 5 - 10 - 20 L

Partita n.:
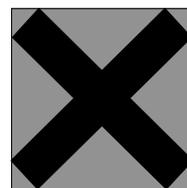
INFORMAZIONI PER IL MEDICO :

SINTOMI: BLOCCA LA TRASMISSIONE NERVOSA IPERSTIMOLANDO PRE-POSTSINAPTICAMENTE LE TERMINAZIONI NEURONALI. PARTICOLARE SENSIBILITÀ' DA PARTE DI PAZIENTI ALLERGICI ED ASMATICI, NONCHÉ DEI BAMBINI.

SINTOMI A CARICO DEL SNC: TREMORI, CONVULSIONI, ATASSIA; IRRITAZIONE DELLE VIE AEREE: RINORREA, TOSSE, BRONCOSPASMO E DISPNEA; REAZIONI ALLERGICHE SCATENANTI: ANAFILASSI, IPERTERMIA, SUDORAZIONE, EDEMI CUTANEI, COLLASSO VASCOLARE PERIFERICO.

TERAPIA: SINTOMATICA E DI RIANIMAZIONE.

N.B. DILUENTI (IDROCARBURI) POSSONO PROVOCARE BRONCOPOLMONITI CHIMICHE, ARITMIE CARDIACHE.
CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Il prodotto è nocivo per gli insetti utili. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

CARATTERISTICHE

K-OBIOL EC 25 è un insetticida per la disinfestazione dei cereali immagazzinati e per trattamenti preventivi degli ambienti di stoccaggio.
K-OBIOL EC 25 agisce per contatto ed ingestione contro tutti gli insetti dannosi che infestano le derrate immagazzinate.
K-OBIOL EC 25 assicura una lunga protezione (6-12 mesi).
K-OBIOL EC 25 non trasmette alcun odore sulle derrate trattate e non altera la germinabilità dei semi.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
- APPLICAZIONE DIRETTA SULLE DERRATE IMMAGAZZINATE
contro *Sitophilus spp.* (calandra), O*ryzaephilus surinamensis* (silvano), *Tribolium spp.* (tribolio), *Rhizopertha dominica* (cappuccino), *Acanthoscelides obtectus, Sitotroga cerealella, Ephestia kuehniella, Ephestia cautella, Plodia interpunctella* (tignole), *Tenebrioides mauritanicus* (struggigrano), *Tenebrio molitor* (tenebrione), *Trogoderma spp* (trogoderma), S*tegobium paniceum* (stegobio del pane), *Lasioderma serricorne, Corcyra cephalonica, Zabrotes subfasciatus, Callosobruchus maculatus*: impiegare il prodotto alla dose di 10-20 ml di prodotto / tonnellata.
La dose più bassa si impiega per ottenere una protezione di 6 mesi circa, la più alta per una protezione di 9-12 mesi. Diluire 1-2 L di K-OBIOL EC25 in 100 litri d'acqua e distribuire uniformemente 1 litro della dispersione ottenuta per ogni tonnellata di cereale (ad eccezione del riso), all'atto dell'immagazzinamento, mediante attrezzatura idonea per irrorazione su nastro trasportatore, coclea, elevatore.
Per ottenere i migliori risultati e' indispensabile una distribuzione uniforme. Prima di introdurre le derrate si consiglia di effettuare un'accurata pulizia e disinfestazione di silos o altri locali di immagazzinamento. Il prodotto deve essere distribuito solo in strutture dotate di idonee attrezzature a basso volume, che nebulizzano il prodotto sulla derrata all'atto dell'immagazzinamento alla base dell'elevatore.

- TRATTAMENTO DIRETTO AI SACCHI DI CEREALI E AGLI EDIFICI DI STOCCAGGIO (MAGAZZINI, SILOS, ECC..)
Diluire 1 litro di K-OBIOL EC 25 in 100 litri d'acqua e irrorare, mediante pompa a pressione, 1 litro della dispersione ottenuta ogni 20 mq di superficie da disinfestare.

AVVERTENZE

I cereali destinati all'alimentazione umana e del bestiame devono essere sottoposti ad adeguato processo di pulitura.
La distribuzione del prodotto sulle derrate da trattare, la movimentazione e l'eventuale confezionamento delle stesse devono essere effettuati con sistemi meccanici sufficientemente protetti in modo da consentire il contenimento della diffusione nell'ambiente di lavoro del prodotto fitosanitario e delle polveri derivanti dalla movimentazione della granella trattata, entro limiti igienicamente accettabili.
Usare un facciale filtrante con filtro combinato contro aerosol solidi e liquidi ed antigas ffap3 sl (en 405).

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

® marchio registrato
Atti def gennaio 2011

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 21 aprile 2011

11A07388

DECRETO 21 aprile 2011.

Ri-registrazione del prodotto fitosanitario, a base di deltametrina, a seguito dell'iscrizione nell'allegato I, alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 sulla base del dossier UVP05939666 di All.III.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del consiglio;

Visto il regolamento (CE) no 790/2009 della commissione del 10 agosto 2009, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del Regolamento (CE) 1272/2008 del Parlamento europeo e del consiglio, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente l'istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei sottosegretari di Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 marzo 2003 di recepimento della direttiva 2003/5/CE della commissione del 10 gennaio 2003, relativo all'iscrizione della sostanza attiva deltametrina nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto in particolare, l'art. 1 del citato decreto ministeriale 28 marzo 2003 che indica il 31 ottobre 2013 quale scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva deltametrina nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego del prodotto fitosanitario a base della sostanza attiva deltametrina riportato nell'allegato al presente decreto;

Vista l'istanza presentata dall'Impresa titolare intesa ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto sulla base del fascicolo UVP05939666 conforme all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995, relativo al prodotto fitosanitario di riferimento K-Obiol ULV 6, presentato dall'impresa Bayer Cropscience S.r.l.;

Vista, inoltre, le richiesta presentata dall' Impresa titolare della registrazione stessa, al fine di ottenere modifiche d'impiego e variazioni amministrative relative alle officine di produzione per il prodotto fitosanitario di cui trattasi e indicate nell'allegato al presente decreto;

Considerato che l'impresa titolare della autorizzazione del prodotto fitosanitario elencato nell'allegato al presente decreto ha ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del citato decreto 28 marzo 2003, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva deltametrina;

Considerato che la commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 ha preso atto della valutazione del sopracitato fascicolo UVP05939666, da parte degli Istituti scientifici convenzionati, al fine di ri-registrare i prodotti fitosanitari di cui trattasi fino al 31 ottobre 2013, alle nuove condizioni di impiego e con eventuale adeguamento alla composizione del prodotto fitosanitario di riferimento;

Viste le note con le quali l'impresa titolare della registrazione del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto, ha ottemperato agli atti definitivi richiesti dall'ufficio;

Ritenuto di ri-registrare fino al 31 ottobre 2013, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva deltametrina in allegato I, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto alle condizioni definite alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 sulla base della valutazione del fascicolo UVP05939666 conforme all'allegato III;

Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

È ri-registrato fino al 31 ottobre 2013, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva in allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.194, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto registrato al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, alle condizioni e sulle colture indicate nella rispettiva etichetta allegata al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

Sono altresì autorizzate le modifiche indicate per il prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto.

Sono fatti salvi gli adempimenti che saranno definiti a livello comunitario per la presentazione e la valutazione di informazioni supplementari necessarie per il rinnovo dell'iscrizione in allegato I della sostanza attiva deltametrina.

L'impresa titolare dell'autorizzazione sono tenute a rietichettare il prodotto fitosanitario non ancora immesso in commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. Sono altresì tenute ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego dei prodotti fitosanitari in conformità alle nuove disposizioni.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'Imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotto fitosanitario a base della sostanza attiva **deltametrina** ri-registrato alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier UVP05939666 di All. III fino al 31 ottobre 2013 ai sensi del decreto ministeriale 28 marzo 2003 di recepimento della direttiva di inclusione 2003/5/CE della Commissione del 10 gennaio 2003

	N. reg.ne	**Nome prodotto**	**Data reg.ne**	**Impresa**	**Modifiche autorizzate**
1.	6555	K-Obiol ULV 6	07/11/1985	Bayer Cropscience Srl	- eliminazione dell'impiego contro: **Bruchus spp. (Tonchi);** - rinuncia alla produzione nello stabilimento: **Isagro S.p A**. Aprilia (LT);

K-OBIOL® ULV 6

Insetticida pronto all'impiego a lunga durata di protezione per la disinfestazione dei cereali in granella immagazzinati
SOLUZIONE ULV (UBV)

K-OBIOL® ULV 6
COMPOSIZIONE
g 100 di K-Obiol ULV 6 contengono :
g 0,68 di deltametrina pura (=6,1 g/l)
g 6,72 di piperonilbutossido puro (=59,8 g/l)
coformulanti quanto basta a 100

NOCIVO

Frasi di rischio:
Nocivo per inalazione. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Consigli di prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l - Viale Certosa 130 – 20156 Milano - Tel. 02/3972.1

Reg. N. 6555 del 7.11.1985 del Ministero della Sanità

Officine di produzione:
Bayer CropScience AG – Industriepark Hoechst, Francoforte – Germania
Bayer S.a.S. – Villefranche (Francia)
Bayer CropScience S.r.l. – Filago (BG)
Contenuto netto: 1 - 5 - 10 – 20 - 25 L
Partita N. :
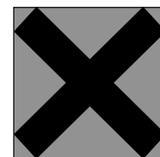
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-postsinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonchè dei bambini. **Sintomi a carico del SNC**: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree, rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico. **Terapia**: sintomatica e di rianimazione. **Consultare un Centro Antiveleni**.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Il prodotto è nocivo per gli insetti utili. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

CARATTERISTICHE
K-OBIOL ULV 6 è un insetticida pronto all'impiego per la protezione e la cura delle infestazioni dei cereali in granella immagazzinati. K-OBIOL ULV 6 agisce per contatto ed ingestione contro tutti gli insetti che infestano i cereali. K-OBIOL ULV 6 assicura una lunga protezione (6-12 mesi). K-OBIOL ULV 6 non trasmette alcun odore alle derrate trattate e non altera la germinabilità dei semi.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Contro *Sitophilus spp* (Calandra), *Oryzaephilus surinamensis* (Silvano), *Tribolium spp* (Tribolio), *Rhizopertha dominica* (Cappuccino), *Acanthoscelides obtectus*, *Sitotroga cerealella, Ephestia kuehniella, Plodia interpunctella* (Tignole), *Tenebroides mauritanicus* (Struggigrano), *Tenebrio molitor* (Tenebrione), *Trogoderma spp* (Trogoderma), *Stegobium paniceum* (Stegobio del pane): 42-84 ml/tonnellata. La dose più bassa si impiega per ottenere una protezione di 6 mesi circa, la più alta per una protezione di 9-12 mesi.
K-OBIOL ULV 6 deve essere distribuito solo in strutture dotate di idonee attrezzature a basso volume che nebulizzano il prodotto sulla derrata all'atto dell'immagazzinamento alla base dell'elevatore. Il sistema deve funzionare, a regime, in assenza dell'operatore. La quantità di K-OBIOL ULV 6 erogata per ora dall'apparecchiatura viene determinata in base al flusso di grano dell'elevatore.
Esempio:

FLUSSO DI GRANO t/ora	**Quantità di** K-OBIOL ULV 6 **da nebulizzare per ora in litri**	
	42 ml/t	**84 ml/t**
10	0,42	0,84
20	0,84	1,68
30	1,27	2,54
40	1,68	3,36
50	2,10	4,20
60	2,52	5,04
70	2,94	5,88
80	3,36	6,72
90	3,78	7,56
100	4,20	8,40
110	4,62	9,24
120	5,04	10,08
130	5,46	10,92
140	5,88	11,76
150	6,30	12,60
160	6,72	13,44
170	7,14	14,28
180	7,56	15,12
190	7,98	15,96
200	8,40	16,80

L'apparecchiatura deve distribuire gocce molto fini (mediamente 20 µm) in un punto ove la derrata passa con forte turbinio (esempio caduta al piede dell'elevatore). Prima di introdurre le derrate si consiglia di effettuare un'accurata pulizia e disinfestazione di silos, magazzini.

AVVERTENZE

I cereali destinati all'alimentazione umana e del bestiame devono essere sottoposti ad adeguato processo di pulitura.

La distribuzione del prodotto sulle derrate da trattare, la movimentazione e l'eventuale confezionamento delle stesse devono essere effettuati con sistemi meccanici sufficientemente protetti in modo da consentire il contenimento della diffusione nell'ambiente di lavoro del prodotto fitosanitario e delle polveri derivanti dalla movimentazione della granella trattata, entro limiti igienicamente accettabili.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

® Marchio registrato
Atti def gennaio 2011

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 21 aprile 2011

11A07389

DECRETO 29 aprile 2011.

Ri-registrazione del prodotto fitosanitario, a base di pendimetalin, a seguito dell'iscrizione nell'allegato I, alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 sulla base del dossier Activius 400 g/Kg WG di allegato III.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il Regolamento (CE) n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del Regolamento (CE) 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente l'istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2003 di recepimento della direttiva 2003/31/CE della Commissione dell'11 aprile 2003, relativo all'iscrizione della sostanza attiva pendimetalin nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto in particolare, l'art. 1 del citato decreto ministeriale 30 giugno 2003 che indica il 31 dicembre 2013 quale scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva pendimetalin nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego del prodotto fitosanitario a base della sostanza attiva pendimetalin riportato nell'allegato al presente decreto;

Vista l'istanza presentata dall'impresa titolare intesa ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto sulla base del fascicolo ACTIVIUS 400 g/Kg WG conforme all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995, relativo al prodotto fitosanitario di riferimento ACTIVUS, presentato dall'impresa Feinchemie Schwebda GmbH che ne ha concesso specifico accesso;

Vista la domanda presentatta in data 11 novembre 2010 dall'impresa Makhteshim Agan Holland B.V.diretta ad ottenere l'autorizzazione dell'estensione di taglia 25 g e dell'estensione dell'officina relativamente al confezionamento e distribuzione presso lo stabilimento Torre S.r.l. Torrenieri, frazione Montalcino (Siena);

Vista, inoltre, le richiesta presentata dall'impresa titolare della registrazione stessa, al fine di ottenere modifiche d'impiego per il prodotto fitosanitario di cui trattasi e indicate nell'allegato al presente decreto;

Considerato che l'impresa titolare della autorizzazione del prodotto fitosanitario elencato nell'allegato al presente decreto ha ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del citato decreto 30 giugno 2003, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva pendimetalin;

Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 ha preso atto della valutazione del sopracitato fascicolo ACTIVIUS 400 g/Kg WG, da parte degli istituti scientifici convenzionati, al fine di ri-registrare il prodotto fitosanitario di cui trattasi fino al 31 dicembre 2013, alle nuove condizioni di impiego e con eventuale adeguamento alla composizione del prodotto fitosanitario di riferimento;

Viste le note con le quali l'impresa titolare della registrazione del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto, ha ottemperato agli atti definitivi richiesti dall'ufficio;

Ritenuto di ri-registrare fino al 31 dicembre 2013, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva pendimetalin in allegato I, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto alle condizioni definite alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 sulla base della valutazione del fascicolo ACTIVIUS 400 g/Kg WG conforme all'allegato III;

Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;
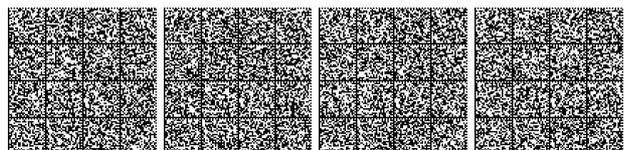
Decreta:

È ri-registrato fino al 31 dicembre 2013, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva in allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto registrato al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, alle condizioni e sulle colture indicate nella rispettiva etichetta allegata al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

Sono altresì autorizzate le modifiche indicate per il prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto.

Sono fatti salvi gli adempimenti che saranno definiti a livello comunitario per la presentazione e la valutazione di informazioni supplementari necessarie per il rinnovo dell'iscrizione in allegato I della sostanza attiva pendimetalin.

L'impresa titolare dell'autorizzazione sono tenute a rietichettare il prodotto fitosanitario non ancora immesso in commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. Sono altresì tenute ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego dei prodotti fitosanitari in conformità alle nuove disposizioni.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotto fitosanitario a base della sostanza attiva **pendimetalin** ri-registrato alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier ACTIVIUS 400 g/Kg WG di All. III fino al 31 dicembre 2013 ai sensi del decreto ministeriale 30 giugno 2003 di recepimento della direttiva di inclusione 2003/31/CE della Commissione del 11 aprile 2003

	N. reg.ne	**Nome prodotto**	**Data reg.ne**	**Impresa**	**Modifiche autorizzate**
1.	9036	Activus	23/12/1996	Makhteshim Agan Holland B.V.	- estenzione d'impiego su: **tappeti erbosi,** - eliminazione dell'impiego su: **arachide**, **cece,** - autorizzazione al confezionamento distribuzione nello stabilimento: **Torre S.r.l. Torrenieri, Fraz. Montalcino (SI)** - Autorizzazione della taglia: **25 g**

ACTIVUS

(GRANULI IDRODISPERSIBILI)

DISERBANTE SELETTIVO PER CEREALI, ORTICOLE, TABACCO, PIOPPO, ORNAMENTALI E TAPPETI ERBOSI

Autorizzazione del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali n. 9036 del 23/12/1996

MAKHTESHIM-AGAN HOLLAND B.V.
Arnhemeseweg 87 - POB 355
3830 AK LEUSDEN - Olanda

COMPOSIZIONE	
PENDIMETALIN puro	g. 40
Coformulanti q.b. a	g.100

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Stabilimenti di produzione/confezionamento:
AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS Ltd.
P.O.B 262 - Ashdod 77100 – Israele
SCHRIM AG Division Sideco – Mecklenburger Strasse 229 – 23568 LUBECK – Germania
A.D.I.C.A. SRL – Nera Montoro (Terni)
Stabilimento di confezionamento: **Torre** - Torrenieri (Si)
Distribuito da: GREEN RAVENNA S.r.l. - Ravenna
Contenuto: **25 – 100 – 250 g; 1 – 5 – 10 – 20 Kg**
Partita n. vedi timbro

Prescrizioni Supplementari:non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade]

Per proteggere le specie acquatiche e le piante non bersaglio è indispensabile una fascia di rispetto di 5 m

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
SINTOMI: nell'animale da esperimento si osservano: depressione SNC, dispnea, diuresi, convulsioni.
TERAPIA: sintomatica.
AVVERTENZA: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
ACTIVUS è un diserbante da applicarsi al terreno ove svolge la sua azione inibendo la germinazione dei semi e lo sviluppo dei germinelli delle infestanti. Queste vengono controllate anche quando sono nella fase di plantula a condizione che le graminacee non abbiano superato lo stadio di 1-1,5 foglie vere e le dicotiledoni lo stadio di 2-3 foglie vere.
Tra le principali infestanti controllate si ricordano le seguenti:
tra le graminacee: Coda di Volpe (*Alopecurus myosuroides*), Agrostide (*Apera spica-venti*), Sanguinella (*Digitaria sanguinalis*), Giavone (*Echinochlo spp.*), Loietto (*Lolium spp.*), Panico (*Panicum spp.*), Fienarola (*Poa spp.*), Falso Panico (*Setaria spp.*), Sorghetta da seme (*Sorghum halepense*);
tra le dicotiledoni: Cencio Molle (*Abutilon thoephrasti*), Amaranto Spigato (*Amaranthus retroflexus*), Anagallide (*Anagallis spp.*), Atriplice Maggiore (*Atriplex patula*), Ajuga (*Ajuga reptans*), Borsa del Pastore (*Capsella bursa-pastoris*), Cardamine (*Cardamine hirsuta*), Peverina selvatica (*Cerastium album*), Farinaccio Selvatico (*Chenopodium album*), Euphorbia (*Euphorbia spp.*), Fumaria (*Fumaria officinalis*), Attaccamani (*Galium aparine*), *Heliotropium spp.*, Falsa ortica (*Lamium purpureum*), *Linaria spp.*, Camomilla (*Matricaria spp.*), Mercorella (*Mercurialis annua*), Non ti scordar di me (*Myosotis spp.*), Papavero (*Papaver rhoeas*), *Polygonum spp.*, Erba Porcellana (*Portulaca oleracea*), *Ranunculus spp.*, Ravanello Selvatico (*Raphanus raphanistrum*), Senape (*Sinapis arvensis*), Erba Morella (*Solanum nigrum*), *Sonchus spp.*, Renaiola comune (*Spergula arvensis*), Stregа gialla (*Stachys annua*), Centocchio (*Stellaria media*), Erba storna (*Thlaspi arvense*), Ortica (*Urtica spp.*), Veronica (*Veronica spp.*), Viola del pensiero (*Viola tricolor*).
SETTORI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Aglio: 3,3 kg/ha in pre-emergenza o post-emergenza (BBCH 10-12).; **Carciofo**: 3,75 kg/ha in pre-trapianto, pre-ricaccio o su coltura in vegetazione (solo nelle interfile ed intorno ai ceppi). **Carota**: 3 kg/ha in pre-emergenza o 2,25-3 kg/ha post-emergenza (3-4 foglie). **Cavoli** (cavolfiore, cavolo broccolo, cavolo cappuccio, cavolini di bruxelles): 2,5 kg/ha solo in pre-trapianto. **Cipolla**: 3,3 kg/ha in pre-emergenza o pre-trapianto (fino a 1 giorno prima) o 1,5-2,25 kg/ha in post-emergenza (BBCH 10-13) **Favino**: 3,3 kg/ha in pre-emergenza. **Finocchio**: 3,3 kg/ha in pre-emergenza (non usare su terreni sabbiosi) o in pre-trapianto o in post-emergenza o in post-trapianto. **Girasole**: 4,3 kg/ha in pre-emergenza. **Frumento, orzo, segale**: 3,3 kg/ha in pre-emergenza o in post-emergenza (BBCH 10-13) **Mais**: 4,3 kg/ha in pre-emergenza o 3 kg/ha in post-emergenza (BBCH 10-12) **Melanzana,** peperone, pomodoro: 2,5 kg/ha solo in pre-trapianto. **Patata**: 4,3 kg/ha in pre-emergenza.. **Riso**: (solo con semina in asciutta) -3,75 kg/ha in pre-emergenza **Soia**: 2,25 kg/ha in pre-semina (incorporato) o pre-emergenza. **Tabacco**: 4,3 kg/ha in pre-trapianto. **Pioppo**: 3,75 kg/ha in post-trapianto. **Ornamentali** (anche in vivaio) 2,5 kg/ha in post-trapianto. **Tappeti erbosi**: 3,3,Kg/ha in post-emergenza dopo i normali sfalci di manutenzione.
In tutte le colture deve essere effettuato un solo intervento per stagione.
Quando si usa ACTIVUS in post-emergenza delle colture avere l'avvertenza di intervenire prontamente nei primissimi stadi di sviluppo ancora sensibili delle infestanti, come descritto sopra descrivendo le caratteristiche del prodotto.
PREPARAZIONE DELLA MISCELA E ISTRUZIONI PER L'USO
Effettuare una buona preparazione del letto di semina o di trapianto, eseguire una irrigazione se non piove entro 7-10 giorni dal trattamento per favorire la penetrazione del prodotto nel terreno.
Effettuare semine uniformi ed alla profondità di almeno 3 cm per carota, cipolla e riso e di 4 cm per le altre colture. Per le colture trapiantate (carciofo, cavoli, finocchio, melanzana, peperone, pomodoro, tabacco) effettuare il trattamento sul terreno ben preparato facendo seguire subito dopo una leggera irrigazione ed attendere almeno 7-8 giorni prima di procedere al trapianto, dopo, effettuare un'altra leggera irrigazione: in nessun caso si debbono rincalzare le piantine prima che siano passati almeno 30 giorni dal trattamento.
Nei pioppeti, effettuare il trattamento dopo la crisi di trapianto verificando che la corteccia degli astoni nella zona del colletto sia integra e ben suberificata.
Introdurre la dose prestabilita di prodotto direttamente nella botte dell'irroratrice parzialmente riempita d'acqua ed agitando la miscela aggiungere il restante quantitativo d'acqua (oscillante da 200 a 500 litri/ha a seconda del tipo di pompa usata) sufficiente ad assicurare una completa bagnatura del terreno. Distribuire uniformemente la miscela senza incorporarla (eccetto soia in pre-semina). Dopo la distribuzione lavare accuratamente con acqua le attrezzature impiegate.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITÀ
Per carciofo, pioppo e piante ornamentali assicurarsi che il prodotto non giunga a contatto di foglie e di parti verdi in accrescimento, soprattutto se formate da tessuti molto teneri. Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
Avvertenze: Far trascorrere dal trattamento almeno 6 mesi prima di seminare nuove colture. Nessun rischio esiste invece per le successive colture trapiantate. In caso di forzate risemine nei terreni trattati, evitare il contatto dei nuovi semi con il prodotto, riseminando alle profondità suggerite, senza rimuovere il terreno o effettuando un'aratura profonda almeno 20 cm,
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 60 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER LE COLTURE DI CAROTA E CARCIOFO; 75 GIORNI PER LE COLTURE DI AGLIO E CIPOLLA, FINOCCHIO, MELANZANA, PEPERONE E POMODORO; 90 GIORNI PER LE COLTURE DI ORZO, MAIS, SEGALE, FRUMENTO E RISO 100 GIORNI PER LE COLTURE DI CAVOLI.
Attenzione: da impiegare esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
(ART.9, COMMA 3, D.L.VO 65/2003)
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

"Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ...."

29 APR. 2011

ETICHETTA RIDOTTA

ACTIVUS

(GRANULI IDRODISPERSIBILI)

DISERBANTE SELETTIVO PER CEREALI, ORTICOLE, TABACCO, PIOPPO, ORNAMENTALI E TAPPETI ERBOSI

Autorizzazione del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali n. 9036 del 23/12/1996

MAKHTESHIM-AGAN HOLLAND B.V.
Arnhemeseweg 87 - POB 355
3830 AK LEUSDEN - Olanda

COMPOSIZIONE	
PENDIMETALIN puro	g. 40
Coformulanti q.b. a	g.100

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: **Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.**
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiegodel prodotto. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Stabilimenti di produzione/confezionamento:
AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS Ltd.
P.O.B 262 - Ashdod 77100 – Israele
SCHRIM AG Division Sideco – Mecklenburger Strasse 229 – 23568 LUBECK – Germania
A.D.I.C.A. SRL – Nera Montoro (Terni)

Stabilimento di confezionamento: **Torre** - Torrenieri (Si)

Distribuito da: GREEN RAVENNA S.r.l. - Ravenna
Contenuto **25 - 100 g** **Partita n. vedi timbro**

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO O L'ASTUCCIO ESTERNO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

"Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ...."

RR 29 APR. 2011

11A07390
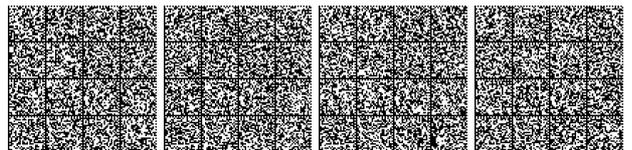
DECRETO 12 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Heisu Petronela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico sulla base dei diritti acquisiti;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la sig.ra Heisu Petronela, nata a Comanesti (Romania) il 28 febbraio 1987, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di asistent medical generalist domeniul sanatate si asistenta pedagogica conseguito in Romania presso la FEG (Fondazione Ecologica Green) di Iasi nell'anno 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dalla competente Autorità di Governo rumeno - Ministero della sanità della Romania, in data 29 dicembre 2010 e relativa traduzione, nel quale si attesta che l'interessata ha completato un corso di formazione che soddisfa i requisiti minimi di cui all'art. 31 della direttiva 2005/36/CE ed è in possesso di una qualifica professionale assimilata a quella indicata per la Romania, nell'allegato V, punto 5.2.2. della direttiva medesima;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al titolo III, capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di asistent medical generalist domeniul sanatate si asistenta pedagogica conseguito in Romania presso la FEG (Fondazione Ecologica Green) di Iasi nell'anno 2010 dalla sig.ra Heisu Petronela, nata a Comanesti (Romania) il 28 febbraio 1987, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Heisu Petronela è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A07336

DECRETO 19 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Marcela Mihaese, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con prece-

dente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza dell'11 aprile 2011, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Marcela Mihaese nata a Satu Mare (Romania) il giorno 27 ottobre 1985, di cittadinanza romena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Diploma de Licenţă de Medic dentist in domeniul Medicină Dentară specializarea Medicină Dentară» rilasciato in data 13 dicembre 2010 con il n. 449 dalla Universitatea de Medicinā şi Farmacie «Victor Babes» Timisoara (Romania), al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Diploma de Licenţă de Medic dentist in domeniul Medicină Dentară specializarea Medicină Dentară» rilasciato dalla Universitatea de Medicinā şi Farmacie «Victor Babes» Timisoara (Romania), in data 13 dicembre 2010 con il n. 449 alla sig.ra Marcela Mihaese, nata a Satu Mare (Romania) il giorno 27 ottobre 1985, di cittadinanza romena, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2.

La sig.ra Marcela Mihaese è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A07332

DECRETO 19 maggio 2011.

Riconoscimento, al sig. Ioan Mihalache, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di veterinario.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 13 aprile 2011, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Ioan Mihalache nato a Ineu (Romania) il giorno 2 agosto 1969, di cittadinanza romena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Diploma de Licenţă de Medic Veterinar specializarea Medicină Veterinară» rilasciato in data 11 agosto 1997 con il n. 318 dalla Universitatea de Științe Agronomice şi Medicină Veterinară - Bucureşti (Romania) al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di veterinario;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Diploma de Licență de Medic Veterinar specializarea Medicină Veterinară» rilasciato dalla Universitatea de Științe Agronomice şi Medicină Veterinară - Bucureşti (Romania), in data 11 agosto 1997 con il n. 318 al sig. Ioan Mihalache, nato a Ineu (Romania) il giorno 2 agosto 1969, di cittadinanza romena, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di veterinario.

Art. 2.

Il sig. Ioan Mihalache è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di veterinario previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici veterinari territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A07333

DECRETO 19 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Florentina Toma, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato Decreto Legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

Vista l'istanza del 21/04/2011, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Florentina Toma nata a Feteşti (Romania) il giorno 23/02/1977, di cittadinanza romena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Diploma de Licență de Doctor-medic in profilul Medicinā specializarea stomatologie" rilasciato in data 30/09/2004 con il 3099 dalla Universitatea Titu Maiorescu din Bucureşti - Romania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di «Diploma de Licență de Doctor-medic in profilul Medicinā specializarea stomatologie» rilasciato dalla Universitatea Titu Maiorescu din Bucureşti - Romania – in data 30 settembre 2004 con il 3099 alla Sig.ra Florentina Toma, nata a Feteşti (Romania) il giorno 23 febbraio 1977, di cittadinanza romena, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.
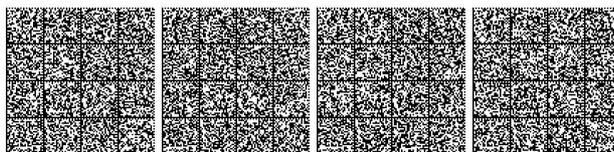
Art. 2.

La Sig.ra Florentina Toma è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 19 maggio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A07334

DECRETO 19 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Loreta Linda Tohâneanu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto l'articolo 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 12 aprile 2011, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Loreta Linda Tohăneanu nata a Arad (Romania) il giorno 29 giugno 1971, di cittadinanza romena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Diploma de Licență de Doctor-medic stomatolog in profilul Medicină specializarea stomatologie" rilasciato in data 23 settembre 1998 con il n. 36 dalla Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova - Romania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

Visti i certificati anagrafici esibiti dall'interessata;

Preso atto che dalla suddetta certificazione anagrafica si evince che la Sig.ra Demetrescu Loreta Linda, nata a Arad (Romania) il giorno 29 giugno 1971, titolare del titolo di «Diploma de Licență de Doctor-medic stomatolog in profilul Medicină specializarea stomatologie» rilasciato dalla Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova - Romania – in data 23/09/1998 con il n. 36 è la stessa persona di Tohăneanu Loreta Linda e che detto nuovo cognome è stato acquisito dall'interessata a seguito di matrimonio;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di "Diploma de Licență de Doctor-medic stomatolog in profilul Medicină specializarea stomatologie" rilasciato dalla Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova - Romania – in data 23 settembre 1998 con il n. 36 alla Sig.ra Loreta Linda Tohăneanu, nata a Arad (Romania) il giorno 29 giugno 1971, di cittadinanza romena, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2.

La Sig.ra Loreta Linda Tohăneanu è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A07335

DECRETO 19 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Luminita Pop, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV, sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 28 marzo 2011, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Luminita Pop nata a Satu Mare (Romania) il giorno 13 settembre 1974, di cittadinanza romena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di diploma de licenţă de doctor-medic in profilul medicinā specializarea stomatologie rilasciato in data 6 marzo 2002 con il n. 142 dalla Universitatea de Medicinā şi Farmacie «Carol Davila» din Bucuresti - Romania, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

Vista la documentazione esibita dall'interessata;

Preso atto che dalla suddetta documentazione si evince che la sig.ra Trandafir Luminita, nata a Satu Mare (Romania) il giorno 13 settembre 1974, titolare del titolo di diploma de licenţă de doctor-medic in profilul medicinā specializarea stomatologie rilasciato dalla Universitatea de Medicinā şi Farmacie «Carol Davila» din Bucuresti - Romania, in data 6 marzo 2002 con il n. 142 è la stessa persona di Pop Luminita e che detto nuovo cognome è stato acquisito dall'interessata a seguito di matrimonio;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di diploma de licenţă de doctor-medic in profilul medicinā specializarea stomatologie rilasciato dalla Universitatea de Medicinā şi Farmacie «Carol Davila» din Bucuresti - Romania, in data 6 marzo 2002 con il n. 142 alla sig.ra Luminita Pop, nata a Satu Mare (Romania) il giorno 13 settembre 1974, di cittadinanza romena, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2.

La sig.ra Luminita Pop è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A07337

DECRETO 19 maggio 2011.

Riconoscimento, al sig. Carlos Barros García, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di veterinario.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV, sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 18 gennaio 2011, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Carlos Barros García nato a Sanxenxo (Spagna) il giorno 5 maggio 1979, di cittadinanza spagnola, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di licenciado en veterinaria rilasciato in data 14 ottobre 2008 dalla Universidad de Santiago de Compostela - Spagna, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di veterinario;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di licenciado en veterinaria rilasciato dalla Universidad de Santiago de Compostela - Spagna, in data 14 ottobre 2008 al sig. Carlos Barros García, nato a Sanxenxo (Spagna) il giorno 5 maggio 1979, di cittadinanza spagnola, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di veterinario.

Art. 2.

Il sig. Carlos Barros García è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di veterinario previa iscrizione all'ordine professionale dei medici veterinari territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A07338

DECRETO 19 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Olga Calcagnile, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 16 maggio 2011, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Olga Calcagnile nata a Copertino (LE) (Italia) il giorno 18 agosto 1979,
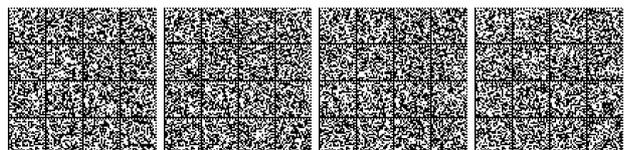
di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di “Läkarexamen” rilasciato in data 22 luglio 2008 dalla Lund Universitet accompagnato dal “Bevis om Legitimation” rilasciato in data 9 agosto 2010 dal Socialstyrelsen – Svezia, al fine dell’esercizio, in Italia, della professione di medico;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall’interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di “Läkarexamen” rilasciato dalla Lund Universitet in data 22 luglio 2008 accompagnato dal “Bevis om Legitimation” rilasciato in data 09 agosto 2010 dal Socialstyrelsen - Svezia, alla sig.ra Olga Calcagnile, nata a Copertino (LE) (Italia) il giorno 18 agosto 1979, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all’esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

La sig.ra Olga Calcagnile è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all’Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente che informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A07339

DECRETO 19 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Diana Irina Iosub, di titolo di studio estero abilitante all’esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto l’art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l’istanza del 4 aprile 2011, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Diana Irina Iosub nata a Campulung Muscel (Romania) il giorno 24 luglio 1967, di cittadinanza romena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di “Diploma de Licență de Doctor-medic in profilul Medicinā specializarea Medicinā Generalā” rilasciato in data gennaio 1996 con il n. 111 dalla Universitatea “Ovidius” Costanța - Romania, al fine dell’esercizio, in Italia, della professione di medico;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall’interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di “Diploma de Licență de Doctor-medic in profilul Medicinā specializarea Medicinā Generalā” rilasciato dalla Universitatea “Ovidius” Costanța - Romania, in data gennaio 1996 con il n. 111 alla sig.ra Diana Irina Iosub, nata a Campulung Muscel (Romania) il giorno 24 luglio 1967, di cittadinanza romena, è riconosciuto quale titolo abilitante all’esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

La sig.ra Diana Irina Iosub è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all’Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A07340

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 17 maggio 2011.

Modifica della denominazione di origine controllata dei vini «Falerio dei colli ascolani» o «Falerio» in «Falerio» e approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l’articolo 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l’esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell’articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n° 61;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1975 e successive modificazioni, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Falerio dei Colli Ascolani» o «Falerio» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dal Consorzio Tutela Vini Piceni, intesa ad ottenere modifiche del disciplinare di produzione della denominazione di origine Controllata dei vini «Falerio dei Colli Ascolani» o «Falerio»;

Visto il parere favorevole della Regione Marche sulla sopra citata domanda di modifica;
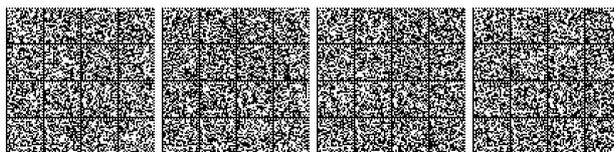
Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie Generale - n. 4 del 7 novembre 2011;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica della denominazione «Falerio dei Colli Ascolani» o «Falerio» con «Falerio» e, contestualmente, alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Falerio dei Colli Ascolani» o «Falerio» per l'approvazione delle richieste di che trattasi, in conformità al parere espresso ed alla proposta formulata dal citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. La denominazione di origine controllata dei vini «Falerio dei Colli Ascolani» o «Falerio», riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1975, è modificata in «Falerio» ed è approvato il relativo disciplinare di produzione, nel testo annesso al presente decreto, le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla campagna vendemmiale 2011/2012.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono rivendicare già a partire dalla vendemmia 2011 i vini a denominazione di origine controllata «Falerio», provenienti da vigneti aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo per la DOC in questione, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

2. In deroga alla previsione di cui all'articolo 1, le disposizioni di cui all'articolo 8 dell'annesso disciplinare di produzione, sono applicabili a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

1. I quantitativi di vino a denominazione di origine ottenuti in conformità alle disposizioni contenute nel relativo disciplinare di produzione, approvato decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1975 e successive modificazioni, provenienti dalla vendemmia 2010 e precedenti, che alla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione, annesso al presente decreto, trovansi già confezionati, in corso di confezionamento o in fase di elaborazione, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte con le denominazione «Falerio dei Colli Ascolani» o «Falerio», previa comunicazione alla relativa struttura di controllo.

Art. 4.

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine controllata.

Art. 5.

A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto dall'articolo 7 del Decreto ministeriale 28 dicembre 2006, i codici di tutte le tipologie di vini a Denominazione di origine controllata «Falerio» sono riportati nell'allegato A del presente decreto.

Art. 6.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Falerio» é tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 2011

Il direttore generale ad interim: VACCARI

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DOC “FALERIO”.

Articolo 1.

La denominazione di origine controllata «Falerio» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
“Falerio”
“Falerio” Pecorino.

Articolo 2.

Il vino a denominazione di origine controllata «Falerio» deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vigneti, aventi nell'ambito aziendale, la seguente composizione varietale:
Trebbiano toscano dal 20 al 50%;
Passerina dal 10 al 30%;
Pecorino dal 10 al 30%.
Possono concorrere da sole o congiuntamente, fino ad un massimo del 20%, tutte le altre varietà a bacca bianca, non aromatiche, idonee alla coltivazione nella Regione Marche.
Il vino a denominazione di origine controllata «Falerio» Pecorino deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vigneti, aventi nell'ambito aziendale, la seguente composizione varietale:
Pecorino: minimo 85%.
Possono concorrere da sole o congiuntamente, fino ad un massimo del 15%, tutte le altre varietà a bacca bianca, non aromatiche, idonee alla coltivazione nella Regione Marche.

Articolo 3.

Le uve destinate all'ottenimento del vino a denominazione di origine controllata “Falerio” devono essere prodotte nel territorio amministrativo della provincia di Ascoli Piceno e di Fermo idoneo alla coltura, con l'esclusione cioè dei terreni di fondovalle ed eccessivamente umidi e quelli ubicati ad una altitudine superiore ai 700 metri s.l.m.

Articolo 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Falerio» devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino le specifiche caratteristiche di qualità.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche peculiari delle uve e del vino.
Per la tipologia “Falerio” la densità dei ceppi per ettaro deve essere almeno di 2200.
Per la tipologia “Falerio” Pecorino i vigneti impiantati successivamente all'entrata in vigore della presente modifica del disciplinare di produzione dovranno avere almeno una densità di 3000 ceppi per ettaro.
E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso da effettuarsi prima dell'invaiatura per non più di due interventi all'anno.
La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino a denominazione di origine controllata «Falerio» non deve essere superiore a tonnellate 13 per ettaro di vigneto in coltura specializzata.
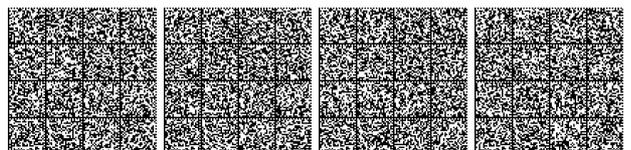
La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino a denominazione di origine controllata «Falerio» nella tipologia "Falerio" Pecorino non deve essere superiore a tonnellate 11 per ettaro di vigneto in coltura specializzata.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Falerio» devono essere riportati nel limite di cui sopra, fermo restando il limite resa uva-vino per i quantitativi di cui trattasi, purché la produzione globale non superi del 20 % il limite medesimo. Qualora si superi questo ulteriore limite, decade per l'intero quantitativo prodotto il diritto alla denominazione di origine controllata .
Fermi restando i limiti sopra indicati, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

Articolo 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'ambito dell'intero attuale territorio amministrativo della provincia di Ascoli Piceno e della provincia di Fermo
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino a denominazione di origine controllata «Falerio» nelle diverse tipologie un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell'11% vol.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.
La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70 %. Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
E' ammessa la dolcificazione secondo le norme comunitarie e nazionali

Articolo 6.

Il vino a denominazione di origine controllata «Falerio», all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
- colore: paglierino più o meno tenue;
- odore: lievemente profumato;
- sapore: secco, sapido, armonico, leggermente acidulo;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

Il vino a denominazione di origine controllata «Falerio Pecorino», all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
- colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;
- odore: caratteristico, gradevole;
- sapore: tipico, caratteristico secco, leggermente acidulo;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

E' in facoltà del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore.
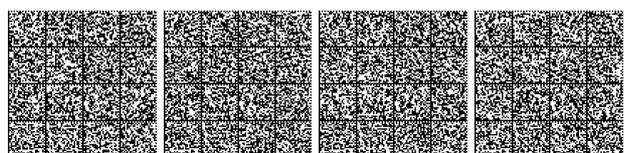
Articolo 7.

Alla denominazione di origine controllata «Falerio» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra", «fine», «scelto», «selezionato» e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali e marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.
Sui recipienti di capacità fino a litri 3 contenenti il vino «Falerio» deve figurare l'annata di produzione delle uve.
È consentito inoltre, per la sola tipologia "Falerio", l'uso dei contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido, nei volumi da 2 a 5 litri.
Sono ammessi tutti i sistemi di chiusura consentiti dalle normative comunitarie e nazionali.

ALLEGATO *A*

Posizioni Codici	**1 - 4**	**5**	**6 - 8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
FALERIO	B165	X	888	1	X	X	A	0	X
FALERIO PECORINO	B165	X	184	1	X	X	A	0	X

11A07372

DECRETO 1° giugno 2011.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Molise» o «del Molise».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'articolo 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61, recante disposizioni sulla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 legge 7 luglio 2009, n° 88;

Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole del 18 maggio 1998, con il quale è stata riconosciuta la Denominazione di Origine Controllata dei vini «Molise» o «del Molise» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dalla Federazione Regionale Coltivatori Diretti del Molise e dalla Regione Molise, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata dei vini «Molise» o «del Molise»;

Visto il parere favorevole della Regione Molise sulla sopra citata istanza;

Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di disciplinare di produzione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 94 del 23 aprile 2011;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuta la necessità di dover procedere alla modifica della Denominazione di Origine Controllata "Molise" o "del Molise" e del relativo disciplinare di produzione;

Decreta:

Art. 1.

1. Il disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Molise" o «del Molise», approvato con Decreto del Ministero delle politiche agricole del 18 maggio 1998, è sostituito per intero dal testo annesso al presente Decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2011/2012.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla campagna vendemmiale 2011/2012, i vini con la Denominazione di Origine Controllata "Molise" o "del Molise", provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo Schedario Viticolo per la D.O.C. in questione, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

Art. 3.

A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto dall'articolo 18, comma 6, del Decreto ministeriale 16 dicembre 2010, i codici di tutte le tipologie di vini a Denominazione di Origine Controllata "Molise" o "del Molise" sono riportati nell'allegato A del presente Decreto.

Art. 4.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la Denominazione di Origine Controllata "Molise" o "del Molise" é tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° giugno 2011

Il direttore generale ad interim: VACCARI

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI "MOLISE" O "DEL MOLISE"

Articolo 1

La Denominazione di Origine Controllata "Molise" o "del Molise" e riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

- Rosso, Rosso riserva, Novello, Rosato;
- Rosso spumante di qualità;
- Rosato spumante di qualità;
- Bianco spumante di qualità;
- Chardonnay, Chardonnay spumante di qualità, Chardonnay frizzante;
- Falanghina, Falanghina passito, Falanghina spumante di qualità;
- Trebbiano;
- Sauvignon;
- Fiano, Fiano frizzante, Fiano spumante di qualità;
- Greco bianco;
- Malvasia, Malvasia frizzante, Malvasia spumante di qualità;
- Moscato bianco, Moscato bianco spumante di qualità, Moscato bianco passito, Moscato bianco frizzante;
- Pinot bianco, Pinot bianco frizzante, Pinot bianco spumante di qualità;
- Pinot grigio, Pinot grigio frizzante, Pinot grigio spumante di qualità;
- Pinot nero;
- Cabernet Sauvignon;
- Merlot, Merlot frizzante e Merlot novello;
- Sangiovese;
- Aglianico, Aglianico riserva.

Articolo 2

I vini a Denominazione di Origine Controllata "Molise" o "del Molise" devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi nell'ambito aziendale, le seguenti composizioni ampelografiche:

"Molise" Rosso o Rosso "del Molise" anche nella tipologia Rosato, Novello, Riserva e Rosso spumante di qualità: Montepulciano per almeno l'85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca di colore analogo, provenienti da altri vigneti idonei alla coltivazione nella regione Molise, in misura non superiore al 15%.

"Molise" o "del Molise" Aglianico e Aglianico riserva: Aglianico per almeno l'85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca di colore analogo, provenienti da altri vigneti idonei alla coltivazione nella regione Molise, in misura non superiore al 15%.
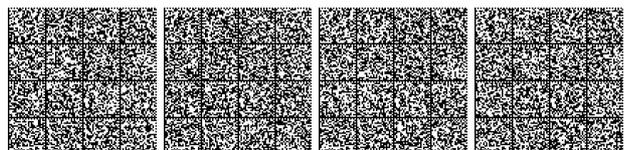
"Molise" o "del Molise" Cabernet Sauvignon: Cabernet Sauvignon per almeno l'85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca di colore analogo, provenienti da altri vigneti idonei alla coltivazione nella regione Molise, in misura non superiore al 15%.

"Molise" o "del Molise" Sangiovese: Sangiovese per almeno l'85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca di colore analogo, provenienti da altri vigneti idonei alla coltivazione nella regione Molise, in misura non superiore al 15%.

Molise" o "del Molise" Merlot, anche nelle tipologie Merlot Novello e Merlot frizzante: Merlot per almeno l'85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca di colore analogo, provenienti da altri vigneti idonei alla coltivazione nella regione Molise, in misura non superiore al 15%.

"Molise" o "del Molise" Pinot nero: Pinot nero per almeno l'85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca di colore analogo, provenienti da altri vigneti idonei alla coltivazione nella regione Molise, in misura non superiore al 15%.

"Molise" o "del Molise" Pinot grigio, anche nelle tipologie Pinot grigio frizzante e Pinot grigio spumante di qualità: Pinot grigio per almeno l'85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca di colore analogo, provenienti da altri vigneti idonei alla coltivazione nella regione Molise, in misura non superiore al 15%.

"Molise" o "del Molise" Pinot bianco, anche nelle tipologie, Pinot bianco spumante di qualità e Pinot bianco Frizzante: Pinot bianco per almeno l'85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca di colore analogo, provenienti da altri vigneti idonei alla coltivazione nella regione Molise, in misura non superiore al 15%.

"Molise" o "del Molise" Chardonnay, anche nelle tipologie Chardonnay frizzante e Chardonnay spumante di qualità: Chardonnay per almeno l'85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca di colore analogo, provenienti da altri vigneti idonei alla coltivazione nella regione Molise, in misura non superiore al 15%.

"Molise" o "del Molise" Falanghina, anche nelle tipologie Falanghina spumante di qualità e Falanghina passito: Falanghina per almeno l'85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca di colore analogo, provenienti da altri vigneti idonei alla coltivazione nella regione Molise, in misura non superiore al 15%.

"Molise" o "del Molise" Fiano, anche nelle tipologie Fiano Frizzante e Fiano spumante di qualità: Fiano per almeno l'85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca di colore analogo, provenienti da altri vigneti idonei alla coltivazione nella regione Molise, in misura non superiore al 15%.

"Molise" o "del Molise" Greco Bianco: Greco Bianco per almeno l'85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca di colore analogo, provenienti da altri vigneti idonei alla coltivazione nella regione Molise, in misura non superiore al 15%.

"Molise" o "del Molise" Malvasia, anche nelle tipologie Malvasia frizzante e Malvasia spumante di qualità: Malvasia per almeno l'85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca di colore analogo, provenienti da altri vigneti idonei alla coltivazione nella regione Molise, in misura non superiore al 15%.
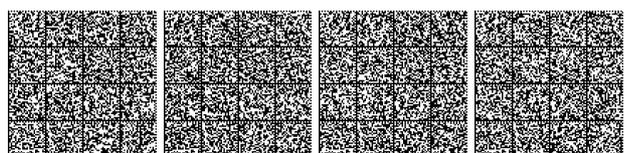
"Molise" o "del Molise" Moscato bianco, anche nelle tipologie Moscato bianco spumante di qualità, Moscato bianco frizzante e Moscato bianco passito: Moscato bianco per almeno l'85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca di colore analogo, provenienti da altri vigneti idonei alla coltivazione nella regione Molise, in misura non superiore al 15%.

"Molise" o "del Molise" Sauvignon: Sauvignon per almeno l'85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca di colore analogo, provenienti da altri vigneti idonei alla coltivazione nella regione Molise, in misura non superiore al 15%.

"Molise" o "del Molise" Trebbiano: Trebbiano per almeno l'85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca di colore analogo, provenienti da altri vigneti idonei alla coltivazione nella regione Molise, in misura non superiore al 15%.

"Molise" o "del Molise" Bianco spumante di qualità: Chardonnay e/o Pinot bianco e/o Pinot grigio e/o Moscato e/o Falanghina e/o Montepulciano (vinificato in bianco) e/o Fiano e/o Malvasia per almeno il 50%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca di colore analogo, provenienti da altri vigneti idonei alla coltivazione nella regione Molise, in misura non superiore al 50%.

"Molise" o "del Molise" Rosato spumante di qualità: Chardonnay e/o Pinot bianco e/o Pinot grigio e/o Moscato e/o Falanghina e/o Montepulciano e/o Fiano e/o Malvasia per almeno il 50%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca di colore analogo, provenienti da altri vigneti idonei alla coltivazione nella regione Molise, in misura non superiore al 50%.

Articolo 3

La zona di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Molise" o "del Molise" comprende i seguenti comuni della Provincia di Campobasso:
Acquaviva Collecroce, Baranello, Boiano, Bonefro, Busso, Campobasso, Campochiaro, Campodipietra, Campolieto, Campomarino, Casacalenda, Casalciprano, Castelbottaccio, Castellino del Biferno, Castelmauro, Castropignano, Cercemaggiore, Cercepiccola, Civitacampomarano, Colle d'Anchise, Colletorto, Duronia, Ferrazzano, Fossalto, Gambatesa, Gildone, Guardialfiera, Guardiaregia, Guglionesi, Ielsi, Larino, Limosano, Lucito, Lupara, Macchia Valfortore, Mafalda, Matrice, Mirabello Sannitico, Montagano, Montecilfone, Montefalcone del Sannio, Molise, Monacilioni, Montagano, Montelongo, Montemitro, Montenero di Bisaccia, Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio, Oratino, Palata, Petacciato, Petrella Tifernina, Pietracatella, Pietracupa, Portocannone, Riccia, Ripabottoni, Ripalimosani, Roccavivara, Rotello, Salcito, Sant'Angelo Limosano, San Biase, Santa Croce di Magliano, Sant'Elia a P., San Felice del Molise, San Giacomo degli Schiavoni, San Giovanni in Galdo, San Giuliano del Sannio, San Giuliano di Puglia, Santa Maria del Molise, San Massimo, San Polo Matese, San Martino in Pensilis, Sepino, Tavenna, Termoli, Toro, Torella del Sannio, Trivento, Tufara, Ururi, Vinchiaturo;

e i seguenti comuni della Provincia di Isernia:
Acquaviva d'Isernia, Agnone, Bagnoli del Trigno, Belmonte del Sannio, Cantalupo, Capracotta, Carovilli, Carpinone, Castel del Giudice, Castelpetroso, Castelpizzuto, Castel San Vincenzo, Castelverrino, Cerro al Volturno, Chiauci, Civitanova del Sannio, Colli a Volturno, Conca Casale, Filignano, Forlì del Sannio, Fornelli, Frosolone, Isernia, Longano, Macchia d'Isernia, Macchiagodena, Miranda, Montaquila, Monteroduni, Pesche, Pescolanciano, Pescopennataro, Pettoranello del Molise, Pietrabbondante, Poggio Sannita, Pozzilli, Rionero Sannitico,
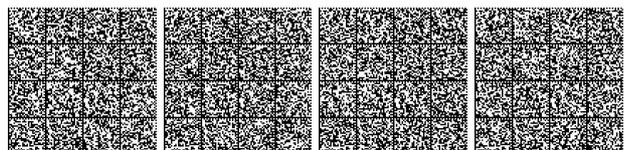
Roccamandolfi, Roccasicura, Rocchetta a Volturno, Sant'Agapito, Sant'Angelo del Pesco, Sant'Elena Sannita, San Pietro Avellana, Scapoli, Sessano del Molise, Sesto Campano, Vastogirardi, Venafro.

Articolo 4

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle normali della zona e comunque atte a conferire alle uve e ai vini le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione allo Schedario Viticolo, unicamente i vigneti compresi nella fascia collinare e pedocollinare, con buona sistemazione idraulica ed agraria.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
È vietata ogni pratica di forzatura. E'consentita l'irrigazione di soccorso.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata delle varietà di vite destinate alla produzione dei vini di cui all'art 1 e i rispettivi titoli alcolometrici volumici naturali minimi sono i seguenti:

Tipologia	Produzione massima uva t/ha	Titolo alcolometrico vol. nat. minimo % vol.
Aglianico, anche nella tipologia Riserva	12,0	11,00
Cabernet sauvignon	12,0	11,00
Chardonnay, anche nelle tipologie frizzante e spumante di qualità	12,00	10,50
Falanghina, anche nelle tipologie Passito e spumante di qualità	14,00	10,00
Greco Bianco	12,00	11,00
Malvasia, anche nelle tipologie frizzante e spumante di qualità	14,00	10.00
Merlot, anche nelle tipologie frizzante e Novello	13,00	10.50
Moscato Bianco, anche nelle tipologie Frizzante, Passito e spumante di qualità	12,00	10.00
Rosso, Rosso riserva, Novello, Rosato	15,00	10.50
Pinot Bianco, anche nelle tipologie frizzante e spumante di qualità	12,00	10.50
Pinot grigio, anche nelle tipologie frizzante e spumante di qualità	12,00	10.50
Pinot Nero	12,00	10.50
Sauvignon	12,00	10.50
Sangiovese	15,00	10.50
Trebbiano	14,00	10.00
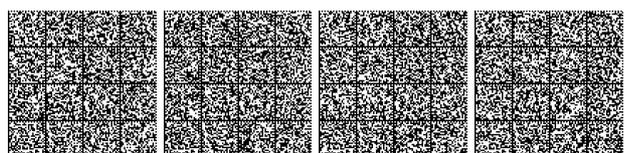
Fiano, anche nelle tipologie frizzante e spumante di qualità	12,00	11.50
Rosso spumante di qualità	15,00	10.50
Rosato spumante di qualità	15,00	10.50
Bianco spumante di qualità	15,00	10.50

Le uve utilizzate per le produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata “Molise” o “del Molise” qualificabili con la menzione “riserva” devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12% vol.

Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uve ottenuti, e da destinare alla produzione di vini a Denominazione di Origine Controllata “Molise” o “del Molise” devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino, di cui al successivo art. 5, per i quantitativi predetti.

Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20%, non hanno diritto alla Denominazione di Origine Controllata. Oltre detto limite decade il diritto alla Denominazione di Origine Controllata per tutto il prodotto.

La Regione Molise, annualmente, prima della vendemmia, sentito il Comitato regionale vitivinicolo, tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltura che nell’anno si sono verificate, può adottare, con proprio Decreto, limiti massimi di produzione di uve per ettaro inferiori a quelli corrispondenti fissati nel presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei vini e alle Camere di Commercio I.A.A. di Campobasso e di Isernia, territorialmente competenti.

Articolo 5

Le operazioni di vinificazione, appassimento ed invecchiamento obbligatorio di cui all’art. 1 devono essere effettuate all’interno della zona di produzione di cui all’art. 3 del presente disciplinare.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire ai vini ottenuti le loro peculiari caratteristiche.

La resa massima dell’uva in vino finito non deve essere superiore al 70% per tutte le tipologie dei vini a Denominazione di Origine Controllata “Molise” o “del Molise”, ad eccezione della tipologia “passito” per la quale la resa massima è del 50%.

Qualora superi il limite del 70%, ma non il 75%, l’eccedenza non ha diritto alla Denominazione di Origine Controllata.

Oltre il 75% decade il diritto alla Denominazione di Origine Controllata per tutto il prodotto.
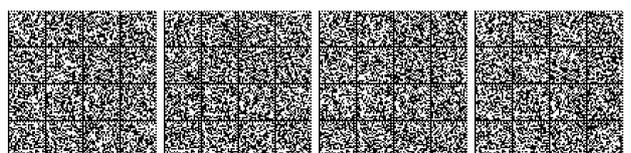
I vini a Denominazione di Origine Controllata “Molise” o “del Molise”, qualificabili con la menzione “riserva” devono essere sottoposti ad un invecchiamento obbligatorio per un periodo di 2 anni, di cui almeno sei mesi in botti di legno, a decorrere dal 1° novembre dell’annata di produzione delle uve.

La Denominazione di Origine Controllata “Molise” o “del Molise” “passito” è riservata al vino ottenuto dalla uve sottoposte, in tutto o in parte, sulla pianta o dopo la raccolta, ad appassimento.

Articolo 6

I vini a Denominazione di Origine Controllata “Molise” o “del Molise”, all’atto dell’immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

“Molise” Greco Bianco:
colore: giallo paglierino, più o meno intenso;
odore: delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: secco, intenso, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

“Molise” Trebbiano:
colore: giallo paglierino;
odore: delicato, fruttato;
sapore: sapido, fresco ed armonico, anche leggermente vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

“Molise” Moscato bianco:
colore: giallo paglierino, più o meno intenso, a volte dorato;
odore: caratteristico, armonico;
sapore: armonico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

“Molise” Moscato bianco spumante di qualità:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino, più o meno intenso, a volte dorato;
odore: intenso, caratteristico, armonico;
sapore: demi-sec o dolce, armonico, fragrante, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l;
tenore zuccherino: superiore a 32 g/l.
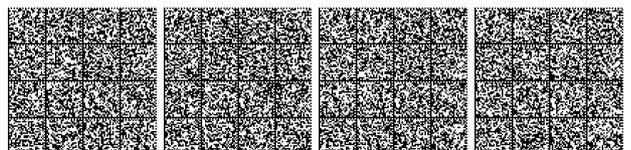
"Molise" Moscato bianco passito:
colore: giallo dorato;
odore: tipico di moscato, aromatico, caratteristico, intenso e delicato;
sapore: dolce, armonico, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,0% vol., di cui almeno 13% svolti;
acidità totale minima: 4,0 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l;

"Molise" Moscato bianco frizzante:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino, più o meno intenso, a volte dorato;
odore: intenso, caratteristico, armonico;
sapore: armonico, caratteristico, anche dolce, fragrante;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

"Molise" Pinot bianco:
colore: giallo paglierino con riflessi verdolini;
odore: fresco, fruttato;
sapore: delicato ed armonico, a volte leggermente vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

"Molise" Pinot bianco frizzante:
spuma: lieve ed evanescente;
colore: giallo paglierino con riflessi verdolini;
odore: fresco, fruttato;
sapore: delicato ed armonico, a volte leggermente vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

"Molise" Pinot bianco spumante di qualità:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino con riflessi verdolini;
odore: fresco, fruttato;
sapore: brut nature o extra brut o brut, delicato ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l;
tenore zuccherino: inferiore a 12 g/l.
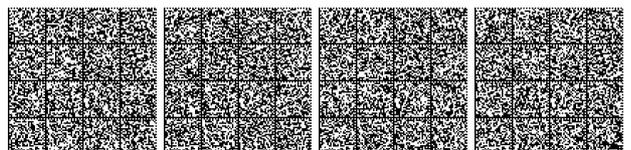
"Molise" Sauvignon:

colore: giallo paglierino, più o meno carico;
odore: delicato, fresco, gradevole, caratteristico;
sapore: secco, morbido, moderatamente vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

"Molise" Rosso*:*

colore: rosso rubino più o meno intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: vinoso, intenso, gradevole, caratteristico;
sapore: secco, armonico, morbido, a volte, leggermente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

"Molise" Rosso riserva:

colore: rosso rubino più o meno intenso, tendente al granato;
odore: vinoso, intenso, etereo, pieno, caratteristico;
sapore: ampio, caldo, armonico, morbido, a volte, leggermente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

"Molise" novello:
colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore: gradevole, caratteristico;
sapore: morbido, armonico, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

"Molise" Rosato o Rosato "del Molise":

colore: rosso ciliegia o rosa delicato;
odore: vinoso, fruttato caratteristico;
sapore: secco morbido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

"Molise" Rosso spumante di qualità:
spuma: fine e persistente
colore: rosso rubino, più o meno intenso;
odore: gradevole e caratteristico di fruttato;
sapore: brut nature o extra brut o brut, delicato, armonico;
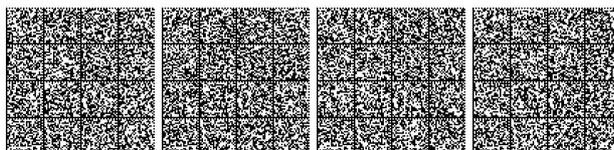
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 % vol.;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l;
tenore zuccherino: inferiore a 12 g/l.

"Molise" Bianco spumante di qualità:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino più o meno intenso, con eventuali riflessi verdolini o dorati;
odore: gradevole, intenso, con delicati sentori floreali e fruttati;
sapore: brut nature o extra brut o brut, delicato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 % vol.;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l;
tenore zuccherino: inferiore a 12 g/l.

"Molise" Rosato spumante di qualità:
spuma: fine e persistente;
colore: rosato, più o meno intenso;
odore: gradevole con delicati sentori fruttati;
sapore: brut nature o extra brut o brut, delicato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 % vol.;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l;
tenore zuccherino: inferiore a 12 g/l.

"Molise" Sangiovese:
colore: rosso rubino più o meno intenso, talora con riflessi violacei;
odore: vinoso, gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, caldo, delicato retrogusto amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

"Molise" Cabernet sauvignon:
colore: rosso rubino più o meno intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: vinoso, intenso, gradevole, caratteristico;
sapore: robusto, vivace ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

"Molise" Aglianico:
colore: rosso rubino più o meno intenso, talora con riflessi violacei;
odore: vinoso, intenso, gradevole, caratteristico;
sapore: secco, armonico, morbido, caratteristico;
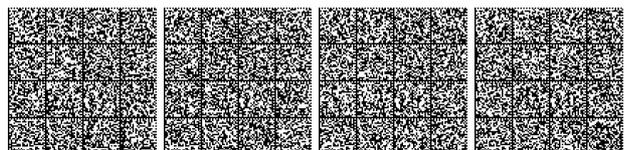
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

“Molise” Aglianico riserva:

colore: rosso rubino più o meno intenso, talora con riflessi violacei;
odore: vinoso, intenso, gradevole, caratteristico;
sapore: secco, armonico, morbido, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

“Molise” Chardonnay:

colore: giallo paglierino con riflessi verdolini;
odore: fresco, fruttato;
sapore: delicato ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

Molise” Chardonnay frizzante:

spuma: lieve ed evanescente;
colore: giallo paglierino con riflessi verdolini;
odore: fresco, fruttato;
sapore: delicato ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

Molise” Chardonnay spumante di qualità:

spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino con riflessi verdolini;
odore: fresco, fruttato;
sapore: extra dry, delicato ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l;
tenore zuccherino: compreso tra 12 e 17 g/l.

“Molise” Falanghina:

colore: giallo paglierino, più o meno intenso;
odore: delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: secco, leggermente vivace, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
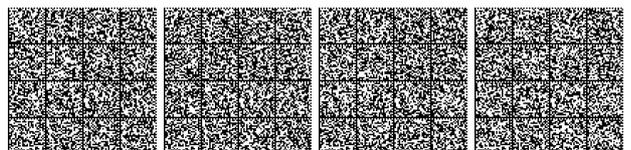
“Molise” Falanghina Passito:

colore: dal giallo dorato all’ambrato;
odore: delicato, tipico;
sapore: caratteristico, alcolico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14% vol;
acidità totale minima 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22 g/l;
residuo zuccherino: minimo a 25 g/l.

“Molise” Falanghina Spumante di qualità:

spuma: fine e persistente;
colore: dal giallo paglierino al dorato;
odore: delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: brut nature o extra brut o brut, delicato, aromonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
acidità totale minima 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22 g/l;
tenore zuccherino: inferiore a 12 g/l.

“Molise” Fiano:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: intenso gradevole, caratteristico;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

“Molise” Fiano spumante di qualità:

spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino più o meno intenso, brillante;
odore: intenso, fine, caratteristico;
sapore: extra dry, delicato ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l;
tenore zuccherino: compreso tra 12 e 17 g/l.

“Molise” Fiano frizzante:

spuma: lieve;
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: intenso gradevole, caratteristico;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
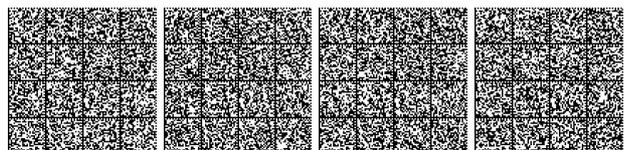
"Molise" Pinot grigio:

colore: dal giallo paglierino al ramato intenso secondo i metodi di vinificazione;
odore: intenso, persistente, caratteristico;
sapore: vellutato, armonico, morbido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,0% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

"Molise" Pinot grigio frizzante:

spuma: lieve e persistente;
colore: giallo paglierino;
odore: intenso, persistente, caratteristico;
sapore: vellutato, armonico, morbido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,0% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

"Molise" Pinot grigio spumante di qualità:

spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino;
odore: intenso, persistente, caratteristico;
sapore: extra dry ,vellutato, armonico, morbido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,0% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l;
tenore zuccherino: compreso tra 12 e 17 g/l;

"Molise" Pinot Nero:

colore: rosso granato più o meno intenso;
odore: fine e gradevole;
sapore: asciutto, pieno, armonico, piacevolmente amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5° % vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

"Molise" Merlot:

colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: vinoso, intenso, caratteristico; se invecchiato, più delicato, etereo e gradevole;
sapore: asciutto o abboccato, sapido, di corpo, leggermente tannico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l.;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.

"Molise" Merlot novello:

colore: rosso rubino;
odore: gradevole, intenso, caratteristico;
sapore: fruttato, armonico, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

"Molise" Merlot frizzante:
spuma: lieve e persistente;
colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore: vinoso, intenso, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

"Molise" Malvasia:
colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;
odore: intenso, persistente, aromatico, caratteristico;
sapore: vellutato, morbido, di medio corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9,0% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

"Molise" Malvasia frizzante:
colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;
odore: intenso, persistente, aromatico, caratteristico;
sapore: dal secco all'amabile, aromatico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,0%.
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

"Molise" Malvasia spumante di qualità:

spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino, più o meno intenso, a volte dorato;
odore: intenso, persistente, aromatico, caratteristico;
sapore: demi-sec o dolce, armonico, caratteristico, fragrante;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l;
tenore zuccherino: superiore a 32 g/l.

È facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei vini, modificare, con proprio Decreto, per i vini di cui sopra, i limiti minimi per l'acidità totale e l'estratto non riduttore.

Articolo 7

Alla Denominazione di Origine Controllata di cui all'art. 1 è vietata qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, selezionato e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, consorzi, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

In etichetta, in luogo della Denominazioni di Origine Controllata "Molise" accompagnata dal nome del vitigno, può figurare il nome del vitigno accompagnato dalla specificazione "del Molise".

È vietato, nella designazione e presentazione dei vini a Denominazione di Origine Controllata " Molise" o "del Molise", l'uso del riferimento al nome del vitigno Montepulciano.

Per tutte le tipologie dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Molise" o "del Molise" è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve ad eccezione delle tipologie spumante e frizzante.

I vini provenienti da uve del vitigno Montepulciano potranno essere denominati "Molise" Rosso o Rosso "del Molise", "Molise" Rosato o Rosato "del Molise", "Molise" Rosso Spumante di qualità o Rosso Spumante di qualità "del Molise", "Molise" Rosato Spumante di qualità o Rosato Spumante di qualità "del Molise", "Molise" Bianco Spumante di qualità o Bianco Spumante di qualità "del Molise".

Articolo 8

I vini a Denominazione di Origine Controllata "Molise" o "del Molise" devono essere immessi al consumo in bottiglie e altri recipienti aventi una capacità massima di 5,00 litri.

I vini a Denominazione di Origine Controllata "Molise" o "del Molise" qualificati con la menzione "riserva", devono essere immessi al consumo in recipienti di vetro chiusi con tappo di sughero raso bocca.

Per le tipologie "Molise" o "del Molise" Aglianico, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Falanghina, Fiano, Greco Bianco, Malvasia, Moscato Bianco, Pinot Bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Rosso, Rosato, Sangiovese, Sauvignon e Trebbiano, è consentito l'uso di contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre di materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido di capacità non inferiore a 2 litri, ad esclusione della tipologia Novello.

È altresì consentito effettuare la messa in commercio in recipienti di formato speciale in vetro di capacità superiore a 5,00 litri, con tappi di sughero raso bocca.
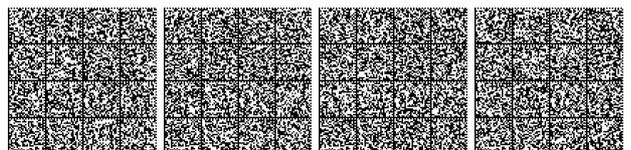
ALLEGATO *A*

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14
MOLISE O DEL MOLISE BIANCO SPUMANTE DI QUALITA'	B328	X	888	1	X	X	B	0	X
MOLISE O DEL MOLISE ROSSO	B328	X	150	2	X	X	A	0	X
MOLISE O DEL MOLISE ROSSO NOVELLO	B328	X	150	2	C	X	A	0	X
MOLISE O DEL MOLISE ROSSO RISERVA	B328	X	150	2	A	X	A	1	X
MOLISE O DEL MOLISE ROSSO SPUMANTE DI QUALITA'	B328	X	150	2	X	X	B	0	X
MOLISE O DEL MOLISE ROSATO	B328	X	150	3	X	X	A	0	X
MOLISE O DEL MOLISE ROSATO SPUMANTE DI QUALITA'	B328	X	150	3	X	X	B	0	X
MOLISE O DEL MOLISE AGLIANICO	B328	X	002	2	X	X	A	0	X
MOLISE O DEL MOLISE AGLIANICO RISERVA	B328	X	002	2	A	X	A	1	X
MOLISE O DEL MOLISE CABERNET SAUVIGNON	B328	X	043	2	X	X	A	0	X
MOLISE O DEL MOLISE CHARDONNAY	B328	X	298	1	X	X	A	0	X
MOLISE O DEL MOLISE CHARDONNAY FRIZZANTE	B328	X	298	1	X	X	A	0	X
MOLISE O DEL MOLISE CHARDONNAY SPUMANTE DI QUALITA'	B328	X	298	1	X	X	B	0	X
MOLISE O DEL MOLISE FALANGHINA	B328	X	079	1	X	X	A	0	X
MOLISE O DEL MOLISE FALANGHINA PASSITO	B328	X	079	1	D	X	A	0	X
MOLISE O DEL MOLISE FALANGHINA SPUMANTE DI QUALITA'	B328	X	079	1	X	X	B	0	X
MOLISE O DEL MOLISE FIANO	B328	X	081	1	X	X	A	0	X
MOLISE O DEL MOLISE FIANO FRIZZANTE	B328	X	081	1	X	X	C	0	X
MOLISE O DEL MOLISE FIANO SPUMANTE DI QUALITA'	B328	X	081	1	X	X	B	0	X
MOLISE O DEL MOLISE GRECO BIANCO	B328	X	097	1	X	X	A	0	X
MOLISE O DEL MOLISE MALVASIA	B328	X	MAB	1	X	X	A	0	X
MOLISE O DEL MOLISE MALVASIA FRIZZANTE	B328	X	MAB	1	X	X	C	0	X
MOLISE O DEL MOLISE MALVASIA SPUMANTE DI QUALITA'	B328	X	MAB	1	X	X	B	0	X
MOLISE O DEL MOLISE MERLOT	B328	X	146	2	X	X	A	0	X
MOLISE O DEL MOLISE MERLOT FRIZZANTE	B328	X	146	2	X	X	C	0	X
MOLISE O DEL MOLISE MERLOT NOVELLO	B328	X	146	2	C	X	A	0	X
MOLISE O DEL MOLISE MOSCATO BIANCO	B328	X	153	1	X	X	A	0	X
MOLISE O DEL MOLISE MOSCATO BIANCO FRIZZANTE	B328	X	153	1	X	X	C	0	X
MOLISE O DEL MOLISE MOSCATO BIANCO PASSITO	B328	X	153	1	D	X	A	0	X
MOLISE O DEL MOLISE MOSCATO BIANCO SPUMANTE DI QUALITA'	B328	X	153	1	X	X	B	0	X
MOLISE O DEL MOLISE PINOT BIANCO	B328	X	193	1	X	X	A	0	X
MOLISE O DEL MOLISE PINOT BIANCO FRIZZANTE	B328	X	193	1	X	X	C	0	X
MOLISE O DEL MOLISE PINOT BIANCO SPUMANTE DI QUALITA'	B328	X	193	1	X	X	B	0	X
MOLISE O DEL MOLISE PINOT GRIGIO	B328	X	194	1	X	X	A	0	X
MOLISE O DEL MOLISE PINOT GRIGIO FRIZZANTE	B328	X	194	1	X	X	C	0	X
MOLISE O DEL MOLISE PINOT GRIGIO SPUMANTE DI QUALITA'	B328	X	194	1	X	X	B	0	X
MOLISE O DEL MOLISE PINOT NERO	B328	X	195	2	X	X	A	0	X
MOLISE O DEL MOLISE SANGIOVESE	B328	X	218	2	X	X	A	0	X
MOLISE O DEL MOLISE SAUVIGNON	B328	X	221	1	X	X	A	0	X
MOLISE O DEL MOLISE TREBBIANO	B328	X	TRE	1	X	X	A	0	X
Codici tipologie vini previste dal preesistente disciplinare da utilizzare per la vendemmia 2010 e precedenti									
MOLISE O DEL MOLISE ROSSO FRIZZANTE	B328	X	150	2	X	X	C	0	X

MOLISE O DEL MOLISE AGLIANICO FRIZZANTE	B328	X	002	2	X	X	C	0	X
MOLISE O DEL MOLISE FALANGHINA FRIZZANTE	B328	X	079	1	X	X	C	0	X
MOLISE O DEL MOLISE GRECO BIANCO FRIZZANTE	B328	X	097	1	X	X	C	0	X
MOLISE O DEL MOLISE SANGIOVESE FRIZZANTE	B328	X	218	2	X	X	C	0	X
MOLISE O DEL MOLISE SAUVIGNON FRIZZANTE	B328	X	221	1	X	X	C	0	X
MOLISE O DEL MOLISE TINTILIA	B328	X	372	2	X	X	A	0	X
MOLISE O DEL MOLISE TINTILIA FRIZZANTE	B328	X	372	2	X	X	C	0	X
MOLISE O DEL MOLISE TINTILIA RISERVA	B328	X	372	2	A	X	A	1	X
MOLISE O DEL MOLISE TREBBIANO FRIZZANTE	B328	X	TRE	1	X	X	C	0	X

11A07795
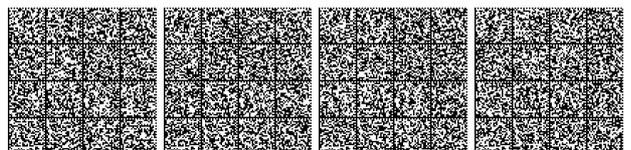
DECRETO 1° giugno 2011.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Tintilia del Molise» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole del 18 maggio 1998, con il quale è stata riconosciuta la Denominazione di Origine Controllata dei vini «Molise» o «del Molise» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dalla Federazione Regionale Coltivatori Diretti del Molise e dalla Regione Molise, intesa ad ottenere il riconoscimento della Denominazione di Origine Controllata del vino «Tintilia del Molise»;

Visto il parere favorevole della Regione Molise sulla sopra citata istanza;

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* – Serie Generale – n. 96 del 27 aprile 2011;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuta la necessità di dover procedere al riconoscimento della Denominazione di Origine Controllata dei vini «Tintilia del Molise» ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione, in conformità al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. La Denominazione di Origine Controllata dei vini «Molise» o «del Molise» seguita dalla specificazione del vitigno «Tintilia», riconosciuta con Decreto del Ministero delle politiche agricole del 18 maggio 1998, è riconosciuta come Denominazione di Origine Controllata «Tintilia del Molise» ed è approvato, nel testo annesso al presente Decreto, il relativo disciplinare di produzione.

2. La Denominazione di Origine Controllata «Tintilia del Molise» é riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo, le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2011/2012.

3. La Denominazione di Origine Controllata dei vini «Molise» o «del Molise» seguita dalla specificazione del vitigno «Tintilia», di cui al citato Decreto del Ministero delle politiche agricole del 18 maggio 1998, deve intendersi revocata a decorrere dalla entrata in vigore del presente Decreto, fatti salvi tutti gli effetti determinati.

Art. 2.

1. I vigneti già iscritti all'Albo dei vigneti della D.O.C. «Molise» o «del Molise» seguita dalla specificazione del vitigno «Tintilia», di cui al decreto ministeriale 18 maggio 1998, richiamato in premessa, sono da ritenere automaticamente iscritti allo Schedario Viticolo per la D.O.C. «Tintilia del Molise», ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

2. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla campagna vendemmiale 2011/2012, il vino a Denominazione di Origine Controllata «Tintilia del Molise», provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo Schedario Viticolo per la D.O.C. in questione, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

Art. 3.

1. I quantitativi di vino a Denominazione di Origine Controllata «Molise» o «del Molise» seguita dalla specificazione del vitigno «Tintilia» ottenuti in conformità delle disposizioni contenute nel disciplinare di produzione approvato con Decreto del Ministero delle politiche agricole del 18 maggio 1998, provenienti dalla vendemmia 2010 e precedenti, che alla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione annesso al presente Decreto trovansi già confezionati, in corso di confezionamento o in fase di elaborazione, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte con la Denominazione di Origine Controllata «Molise» o «del Molise» seguita dalla specificazione del vitigno «Tintilia».

Art. 4.

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a Denominazione di Origine Controllata.

Art. 5.

1. All'allegato «A» sono riportati i codici di cui all'art. 18, comma 6, del decreto ministeriale 16 dicembre 2010, delle tipologie del vino a Denominazione di Origine Controllata «Tintilia del Molise».

Art. 6.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo il vino con la Denominazione di Origine Controllata «Tintilia del Molise» é tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente Decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° giugno 2011

Il direttore generale ad interim: VACCARI

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "TINTILIA DEL MOLISE"

Art. 1.

Denominazione

1. La Denominazione di Origine Controllata "Tintilia del Molise" è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

Rosso;

Rosso riserva;

Rosato.

Art. 2.

Base ampelografica

1. I vini a Denominazione di Origine Controllata "Tintilia del Molise" devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti costituiti, nell'ambito aziendale, per almeno il 95% dal vitigno Tintilia.

Possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve di altri vitigni non aromatici idonei alla coltivazione nelle province di Campobasso ed Isernia, presenti nei vigneti in ambito aziendale, da soli o congiuntamente, fino a un massimo del 5%.

Art. 3.

Zona di produzione

1. La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Tintilia del Molise", comprende i terreni vocati alla qualità ed idonei alla coltura della vite nei territori dei Comuni sotto elencati.

In provincia di Campobasso:

Acquaviva Collecroce, Baranello, Boiano, Bonefro, Busso, Campobasso, Campodipietra, Campolieto, Casacalenda, Casalciprano, Castelmauro, Castelbottaccio, Castellino del Biferno, Castropignano, Colletorto, Colle d'Anchise, Ferrazzano, Fossalto, Gambatesa, Guardialfiera, Guglionesi, Larino, Limosano, Lucito, Lupara, Macchia Valfortore, Mafalda, Mirabello Sannitico, Montagano, Montecilfone, Montefalcone del Sannio, Montelongo, Montemitro, Montenero di Bisaccia, Montorio nei Frentani, Oratino, Palata, Petacciato, Petrella Tifernina, Pietracatella, Portocannone, Rotello, Salcito, Sant'Angelo Limosano, San Biase, Santa Croce di Magliano, San Felice del Molise, San Giacomo degli Schiavoni, San Giovanni in Galdo, San Giuliano di Puglia, San Martino in Pensilis, Tavenna, Toro, Tufara, Trivento, Ururi e Vinchiaturo.

Provincia di Isernia:

Agnone, Belmonte del Sannio, Castelverrino, Colli al Volturno, Forlì del Sannio, Fornelli, Isernia, Longano, Macchia d'Isernia, Miranda, Montaquila, Monteroduni, Pesche, Pietrabbondante, Poggio Sannita, Pozzilli e Venafro.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Tintilia del Molise", devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve e ai vini derivati le loro specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da ritenersi idonei ai fini dell'iscrizione allo Schedario Viticolo unicamente i vigneti che insistono su terreni collinari e situati ad una altitudine non inferiore ai 200 metri s.l.m.

2. I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, debbono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

È vietata ogni pratica di forzatura.

È consentita l'irrigazione di soccorso.

3. La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata delle varietà di vite destinate alla produzione dei vini di cui all'art 1 e i rispettivi titoli alcolometrici volumici naturali minimi, sono i seguenti:

Tipologia	Produzione massima uva t/ha	Titolo alcolometrico vol. nat. minimo % vol.
Rosso	8	11.50
Rosso riserva	8	12.50
Rosato	8	11.50

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata, purché la produzione totale per ettaro non superi il 10% il limite medesimo.

Art. 5

Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione, compreso l'invecchiamento delle tipologie di vino di cui all'art. 1, devono essere effettuate all'interno della zona di produzione di cui all'art. 3.

2. Nella vinificazione sono ammesse solo le pratiche enologiche locali, leali e costanti atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

3. La resa massima dell'uva in vino deve essere la seguente:

Tipologia	Resa massima uva/vino %
Rosso	70
Rosso riserva	55
Rosato	70

Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 75 % per le tipologie Rosso e Rosato e il 60 % per la tipologia Rosso riserva, l'eccedenza non ha diritto alla Denominazione. Oltre detto limite invece decade il diritto alla Denominazione di Origine Controllata per tutta la partita.

4. Il vino a Denominazione di Origine Controllata "Tintilia del Molise" Rosso riserva, deve essere sottoposto ad un periodo d'invecchiamento obbligatorio di 2 anni. Il periodo d'invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

Art. 6

Caratteristiche al consumo

1. I vini a Denominazione di Origine Controllata "Tintilia del Molise", all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

"Tintilia del Molise" rosso:

colore: rosso rubino intenso, con riflessi violacei;

odore: vinoso, intenso, gradevole, caratteristico;

sapore: secco, armonico, morbido, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l.

"Tintilia del Molise" rosato:

colore: rosato più o meno intenso;

odore: fruttato delicato;

sapore: asciutto, fresco, armonico, fruttato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l;

zuccheri residui: massimo 10 g/l.

"Tintilia del Molise"rosso riserva:

colore: rosso granato con riflessi aranciati;

odore: speziato, intenso, caratteristico;

sapore: secco, armonico, morbido, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l.;

estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l.

2. È facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei vini, modificare, con proprio Decreto, per i vini di cui sopra, i limiti minimi per l'acidità totale e l'estratto non riduttore.

Art. 7.

Etichettatura designazione e presentazione

1. Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "fini", "scelto", "selezionato", "extra", "superiore", "vecchio" e similari.

2. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

3. Per tutte le tipologie dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Tintilia del Molise" è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

Confezionamento

1. I vini a Denominazione di Origine Controllata "Tintilia del Molise" devono essere immessi al consumo in bottiglie e altri recipienti aventi una capacità massima di 5,00 litri.

2. La tipologia D.O.C. "Tintilia del Molise" riserva deve essere immessa al consumo esclusivamente in recipienti di vetro chiusi con tappo di sughero raso bocca.

3. Per i vini a Denominazione di Origine Controllata "Tintilia del Molise", ad esclusione della tipologia riserva, è consentito l'uso di contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre di materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido di capacità non inferiore a 2 litri.

4. È altresì consentito effettuare la messa in commercio in recipienti di formato speciale in vetro di capacità superiore a 5,00 litri, chiusi con tappi di sughero raso bocca.

ALLEGATO *A*

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14
TINTILIA DEL MOLISE ROSSO	B425	X	372	2	X	X	A	0	X
TINTILIA DEL MOLISE ROSSO RISERVA	B425	X	372	2	A	X	A	1	X
TINTILIA DEL MOLISE ROSATO	B425	X	372	3	X	X	A	0	X

11A07796

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONFERENZA UNIFICATA

ACCORDO 25 maggio 2011.

Accordo, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali concernente «Presa in carico globale delle persone con malattie neuromuscolari o malattie analoghe dal punto di vista assistenziale». (Rep. n. 56/CU).

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna seduta del 25 maggio 2011:

Visto l'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e, in particolare, il comma 2, lettera *c)*, in base al quale questa Conferenza promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, in particolare l'art. 8-*octies*, che prevede che le regioni e le aziende unità sanitarie locali attivino un sistema di monitoraggio e controllo (…) sulla qualità dell'assistenza e sull'appropriatezza delle prestazioni rese;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private», che definisce le attività di valutazione e miglioramento della qualità in termini metodologici e prevede tra i requisiti generali richiesti alle strutture pubbliche e private che le stesse siano dotate di un insieme di attività e procedure relative alla gestione, valutazione e miglioramento della qualità;

Visto il decreto ministeriale 18 maggio 2001, n. 279, recante «Regolamento di istituzione della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie» ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 di «Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza», nel quale viene indicata la necessità di individuare percorsi diagnostico-terapeutici sia per il livello di cura ospedaliero che per quello territoriale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2006 «Approvazione del Piano Sanitario Nazionale 2006-2008» e in particolare il punto 3.6 nella parte in cui si prefigge di favorire «lo sviluppo di servizi clinici, assistenziali, di formazione, di ricerca (…) per una migliore garanzia di qualità delle cure» e nella parte dedicata alla rete delle malattie rare «in cui per le malattie che richiedono trattamenti particolarmente impegnativi, (…) i presidi di riferimento sovra regionali o nazionali possono garantire assistenza superspecialistica per il periodo necessario e si raccordino con i centri vicini al domicilio dei pazienti per il m monitoraggio più a lungo termine»;

Vista la nota pervenuta in data 29 luglio 2010, diramata con lettera del 2 agosto 2010, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso la proposta di accordo indicata in oggetto;

Vista la nota in data 4 maggio 2011 con la quale il Ministero della salute ha inviato una nuova versione della proposta di accordo in parola, che tiene conto degli approfondimenti condotti nel corso della riunione tecnica svoltasi il 28 settembre 2010;

Considerato che tale nuova versione, con lettera in data 9 maggio 2011, è stata diramata alle regioni e province autonome ed agli enti locali;

Considerato che, nel corso della riunione tecnica del 17 maggio 2011, le regioni e le province autonome hanno proposto alcune modifiche dello schema di accordo in parola le quali sono state ritenute accoglibili dal Ministero della salute;

Considerato che, nel corso della medesima riunione tecnica del 17 maggio 2011, il rappresentante dell'ANCI ha espresso parere tecnico favorevole;

Vista la lettera in data 19 maggio 2011 con la quale il Ministero della salute ha inviato la definitiva versione dello schema di accordo in parola, che recepisce la modifiche concordate nel corso della predetta riunione tecnica;

Vista la nota in pari data con la quale la predetta definitiva versione dello schema di accordo è stata diramata alle regioni e province autonome ed agli enti locali;

Acquisito nell'odierna seduta l'assenso del Governo, delle regioni e delle province autonome e degli enti locali;

Sancisce accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome e gli enti locali, nei seguenti termini;

Considerati:

il decreto ministeriale del 7 febbraio 2009, che ha istituito la Consulta per malattie neuromuscolari con la finalità di promuovere la qualità dell'assistenza nei confronti delle persone affette e incrementare la ricerca su queste malattie;

la necessità di definire percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali costruiti sulla appropriatezza e sulla centralità effettiva del paziente;

il risultato dell'attività svolta dalla Consulta delle Malattie neuromuscolari il cui documento è disponibile e consultabile sul portale del Ministero della salute;

che il documento illustra ed esamina aspetti di diagnosi, cura e assistenza delle persone con malattie neuromuscolari o con malattie analoghe dal punto di vista assistenziale e li contestualizza all'interno di modelli di percorsi assistenziali;

che, tramite un approccio multidisciplinare di qualificati professionisti, questi percorsi sono finalizzati ad assicurare la «presa in carico» del paziente e dei familiari a partire dall'esordio per tutta la durata della malattia;

che si ritiene opportuno accelerare e omogeneizzare le procedure di riconoscimento dell'invalidità civile e della situazione di handicap secondo la vigente normativa;

che si ritiene opportuno promuovere l'utilizzo di percorsi assistenziali per le persone con Malattie neuromuscolari o con malattie analoghe dal punto di vista assistenziale caratterizzati per diversa complessità e intensità degli interventi in relazione al tipo di patologia, alla fase di evoluzione della malattia, alla progressiva perdita di funzioni e di autonomia, all'evenienza di complicanze e al contesto familiare e socio-ambientale;

che si ritiene opportuno garantire la continuità assistenziale, l'integrazione degli interventi per uno stesso paziente e il coordinamento fra soggetti, strutture e servizi, secondo la modalità di rete e di presa in carico globale, nella consapevolezza che la centralità e l'unitarietà della persona rappresentano elementi imprescindibili per l'organizzazione dell'intervento assistenziale;

Si conviene:

Art. 1.

Attività a supporto delle condizioni di disabilità e invalidità

1. Il Governo, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali convengono sulla necessità di garantire in tempi brevi l'erogazione dei benefici previsti dall'ordinamento, secondari al riconoscimento dell'invalidità civile e/o della situazione di handicap, in particolare nei confronti delle persone affette da malattie a rapida evoluzione. I soggetti sopra citati si impegnano a promuovere, ciascuno nel proprio ambito di competenza e d'intesa con l'INPS, l'adozione di organizzazioni e procedure utili al raggiungimento del predetto obiettivo, in modo quanto più omogeneo, coerente e integrato possibile.

Art. 2.

Formazione ed informazione

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano promuovono programmi di aggiornamento e formazione rivolti sia ai professionisti dei Centri di Riferimento di cui all'art. 3, sia a quelli operanti nel sistema dei servizi territoriali. Obiettivo di tali programmi è incrementare le conoscenze e migliorare le competenze necessarie per predisporre adeguati percorsi di assessment diagnostico funzionale, dai quali trarre indicazioni per la presa in carico clinica del paziente e le informazioni indispensabili a supporto della documentazione necessaria per la valutazione delle commissioni di invalidità.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano favoriscono e facilitano l'accesso ai percorsi di presa in carico assistenziale, anche attraverso una informazione tempestiva sui diritti delle persone e sulla organizzazione predisposta nel loro territorio, collaborando in tali iniziative con le Associazioni di utenti attive nella loro area

Art. 3.

Centri di riferimento

1. Le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano attribuiscono con atto formale la funzione di riferimento a Centri della rete assistenziale regionale o interregionale.

2. I Centri sono unità funzionali, costituiti da una o più strutture in grado di assicurare la presa in carico globale del paziente. Essi garantiscono al proprio interno tutte le competenze multidisciplinari diagnostiche, terapeutiche e assistenziali, finalizzate al mantenimento delle funzioni e dell'autonomia, alla qualità di vita, alla dignità della persona e all'inserimento nei diversi contesti familiari e sociali nonché i collegamenti di cui all'art. 4 con le reti regionali di riabilitazione, cure palliative, di supporto e assistenza domiciliare. I Centri definiscono la diagnosi di malattia, l'assessment funzionale e la stesura dei Piani Assistenziali, comprendenti anche il Progetto Riabilitativo Individuale, assicurando una regia unitaria alla presa in carico del paziente.

3. I Centri sono coinvolti nella formazione dei professionisti delle cure primarie e dei familiari impegnati nelle cure domiciliari del paziente.

Art. 4.

Sistema integrato per le persone con malattie neuromuscolari o malattie analoghe dal punto di vista assistenziale

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano delineano con atti formali i percorsi assistenziali definendo le tipologie di collegamento tra i Centri e gli altri nodi della rete assistenziale regionale già attiva, quali, ad esempio, le cure primarie, le cure palliative, le strutture intermedie, le reti di riabilitazione. I collegamenti si basano sull'utilizzo congiunto di diversi strumenti organizzativi, oltre che informativi, infrastrutturali, tariffari, etc. All'interno delle reti di collegamento viene articolato il percorso assistenziale del singolo paziente, definito e aggiornato in base al dinamico evolversi della sua condizione e dei suoi bisogni assistenziali.

2. Il percorso assistenziale è definito in modo da mantenere una regia unitaria dell'assistenza e da evitare fratture nella continuità assistenziale e condizioni di improprio abbandono delle famiglie, ponendo particolare attenzione alle modalità di passaggio tra le diversi fasi del decorso clinico, e tra i diversi ambiti o servizi di assistenza.

3. I percorsi assistenziali sono trasferiti nelle carte dei servizi e comunicati con chiarezza alle famiglie, in modo di accompagnarle e supportarle durante tutte le fasi dell'assistenza e presa in carico.

Art. 5.

Monitoraggio e valutazione delle attività

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano si impegnano ad attivare flussi o sistemi informativi atti al monitoraggio delle attività implementate e al supporto delle azioni del management clinico del singolo paziente. I sistemi informativi sono compresi all'interno dei flussi già sviluppati per la rete di assistenza alle malattie rare di cui costituiscono parte integrante e sono orientati alla promozione della qualità e alla valutazione trasparente dell'assistenza prestata.

Art. 6.

Innovazione e ricerca

1. Il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano riconoscono la necessità di implementare nella pratica clinica corrente le nuove conoscenze riducendo la distanza tra quanto già si conosce e quanto si applica realmente. Per tale ragione convengono nel ritenere la ricerca e l'innovazione nelle prassi e nei modelli assistenziali di valore strategico e come tali prioritarie nell'indirizzare future risorse dedicate alla ricerca.

Art. 7.

Oneri

1. Dalle attività previste dal presente Accordo non devono derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Roma, 25 maggio 2011

Il presidente: FITTO

Il segretario: SINISCALCHI

11A07690

REGIONE LIGURIA

DELIBERAZIONE 6 maggio 2011.

Decadenza del concessionario «Minerali investimenti S.r.l.» dalla concessione mineraria per sfruttamento acque minerali denominata «Tre Cannoni», in comune di Ne. (Deliberazione n. 477).

LA GIUNTA REGIONALE

(*Omissis*);

Delibera:

1) Di pronunciare la decadenza del concessionario Minerali Investimenti S.r.l. dalla concessione mineraria per lo sfruttamento di acque minerali denominata «Tre Cannoni», sita nel territorio del Comune di Ne (Genova),

(*omissis*)

2) Di dare mandato al Settore amministrazione generale di questa Regione di provvedere alle incombenze relative all'acquisizione dei beni ritenuti pertinenziali, alla determinazione del corrispettivo per l'uso delle pertinenze da parte di un nuovo subentrante e all'espletamento della procedura di gara per l'assegnazione del giacimento a nuovo concessionario.

Il presente provvedimento sarà pubblicato, per esteso, sul Bollettino ufficiale della Regione Liguria e sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Liguria entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento ovvero, nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità.

Genova, 6 maggio 2011

Il presidente: BURLANDO

11A07353

UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA IN VITERBO

DECRETO RETTORALE 14 giugno 2011.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare l'art. 6 (Autonomia delle università) e l'art. 16 (Università);

Visto lo statuto dell'Università degli studi della Tuscia, emanato con decreto rettorale n. 8729 del 29 luglio 1996 ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 188 del 12 agosto 1996 e successive modificazioni ed integrazioni disposte, da ultimo, con decreto rettorale n. 49/09 del 21 gennaio 2009 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 20 del 26 gennaio 2009), ed in particolare l'art. 1, comma 3, in materia di revisione statutaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 «Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione, nonché sperimentazione organizzativa e didattica»;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» ed in particolare l'art. 17;

Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370 «Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165 «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Vista la legge 4 aprile 2002, n. 56 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8, recante proroga di disposizioni relative ai medici a tempo definito, farmaci, formazione sanitaria, ordinamenti didattici universitari e organi amministrativi della Croce Rossa»;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509»;

Visto l'art. 1-*ter* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 «Programmazione triennale e valutazione delle università»;

Visto il decreto ministeriale 22 settembre 2010, n. 17 «Requisiti necessari dei corsi di studio» con il quale sono stati stabiliti i nuovi requisiti necessari per l'attivazione annuale dei corsi di studio universitari nelle classi di cui ai decreti ministeriali del 16 marzo 2007;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario», ed in particolare l'art. 2 (comma 2, lettera *a)* ed *e)*, comma 4 e comma 5) e l'art. 10;

Visto il decreto rettorale n. 210/11 del 7 marzo 2011 con il quale ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è stato istituito l'organo con il compito di predisporre lo statuto di Ateneo contenente le modifiche statutarie in materia di organi e articolazione interna dell'Università di cui ai commi 1 e 2 dello stesso art. 2 della legge n. 240/2010;

Visto il regolamento generale di Ateneo emanato con decreto rettorale n. 1373/2000 del 26 ottobre 2000, come modificato con decreto rettorale n. 1116/2010 del 30 novembre 2010, ed in particolare l'art. 12 (Dipartimenti);

Viste le delibere del senato accademico e del consiglio di amministrazione nonché le note rettorali in materia di razionalizzazione e semplificazione organizzativa delle strutture dipartimentali, interdipartimentali e di servizio (senato accademico: 26 marzo 2010, 28 maggio 2010, 20 luglio 2010, 28 settembre 2010 e 22 marzo 2010; consiglio di amministrazione: del 22 febbraio 2010, 14 aprile 2010, 31 maggio 2010, 23 luglio 2010, 30 settembre 2010, 4 novembre 2010, 20 dicembre 2010 e 22 febbraio 2011;

note rettorali prot. 225 del 23 giugno 2010, prot. n. 322 del 17 settembre 2010, prot. n. 83 del 9 marzo 2011);

Considerato che, a conclusione del processo di razionalizzazione e semplificazione organizzativa delle strutture dipartimentali (19 dipartimenti) di cui alle citate deliberazioni degli organi di governo, risultano istituiti a norma dell'art. 12 del RGA sette dipartimenti relativi alle aree umanistico-sociale e scientifico-tecnologica:

dipartimento di istituzioni linguistico-letterarie, comunicazionali e storico-giuridiche dell'Europa (DISTU) - decreto rettorale n. 896/10 del 30 settembre 2010;

dipartimento di scienze umanistiche, della comunicazione e del turismo (DISUCOM) - decreto rettorale n. 999/10 del 29 ottobre 2010;

dipartimento di scienze dei beni culturali (DISBEC) - decreto rettorale n. 998/10 del 29 ottobre 2010;

dipartimento di economia e impresa (DEIM) - decreto rettorale n. 1000/10 del 29 ottobre 2010;

dipartimento di scienze ecologiche e biologiche (DEB) - decreto rettorale n. 333/11 del 18 aprile 2011;

dipartimento per la innovazione nei sistemi biologici, agroalimentari e forestali (DIBAF) - decreto rettorale n. 350/11 del 22 aprile 2011;

dipartimento di scienze e tecnologie per l'agricoltura, le foreste, la natura e l'energia (DAFNE) - decreto rettorale n. 351/11 del 22 aprile 2011;

Considerato che l'Ateneo, in presenza di un organico di docenti (inclusi i ricercatori a t.d.) inferiore alle cinquecento unità, può darsi un'articolazione organizzativa interna semplificata mediante la deroga prevista dall'art. 2, comma 2, lettera *e)* della legge n. 240/2010;

Vista la delibera del 18 aprile 2011 con la quale il senato accademico, su proposta del rettore, ha convenuto sulla necessità di procedere quanto prima al trasferimento delle competenze didattiche dalle facoltà ai dipartimenti mediante l'adozione di uno stralcio di modifica statutaria che anticipasse il passaggio delle funzioni didattiche ai dipartimenti stessi rispetto al completamento del processo di revisione statutaria, in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, commi 5 e 6 della legge n. 240/2010;

Vista la nota del 4 maggio 2011 con la quale il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ha dichiarato «Qualora alcuni atenei intendano anticipare sin da subito, sotto forma di modifica parziale allo statuto vigente, alcune norme organizzative ritenute di particolare urgenza, il Ministero si impegna a valutarle ed eventualmente a vararle con l'opportuna rapidità»;

Vista la delibera del 5 maggio 2011 con la quale il senato accademico, ad ulteriore conferma della intenzione di definire al più presto il pieno passaggio delle funzioni dalle facoltà ai dipartimenti, ha deliberato i criteri generali ai fini dell'incardinamento dei corsi di studio ai dipartimenti riservandosi di deliberare gli incardinamenti stessi sulla base dei progetti formativi che saranno definiti dai dipartimenti entro il 15 giugno 2011;

Tenuto conto dell'esigenza di procedere quanto prima a una complessiva razionalizzazione dell'offerta formativa in linea con i requisiti necessari previsti dal decreto ministeriale n. 17/2010 e che secondo la normativa statutaria vigente sono ancora competenti in materia le facoltà;

Tenuto conto del processo in atto presso gli organi di Ateneo finalizzato all'approvazione dell'offerta formativa A.A. 2011/2012, processo che si concluderà entro il termine fissato dal Mi.U.R. del 15 giugno 2011;

Tenuto conto che l'entrata in vigore dello statuto contenente le modifiche di cui all'art. 2, comma 1 della legge n. 240/2010 comporta il contestuale venir meno delle facoltà e il passaggio conseguente di tutte le funzioni da esse esercitate, ivi comprese quelle didattiche, in esclusiva ai dipartimenti;

Tenuto conto dei tempi necessari per la conclusione dell'intero processo di modifica statutaria, in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, commi 5 e 6 della legge n. 240/2010;

Rilevata pertanto la necessità di attribuire sin da subito le funzioni didattiche ai dipartimenti così da garantire che le decisioni riguardanti la gestione dei corsi di studio dell'A.A. 2011-2012 e quelle inerenti la programmazione dei nuovi corsi di studio a valere sull'offerta formativa dell'A.A. 2012/2013 costituiscano prerogativa delle stesse strutture didattiche, i dipartimenti, che dovranno poi provvedere alla gestione dei corsi medesimi in base alle norme del nuovo statuto;

Rilevato altresì l'approssimarsi delle scadenze previste per le immatricolazioni per l'A.A. 2011/2012 e per i relativi adempimenti preliminari ad esse;

Considerata pertanto la necessità di evitare che il passaggio delle funzioni didattiche dalle facoltà ai dipartimenti possa pregiudicare la fase delicata delle immatricolazioni e, più in generale, determinare incertezza negli studenti circa le strutture alle quali far riferimento per la scelta del corso di studio;

Considerata pertanto la priorità, sempre nel superiore interesse degli studenti, di garantire quanto prima, dato il già menzionato approssimarsi dei termini per le iscrizioni all'A.A. 2011/2012, un quadro di riferimento chiaro e precisamente definito dell'offerta formativa entro i limiti delle competenze delle strutture dipartimentali ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 240/2010;

Considerato, d'altro canto, che l'art. 10 della legge n. 240/2010 al comma 6 prevede l'abrogazione dell'art. 3
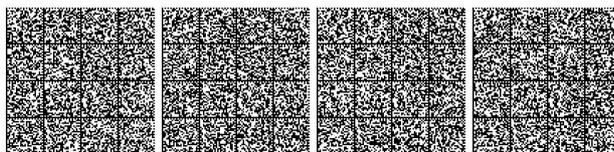
della legge 16 gennaio 2006, n. 18, sul procedimento disciplinare nei confronti di docenti e ricercatori, sulla procedura e composizione del collegio di disciplina del CUN, e al comma 1 dispone l'istituzione di collegi di disciplina presso le università secondo le modalità stabilite dallo statuto;

Rilevata la conseguente necessità di organizzare tempestivamente l'esercizio della funzione disciplinare presso l'Ateneo, attraverso l'istituzione del collegio di disciplina di cui all'art. 10 della legge n. 240/2010, al fine di normare con urgenza la funzione disciplinare già prevista in seno al CUN ed ora vacante a seguito della predetta abrogazione dell'art. 3 della legge n. 18/2006;

Visto l'art. 2, comma 4, della legge n. 240/2010 con il quale si dispone che le università che ne fossero prive sono tenute ad adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge un codice etico le cui norme siano volte ad evitare ogni forma di discriminazione e di abuso nonché a regolare i casi di conflitto di interessi o di proprietà intellettuale;

Rilevata pertanto la necessità e l'urgenza, dati i tempi prescritti dalla citata norma, di prevedere l'adozione del codice etico dell'ateneo mediante apposito articolo nello statuto in modo anche da assicurare il rispetto delle relative disposizioni nelle prossime procedure concorsuali, come prescritto dalla legge;

Considerato che la revisione dello statuto di Ateneo, a norma dell'art. 2, comma 5 della legge n. 240/2010, spetta al senato accademico, sulla base della proposta dell'organo statutario e previo parere del consiglio di amministrazione;

Viste le risultanze dei lavori finora svolti dall'organo di revisione statutaria ex art. 2, comma 5, della legge n. 240/2010 ed in particolare la delibera del 16 maggio 2011 in materia di disciplina dei dipartimenti (articoli 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35) di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 240/2010, la previsione del collegio di disciplina di cui all'art. 10 della legge n. 240/2010 e del codice etico di cui all'art. 2, comma 4, della legge n. 240/2010;

Visto il parere espresso dal consiglio di amministrazione in data 17 maggio 2011 in merito alle suddette modifiche del vigente statuto;

Rilevata, per tutto quanto sopra esposto, la necessità e l'urgenza di anticipare, rispetto ai tempi previsti per il completamento del processo che riguarda l'intera modifica statutaria in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, commi 5 e 6 della legge n. 240/2010, l'adozione di alcune disposizioni organizzative statutarie in materia di funzioni dipartimentali, collegio di disciplina e codice etico, modificando il vigente statuto secondo quanto previsto nella nota di indirizzo del Ministro del 4 maggio 2011;

Vista la delibera del 23 maggio 2011 del senato accademico relativa alla revisione dello statuto in materia di disciplina dei dipartimenti, collegio di disciplina e codice etico (articoli 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 15-*bis* e 15-*ter*);

Vista la nota rettorale prot. n. 4357 del 24 maggio 2011 relativa alla trasmissione della predetta delibera al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'esercizio del controllo di legittimità e di merito previsto dalla normativa vigente;

Preso atto che la citata comunicazione è stata acquisita agli atti della Ministero, Direzione generale per l'università, lo studente e il diritto allo studio universitario in data 24 maggio 2011;

Vista la nota rettorale prot. n. 4626 del 7 giugno 2011;

Considerato che la competente Direzione generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con nota n. 3009 dell'8 giugno 2011 ha formulato alcune osservazioni in merito alla suddetta modifica statutaria;

Vista la proposta di adeguamento degli articoli 15-*bis*, (Collegio di disciplina), 15-*ter* (Codice etico), 25 (Dipartimenti), 34 (Organi di dipartimento) e 35 (Requisiti quantitativi per le strutture dipartimentali) ai fini del recepimento delle osservazioni ministeriali di cui alla citata nota n. 3009 dell'8 giugno 2011 formulata nella seduta dell'8 giugno 2011 dall'organo nominato ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge n. 240/2010 per la revisione dello statuto;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione nella seduta dell'8 giugno 2011 in merito al recepimento delle suddette osservazioni ministeriali nei termini proposti dall'organo nella seduta dell'8 giugno 2011;

Vista la delibera del 13 giugno 2011 con la quale il senato accademico, su conforme proposta dell'organo di cui all'art. 2, comma 5 della legge n. 240/2010 e previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, ha deliberato di recepire le citate osservazioni ministeriali formulate con nota n. 3009 dell'8 giugno 2011 mediante l'adeguamento degli articoli 15-*bis*, (Collegio di disciplina), 15-*ter* (Codice etico), 25 (Dipartimenti), 34 (Organi di dipartimento) e 35 (Requisiti quantitativi per le strutture dipartimentali);

Ritenuto, pertanto, di poter procedere al perfezionamento dell'*iter* amministrativo previsto per apportare modifiche allo statuto con l'emanazione di apposito decreto rettorale;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università degli studi della Tuscia, emanato con decreto rettorale n. 8729 del 29 luglio 1996 ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 188 del 12 agosto 1996 e successive modificazioni ed integrazioni, è modificato come di seguito indicato:

«Art. 15-*bis (Collegio di disciplina)*. — 1. Il collegio di disciplina svolge funzioni istruttorie nell'ambito dei procedimenti disciplinari promossi nei confronti dei professori e ricercatori ed esprime in merito parere conclusivo.

2. Il collegio è nominato dal rettore, sentito il senato accademico, ed è composto da due professori ordinari, due professori associati e due ricercatori a tempo indeterminato nei ruoli dell'Ateneo, tutti in regime di tempo pieno e con un'anzianità nel ruolo di almeno cinque anni. Il collegio è presieduto da un professore ordinario scelto dal rettore tra i professori dell'Ateneo o di altri atenei italiani.

3. I componenti del collegio restano in carica per 3 anni consecutivi con mandato rinnovabile per una sola volta.

4. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al rettore che, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura, tra quelle previste dall'art. 87 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al collegio di disciplina, formulando motivata proposta.

5. Il collegio di disciplina si esprime entro trenta giorni dalla proposta, con parere vincolante, udito il rettore ovvero un suo delegato, nonché il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistiti da un difensore di fiducia. Il parere del collegio, formulato sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare, sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare, è trasmesso al consiglio di amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni. Il collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contradditorio, nella composizione limitata alla fascia corrispondente e superiore rispetto a quella del docente sottoposto ad azione disciplinare.

6. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il consiglio di amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, provvede ad infliggere la sanzione o a disporre l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal collegio di disciplina.

7. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma 5 non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di trasmissione degli atti al consiglio di amministrazione. Il termine è sospeso fino alla ricostituzione del collegio di disciplina ovvero del consiglio di amministrazione nel caso in cui ne sia impedito il regolare funzionamento per il contestuale svolgimento delle necessarie operazioni di formazione dei predetti organi. Il termine è, altresì, sospeso, per non più di due volte e per un periodo non eccedente sessanta giorni per ciascuna sospensione, ove il collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti istruttori. Il rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal collegio.

8. La partecipazione al collegio di disciplina non dà luogo a corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.».

«Art. 15-*ter (Codice etico)*. — 1. L'Università degli studi della Tuscia adotta il codice etico. Il codice determina i valori fondamentali e le regole di condotta nell'ambito della comunità universitaria dei docenti, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti, promuove il riconoscimento ed il rispetto dei diritti individuali, nonché l'accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell'istituzione di appartenenza.

2. Il codice etico, approvato dal senato accademico ed emanato con decreto rettorale, contiene norme volte ad evitare qualsiasi forma di discriminazione e di abuso, nonché a regolare i casi di conflitto di interessi o di proprietà intellettuale; il codice individua, altresì, le sanzioni per le violazioni delle suddette norme.

3. Sulle violazioni del codice, qualora non ricadano sotto la competenza del collegio di disciplina, decide il senato accademico su proposta del rettore.

4. Nel caso in cui la violazione del codice integri anche un illecito disciplinare, la relativa competenza spetta agli organi deputati ai procedimenti disciplinari.».

«Art. 25 *(Dipartimenti)*. — 1. I dipartimenti sono titolari delle funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, delle attività rivolte all'esterno correlate ed accessorie. I dipartimenti sono altresì titolari delle altre funzioni di cui alla lettera *c)* dell'art. 2, comma 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. La deliberazione sulla loro istituzione è di competenza del consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico, nel rispetto, tra l'altro, del vincolo

di legge circa la proporzionalità del numero complessivo dei dipartimenti stessi alle dimensioni dell'ateneo. La deliberazione sulla soppressione dei dipartimenti è adottata con la medesima procedura.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma 1 i dipartimenti:

a) promuovono e coordinano attività di ricerca istituzionali nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo professore e ricercatore e del suo diritto di accedere direttamente ai servizi e ai finanziamenti per la ricerca;

b) assicurano le condizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle ricerche individuali di ciascun docente ad essi afferente;

c) svolgono attività di ricerca e di consulenza in base a contratti e convenzioni, nonché prestazioni di servizio a terzi;

d) promuovono, organizzano, coordinano e disciplinano l'attività didattica dei corsi di studio, compresi i corsi di dottorato e ogni altro corso di formazione, secondo le modalità di cui al successivo art. 30, che ad essi afferiscono e predispongono i relativi regolamenti;

e) assicurano la copertura di tutti gli insegnamenti attivati e il buon andamento delle attività didattiche, d'intesa con i consigli dei corsi di studio, e con il consenso dei docenti interessati, allo scopo, tra l'altro, di garantire un'equa ripartizione dei carichi didattici. I dipartimenti forniscono il parere sulle richieste di congedi per motivi di studio e di periodi di alternanza, in base ai parametri e secondo le modalità previste dalla normativa vigente;

f) organizzano, anche su proposta degli studenti, attività culturali, formative e di orientamento rivolte agli studenti;

g) sentiti i consigli dei corsi di studio, utilizzano le proprie risorse umane e strumentali al fine del migliore svolgimento dell'attività didattica;

h) prestano supporto alle attività didattiche e di ricerca dei dottorati di ricerca, dei master e degli altri corsi di formazione successiva alla laurea e possono organizzare, anche per conto terzi, corsi di perfezionamento, di aggiornamento professionale e di educazione permanente, nonché attività culturali, formative e di orientamento;

i) nell'ambito della programmazione pluriennale dell'Università e sentiti i consigli dei corsi di studio, provvedono periodicamente a pianificare le proprie esigenze di organico e a formulare richieste di posti, adeguatamente motivate, in relazione alle esigenze didattiche e scientifiche; provvedono altresì all'assegnazione dei compiti ai professori e ai ricercatori ad essi afferenti. Le relative deliberazioni sono assunte a voto palese, a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio di dipartimento nella composizione prevista dalla normativa vigente;

j) formulano al consiglio di amministrazione proposte di chiamata dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori a tempo determinato;

k) avanzano le richieste di spazi, di personale t.a. e di risorse finanziarie agli organi competenti che le valuteranno tenendo conto del numero degli studenti iscritti ai corsi di laurea, delle attività didattiche e di ricerca svolte e programmate e dei servizi effettivamente offerti di supporto alla didattica dei dottorati di ricerca e degli altri corsi di formazione successiva alla laurea;

l) esercitano ogni altra funzione loro attribuita dalle norme di legge o dalle determinazioni degli organi di Ateneo.

3. Ai singoli professori e ricercatori è garantita la possibilità di scelta del dipartimento al quale afferire, secondo le modalità definite dal regolamento generale di Ateneo.».

«Art. 26 *(Facoltà)*. — (abrogato).».

«Art. 27 *(Preside)*. — (abrogato).».

«Art. 28 *(Consiglio di facoltà)*. — (abrogato).».

«Art. 29 *(Commissione paritetica docenti-studenti)*. — 1. Presso ciascun dipartimento è istituita una commissione paritetica docenti-studenti, in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di rappresentanza degli studenti, competente a svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa, dell'organizzazione e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti di competenza del dipartimento stesso; ad individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; a formulare pareri sull'attivazione e la soppressione dei corsi di studio. Le modalità per la nomina dei componenti e il funzionamento della commissione sono disciplinati dal consiglio di dipartimento tenendo conto della esigenza di assicurare una rappresentanza equilibrata dei vari corsi di studio e la snellezza operativa della commissione medesima.».

«Art. 30 *(Consigli dei corsi di studio)*. — 1. Per i corsi di studio ad essi afferenti, i dipartimenti, di norma, istituiscono e attivano i corrispondenti consigli.

2. La composizione e le attribuzioni dei consigli dei corsi di studio sono definite dal regolamento didattico di Ateneo.».

«Art. 33 *(Dipartimenti)*. — (abrogato).».

«Art. 34 *(Organi di dipartimento)*. — 1. Sono organi del dipartimento:

il consiglio del dipartimento;

il direttore.

2. Il consiglio di dipartimento è composto da tutti i docenti di ruolo afferenti al dipartimento, dai ricercatori a tempo determinato, da un rappresentante degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca e degli assegnisti di ricerca afferenti al dipartimento, da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo in numero pari ad 1/8 del personale assegnato alla struttura e comunque non inferiore a due unità. Il segretario amministrativo ne fa parte di diritto, ma senza diritto di voto. I regolamenti di dipartimento e quelli dei corsi di studio disciplinano la rappresentanza degli studenti iscritti nei rispettivi consigli in conformità con i principi del regolamento generale di Ateneo.

3. Possono partecipare, senza diritto di voto, alle adunanze del consiglio di dipartimento, con riferimento alle questioni riguardanti l'organizzazione della didattica, i docenti titolari di un contratto di insegnamento nei corsi di studio.

4. Le proposte di chiamata e le altre questioni attinenti alle persone dei docenti sono deliberate dal consiglio di dipartimento nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quelle superiori, secondo le maggioranze previste dalla disciplina vigente. Le delibere riguardanti i congedi per motivi di studio e i periodi di alternanza sono di competenza del consiglio di dipartimento nella composizione allargata.

5. Nel rispetto delle norme dello statuto e dei regolamenti di Ateneo, i consigli di dipartimento dettano disposizioni sull'organizzazione interna del dipartimento e, in particolare, possono costituire una giunta per coadiuvare il direttore nell'esercizio dei compiti a lui attribuiti, determinandone, nel caso, la composizione.

6. Il direttore è un professore di prima fascia a tempo pieno, eletto dal consiglio. L'elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime tre votazioni; in caso di mancata elezione si procederà con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. È eletto chi riporta il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di ruolo. Le modalità per la votazione sono contenute nel regolamento di dipartimento. La durata del mandato e i limiti al suo rinnovo sono disciplinati dall'art. 47 dello statuto.».

«Art. 35 *(Requisiti quantitativi per le strutture dipartimentali)*. — 1. Il regolamento generale di Ateneo prevede il numero minimo di docenti afferenti a settori scientifico-disciplinari omogenei, in misura comunque non inferiore a 35 unità, per la costituzione dei dipartimenti nonché le modalità per la loro motivata disattivazione nel caso in cui, una volta costituiti, non mantengano i requisiti minimi necessari.».

Art. 2.

1. Le disposizioni statutarie di cui al presente decreto entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Fino al 31 ottobre 2011 le facoltà conservano le sole competenze necessarie ad assicurare la regolare conclusione dei corsi di insegnamento dell'anno accademico 2010-2011, lo svolgimento degli esami di profitto e di quelli di laurea fino alla sessione autunnale dello stesso anno accademico. Tutte le altre funzioni elencate dall'art. 25 sono trasferite ai dipartimenti dal momento dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni statutarie. Dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni statutarie i presidi cessano dalla carica di componente del senato accademico ed entrano a far parte del predetto organo i direttori di dipartimento.

3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni statutarie, il senato accademico, su proposta del rettore, adotta apposito regolamento che detti norme sul funzionamento del collegio di disciplina di cui all'art. 15-*bis* ed eventuali disposizioni integrative sul procedimento disciplinare.

Art. 3.

Il testo integrale dello statuto dell'Università degli studi della Tuscia, così come risultante dalle modifiche di cui al precedente art. 1, è pubblicato sul sito web dell'Università degli studi della Tuscia (www.unitus.it).

Viterbo, 14 giugno 2011

Il rettore: MANCINI

11A08028

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI LIVORNO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

l'impresa individuale Il Sigillo d'oro di Cruschelli Sandra con sede in Cecina (Livorno), cesssata in data 31 dicembre 2004 e già assegnataria del marchio di identificazione dei metalli preziosi n. 36 LI, ha presentato denuncia di smarrimento di n. 2 punzoni recanti l'impronta del marchio medesimo.

Si diffidano eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Livorno.

11A07635

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Furto di biglietti relativi alla lotteria nazionale ad estrazione istantanea

I biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea di seguito indicati vengono annullati perché oggetto di furto e non danno diritto al possessore di reclamare l'eventuale premio:

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA MAXI MILIARDARIO

blocchetto numero	biglietti	
	dal	al
3342097	000	014
3342098	000	014

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA VIVERE ALLA GRANDE

blocchetto numero	biglietti	
	dal	al
1462767	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA MILIARDARIO

blocchetto numero	biglietti	
	dal	al
5037747	000	059
5037748	000	059
5037749	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA TURISTA PER SEMPRE

blocchetto numero	biglietti	
	dal	al
1003719	000	059
1003721	000	059
731810	000	099

11A07986

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2011-GU1-139) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, via Principe Umberto 4, 00185 Roma - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Area Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: gestionegu@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
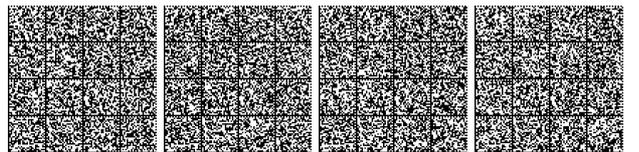
GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€ **309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€ **682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 127,00)**	- annuale	€ **295,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,20)**	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,40)**	- annuale	€ **85,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,60)**	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.